



SODALES JURIS **GLI APPUNTI**

Osservatorio
Giurisprudenziale



The page is mostly blank white space, suggesting that the content has not been rendered or is obscured. There are no visible text, images, or other graphical elements within this area.





INDICE

CAPITOLO I	7
I DIRITTI OPPONIBILI ALL'ESECUZIONE	7
I = DIRITTO DI ABITAZIONE	7
II = OPPONIBILITA' AI TERZI	8
III = DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA SUCCESSIONE	8
IV = COMODATO	10
V = LOCAZIONE	17
VI = FONDO PATRIMONIALE	18
VII = ISCRIZIONE IPOTECA SUI BENI DEL FONDO	19
CAPITOLO II	
IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IN DANNO DEL CONDOMINIO	24
I) LA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI GIURISPRUDENZIALI	24
II) ESCUSSIONE DEI DEBITI CONDOMINIALI DOPO LA RIFORMA EX L. 220/14	25
III) L'ESCUSSIONE CONTRO I SINGOLI CONDOMINI MOROSI	27
IV) OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E AZIONI A TUTELA DEI CREDITORI	28
CAPITOLO III	
IL REATO DI STALKING	33
APPENDICE	
SENTENZA T. VELLETRI N 2292/18 ESECUZIONI	49
SENTENZA T. VELLETRI N 2612/18 ESECUZIONI	58
ORDINANZA T. VELLETRI RG 1441/16 CONDOMINIO	62
ORDINANZA T. VELLETRI RG 696/16 CONDOMINIO	63
SENTENZA T. VELLETRI N 1305/17 PENALE	64
SENTENZA T. VELLETRI 1084/16 PENALE	74





CAPITOLO I

I diritti opponibili all'esecuzione

Autori

**avv. Maria Livia Ferrazza
avv. Michela Orefice**

**avv. Deborah Petrilli
avv. Pina Scialanca**

I - IL DIRITTO DI ABITAZIONE

Diritto di abitazione è disciplinato dall' art. 1022 c.c.

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia- Il diritto di abitazione che ha le sue origini nell'usus domus del diritto romano classico, ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta la forma ad substantiam dell'atto pubblico o della scrittura privata, così come espressamente previsto dall'art. 1350 c.c. n. 4

Non solo l'atto così formato ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 2643 c.c. n. 4 deve essere reso pubblico mediante trascrizione.

Tuttavia per quanto previsto dall'art. 2812 c.c. il diritto di abitazione di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non è opponibile al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera.

Il diritto di abitazione a differenza dell'usufrutto e del diritto di uso ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all'esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell'abitazione personale dell'immobile da parte del relativo titolare in applicazione dell'art. 1024 c.c. che prevede che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

In riferimento al diritto di abitazione l'art. 1023 c.c. nel determinare l'ambito della famiglia in relazione a tale diritto, si riferisce al nucleo familiare del titolare del diritto stesso e non al nucleo familiare del suo dante causa per atto tra vivi o mortis causa.

L' art. 1025 c.c. prevede che chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se occupa solo una parte della casa contribuisce in proporzione di ciò che gode.

L'art. 1026 c.c. quale norma di chiusura prevede che in quanto compatibili le disposizioni

relative all'usufrutto si applicano all'uso e all'abitazione.

1a. Il diritto di abitazione nei procedimenti di separazione e divorzio

In materia di diritto di abitazione particolare rilievo è la previsione di cui all'art. 143 c.c. "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione". Un regime solidaristico che consente l'occupazione dell'immobile adibito a casa familiare per il coniuge che non ne è proprietario.

L'art. 337 sexies c.c. assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza il cui nucleo prevede che "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione, infatti, è finalizzato esclusivamente alla tutela della prole e a garantire che la stessa rimanga nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.

Pertanto, anche nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di uno solo dei coniugi, la casa potrà essere assegnata al coniuge non proprietario ma a condizione che questi abbia l'affidamento dei figli minori o comunque conviva con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In assenza di figli (minorenni o maggiorenni non indipendenti), il giudice della separazione o del divorzio non può disporre l'assegnazione della casa familiare, la quale non può rappresentare una forma di mantenimento del coniuge più debole (Cassazione, sentenza del 1 agosto 2013, n. 18440).

Si evidenzia che laddove sia disposta l'assegnazione al coniuge affidatario e successivamente venga meno la convivenza con i figli, il provvedimento di assegnazione dovrà essere revocato non avendo più ragion d'essere.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 .

L'assegnazione della casa familiare è quindi provvedimento adottato nell'interesse dei figli e determina una inevitabile compressione del diritto di proprietà del coniuge proprietario non assegnatario, in favore del genitore eventualmente non proprietario, presso il quale però i figli , Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai siano essi minorenni o maggiorenni non autosufficienti, risultano collocati.

Si specifica altresì che nonostante l'art. 337 sexies c.c. precisi che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 e che, per tale ragione tale diritto possa sembrare di natura reale tuttavia la giurisprudenza, per tutte Cass. Civ. Sez. Unite 21 07.2004 n. 13603, ha chiarito che il diritto di abitazione derivante dall'assegnazione ha natura di diritto personale, un diritto personale atipico di godimento, da potersi paragonare al diritto derivante dalla locazione o dal comodato.

II - L'OPPONIBILITÀ A TERZI

Il provvedimento di assegnazione rappresenta un atto avente data certa e come tale è opponibile a terzi che vantino diritti sull'immobile, ai sensi dell'articolo 2643 del Codice civile.

Tale opponibilità tuttavia ha dei limiti, dovendo distinguere se il terzo ha acquistato il suo diritto sull'immobile prima del provvedimento di assegnazione o dopo.

- Opponibilità al terzo che acquista dopo il provvedimento di assegnazione:

Qualora il terzo abbia acquistato il diritto sull'immobile dopo il provvedimento di assegnazione, non potrà pretendere il rilascio dell'immobile, in quanto l'assegnazione è a lui opponibile.

Va precisato che il provvedimento di assegnazione, se non è stato trascritto nei registri immobiliari, è opponibile solo per nove anni. Se invece è stato trascritto, è opponibile senza limiti di tempo (finché chiaramente non venga revocato per cessazione della convivenza con i figli).

- Opponibilità al terzo che ha acquistato prima del provvedimento di assegnazione:

Il provvedimento di assegnazione non è invece opponibile al terzo che abbia acquistato i suoi diritti sull'immobile in base ad un atto trascritto in data anteriore al provvedimento di assegnazione.

Ad esempio, il creditore che ha iscritto un'ipoteca prima dell'assegnazione ha il diritto di procedere alla vendita coattiva dell'immobile libero da persone e cose (Cassazione, sentenza del 22 aprile 2016, n. 8202). In senso conforme T. Velletri sent. Ndelche si riporta in nota

III - IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART. 540 C.C. NELLA SUCCESSIONE

In riferimento al diritto di abitazione giova richiamare l'art. 540 c.c. , che al co. 2 prevede che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Per casa si intende quella coabitata abitualmente dai coniugi in maniera duratura e prevalente, ove gli stessi svolgevano la loro vita di

coppia, escludendo quindi le seconde case. Il diritto di abitazione si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria e spetta al coniuge superstite iure proprio, non a titolo derivativo – successorio ma a titolo costitutivo fondandosi sulla qualità di coniuge e non di erede. Secondo la giurisprudenza prevalente il diritto di abitazione del coniuge superstite della casa familiare costituisce l'oggetto di un legato a favore del coniuge superstite disposto ex lege allo scopo di tutelare gli interessi non patrimoniali connessi alla sua qualità di erede. La ratio dell'art. 540 c.c. è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio bensì dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare quali conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e de status symbols goduti durante il matrimonio (sent. Cass civ, sez. II 22.10.2014 n. 22456).

Problematica da affrontare in maniera specifica è quella relativa alla possibilità di liberare un immobile oggetto di espropriazione e distinguere pertanto il caso in cui la procedura immobiliare sia iniziata prima o dopo l'apertura della successione.

Nel caso di trascrizione del pignoramento antecedente l'apertura della successione la procedura proseguirà nei confronti del coniuge a cui è riconosciuto il diritto di abitazione che non sarà opponibile alla procedura.

Caso diverso nel caso in cui l'azione esecutiva inizi successivamente alla morte del coniuge vale dire nel caso in cui il diritto di abitazione non sia stato trascritto. A tal proposito parte della giurisprudenza ritiene che " il conflitto fra coniuge superstite legatario ex lege del diritto di abitazione sulla casa familiare ed il terzo che ha trascritto l'acquisto dell'immobile va risolto ai sensi di cui all'art. 2644 c.c. secondo cui, fra l'altro se il diritto di abitazione non viene trascritto non è opponibile ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto

anteriamente alla trascrizione dell'atto da cui il diritto di abitazione discende.

Se il diritto di abitazione risulta trascritto prima del pignoramento ma dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore ipotecario potrà procedere all'espropriazione dell'immobile e pertanto questo sarà da considerarsi come libero da vincoli, nel senso che il diritto di abitazione non sarà opponibile al creditore ipotecario anteriore e all'assegnatario della vendita coattiva dell'immobile. Ove invece l'ipoteca sia stata trascritta successivamente la costituzione del diritto di abitazione, l'immobile potrà essere espropriato ma risulterà gravato dal vincolo del diritto di abitazione.

Se il diritto di abitazione non è opponibile al creditore nei confronti del proprietario del bene, il diritto di abitazione si estinguerà con la vendita coattiva. In tal caso il titolare del diritto di abitazione dovrà essere chiamato a partecipare all'espropriazione in qualità di creditore iscritto ex art. 498 cpc. Il diritto di abitazione si trasforma in un diritto di credito nei confronti del proprietario dell'immobile sottoposto ad esecuzione. Al titolare del diritto di abitazione concesso dal proprietario dell'immobile soggetto ad espropriazione spetterà un parte del ricavato della vendita coattiva

Un immobile gravato dal diritto del coniuge superstite a continuare ad abitare nella casa familiare è sempre suscettibile di espropriazione forzata in quanto l'esistenza di un diritto reale di godimento sul bene pignorato non può paralizzare l'azione esecutiva, arrecando pregiudizio al soddisfacimento dei crediti da parte di soggetti che hanno legittimamente pignorato il bene di proprietà dell'esecutato (Trib. Monza 27.12.2011)

La questione rileva sotto il profilo dell'opponibilità o meno di tale diritto alla procedura esecutiva e della conseguente variazione del valore del bene pignorato, in ragione dell'impossibilità di percepire alcun corrispettivo per il godimento da parte del titolare e dell'intrinseca impossibilità di determinare esattamente la durata nel tempo del godimento.

Occorre distinguere il caso in cui in diritto del coniuge sia trascritto prima dell'ipoteca ovvero del pignoramento dal caso in cui risulti invece non opponibile alla procedura perché il suo atto costitutivo sia successivo all'ipoteca ovvero non trascritto.

Nel primo caso, il diritto del coniuge è sicuramente opponibile alla procedura per cui la proprietà del bene verrà trasferita con il vincolo del diritto di abitazione e gli atti espropriativi non potranno pregiudicare il diritto del titolare che resta terzo rispetto procedimento di vendita forzata.

Se il diritto non è opponibile alla procedura perché il suo atto costitutivo è successivo all'ipoteca o al pignoramento la costituzione di tale diritto è inefficace con la conseguenza che la proprietà del bene sarà libera da vincoli ed il titolare del diritto di abitazione sarà destinato a subire gli atti espropriativi. Spetterà al coniuge superstite all'esito del procedimento esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo. *IN NOTA Cass. Sent. 463 del 13.1.2009 Sez. III*

IN APPENDICE sentenze Tribunale di Velletri

IV - IL COMODATO

I - Istituto In Generale

Qual è la sorte della casa familiare, di proprietà di terze persone, in occasione della separazione o del divorzio della coppia?

Non è raro al giorno d'oggi che la proprietà della casa ove la famiglia ha stabilito la propria residenza e svolto la propria vita, in realtà, sia di proprietà di terze persone rispetto ai due coniugi, molto spesso dei genitori di lui o dei genitori di lei, che in occasione del matrimonio, o della nascita dei nipotini, mettono a disposizione della coppia e della nuova famiglia, un appartamento, o comunque un immobile di loro proprietà.

Ciò, naturalmente, viene compiuto con un senso di speciale generosità ed un senso di

solidarietà verso il proprio figlio/figlia che va a costituire la nuova famiglia e con la intima convinzione/speranza che quel rapporto, quel matrimonio durerà per sempre.

Certo è che, normalmente, nel mettere a disposizione della nuova coppia il proprio appartamento, il terzo proprietario non si prefigura di stipulare un contratto di 'comodatò (ex artt. 1803 e ss. C.C.), e, soprattutto, non si prefigura che quel contratto sopravviva alla crisi della coppia.

Va subito chiarito che il problema, sorge unicamente se la coppia ha figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti, o con handicap (ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 septies C.C. equiparati ai figli minori), mentre, nessun problema di questo tipo - perlomeno, allo stato - sussiste se la coppia in crisi non ha prole.

È, infatti, la tutela della prole (ex artt. 29 e ss. Cost.), che, in quanto tale, si pone come interesse meritevole di tutela e come interesse prevalente rispetto a quello privatistico del diritto di proprietà (pur anch'esso costituzionalmente garantito ex art. 42 Cost.), che, dunque, soccombe di fronte a quello.

Le Sezioni Unite del 2004 hanno affermato il seguente principio di diritto:

Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato. Il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenien-

za di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.

L'obiezione principale mossa a questo principio e sottoposta alle Sezioni Unite del 2014 è quella della ritenuta sostanziale espropriazione delle facoltà del comodante, in conseguenza del fatto che esso escluderebbe la recedibilità ad nutum ex art. 1810 cc, senza neppure distinguere a seconda che il proprietario sia genitore del beneficiario o un terzo estraneo. Si è sostenuto, in particolare, che a differenza del coniuge proprietario, tenuto a rispettare la solidarietà post coniugale in ragione della tutela costituzionale dell'istituto familiare, i terzi non dovrebbero essere costretti a subire una situazione destinata a durare indefinitamente nel tempo.

La posizione delle Sezioni Unite del 2014

A queste obiezioni, **le Sezioni Unite del 2014, con la sentenza 29/09/2014, n. 20448 rispondono che, in primo luogo, occorre distinguere due 'formè di comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., e quello c.d. precario regolato dall'art. 1810 c.c..**

Ciò chiarito, le S.U. della Corte ritengono che solo in quest'ultima forma, ossia nel comodato precario, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dall'impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, sia consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario.

Nell'altra ipotesi di comodato, invece, in cui il godimento dell'immobile viene concesso per un tempo determinato o per un uso determinato da cui sia possibile desumere una scadenza contrattuale, la facoltà del comodante di esigere la restituzione dell'immobile è consentita solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, oltre che, naturalmente per la scadenza del termine o il conseguimento dell'uso determinato (art. 1809 C.C.).

Ed è a questo tipo contrattuale che, secondo le S.U., va ricondotto il comodato di immobile che

sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.

In questo caso, infatti, il comodato sorge per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem che può essere individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. Ed in questa ipotesi, l'applicazione dell'art. 1809 CC che consente al comodante di riprendersi il bene in occasione di bisogno sopravvenuto ed urgente (che naturalmente andrà dimostrato), secondo le S.U., ha l'effetto di riequilibrare la posizione del comodante ed escludere le distorsioni della disciplina negoziale.

- nota - Nella sentenza del 20.11.04 le S.U. affermano che, la sentenza del 2004, prevenendo le obiezioni, ha esplicitato che non intendeva affermare che, ogniqualvolta un immobile venga concesso in comodato con destinazione abitativa, si debba immancabilmente riconoscergli durata pari alle esigenze della famiglia del comodatario, ancorché disgregata. Ha infatti in primo luogo invitato i giudici di merito a valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene, che potrebbe emergere dalle motivazioni espresse nel momento in cui è stato concesso il bene e che impedirebbe di protrarre oltre l'occupazione.

In secondo luogo ha precisato che la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti.

Di conseguenza, deve intendersi che spetterà al comodatario fornire la prova della destinazione e dell'uso che le parti hanno voluto attribuire in occasione della stipula del comodato dell'immobile; mentre, spetterà al comodante dimostrare il raggiungimento del termine prefissato o il conseguimento dell'uso cui era destinato il godimento dell'immobile, oppure, ancora, il proprio bisogno impreveduto ed urgente di godimento dell'immobile stesso.

Tanto per completezza va detto che nella fatti-

specie da cui muove la pronuncia, il comodante si è visto respingere il ricorso ancora una volta, (cioè, dopo i primi due gradi, anche in sede di legittimità) sostanzialmente perchè le S.U. hanno ritenuto che le Corti di merito abbiano correttamente valutato che l'immobile era stato concesso in comodato perchè venisse usato quale «casa familiare», e perchè non era stato sufficientemente dimostrato che la scadenza del predetto comodato fosse individuata nel raggiungimento dell' indipendenza economica della prole.

II- Opponibilità Al Proprietario Comodante

L'argomento richiede una trattazione più ampia e se ne parlerà di seguito in modo più compiuto; in questa sede è per ragioni di completezza è opportuno farne un piccolo accenno.

L'assegnazione è opponibile al proprietario dell'immobile che prima dell'assegnazione stessa abbia dato l'immobile in comodato ai coniugi (esempio il genitore proprietario che in vista del matrimonio concede la casa in uso gratuito al figlio)

In tal caso, la giurisprudenza ritiene ormai pacificamente che il provvedimento di assegnazione resta comunque soggetto alla disciplina del titolo negoziale preesistente.

Ad esempio, nell'ipotesi del comodato, bisogna verificare se l'immobile era stato dato in comodato per essere destinato "a casa familiare".

Se ricorre tale destinazione a casa familiare, il proprietario non può chiedere la restituzione dell'immobile finché tale destinazione perdura (ossia finché all'interno continui ad abitarci il coniuge assegnatario insieme ai figli).

Se invece tale destinazione non ricorre o comunque viene meno successivamente, la casa dovrà essere restituita al proprietario. L'onere di dimostrare che il bene era destinato "a casa familiare" grava sul coniuge assegnatario che intende opporsi alla richiesta di rilascio del proprietario (Cassazione, sentenza del 20 aprile 2016, n. 7776).

In tema di assegnazione della casa coniugale

la Corte di Cassazione ha ritenuto che "L'opponibilità al terzo acquirente dell'assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi o di divorzio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 l. n. 898 del 1970, modificato dall'art. 11 l. n. 74 del 1987, in seguito alla trascrizione del relativo provvedimento, corrisponde al contenuto del preesistente titolo in base al quale i coniugi godevano dell'immobile, la cui natura rimane immutata; sicché, qualora il godimento trovi titolo in un contratto di comodato senza determinazione di tempo, il coniuge assegnatario dell'immobile è tenuto a restituirlo al comodante non appena questi lo richieda, ex art. 1810 c.c." (Cass. civ. Sez. III, 20/10/1997, n. 10258) - *in nota Cass. ord. N. 7007 del 17.3.17 - cass. ord. N. 3302 del 12.2.2018*

- Nota - Questione: la ricorrente, pur avendo visto accolto il proprio gravame, con accoglimento della domanda subordinata di riconoscimento del diritto ad abitare l'immobile nei limiti del novennio dalla data del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sostanzialmente addebita al giudice di non aver motivato in merito al mancato accoglimento della domanda principale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e, comunque, non oltre il suo 25^o anno di età ((OMISSIS));

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord. 17-03-2017, n. 7007) ritiene il motivo infondato poiché "la Corte d'appello, non solo si è pronunciata sul rigetto della domanda principale dell'appellante, ma ha adeguatamente motivato la propria decisione, attribuendo rilevanza, per un verso, all'ordine delle trascrizioni del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e dell'atto di compravendita di quest'ultima (tale che, ai sensi degli artt. 155 quater e 2644 c.c., il primo provvedimento, in quanto trascritto dopo l'atto di compravendita, è risultato non opponibile al terzo acquirente ai sensi del detto art. 155 quater) e, per altro verso, al rapporto di comodato della casa coniugale

esistente prima della separazione tra i coniugi, con un'applicazione delle sentenze a S.U. n. 11096/02 e n. 20448/14, favorevole al coniuge assegnatario della casa coniugale, già comodatario, anche nei rapporti con i terzi, in deroga alla regola generale dell'inopponibilità del comodato ai terzi (cfr. Cass. n. 664/16, secondo cui "il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato, atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa"); malgrado la C., secondo un'altra possibile interpretazione (per la quale cfr. Cass. n. 7776/16), nei rapporti con l'acquirente del bene, successore del comodante, avrebbe dovuto essere soccombente. Quest'ultima è stata peraltro la tesi seguita, nel caso di specie, dal Tribunale (che aveva dato ragione alla L.P.), ritenendo che l'introduzione dell'art. 155 quater c.c., con la L. n. 54 del 2006, avrebbe fatto venire meno le ragioni poste a fondamento della sentenza a S.U. n. 11096/02 e quindi il coniuge che non abbia trascritto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sarebbe equiparabile al comodatario nei rapporti con i terzi acquirenti del bene oggetto di comodato;

il giudice a quo ha disatteso siffatto orientamento interpretativo e, come detto, ha dato prevalenza alle ragioni del coniuge su quelle del terzo acquirente, sia pure nei limiti del novennio;

Cass. civ., sez. VI, ord. 12 febbraio 2018, n. 3302
"Il nucleo essenziale della "ratio decidendi" della sentenza impugnata va colto nell'accertamento in fatto, compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui indipendentemente dalla ipotizzata concessione dell'immobile in comodato gratuito al figlio al fine di utilizzo esclusivo dell'immobile per l'esercizio dell'attività commerciale - i genitori, avuto

riguardo allo svolgimento delle vicende familiari del figlio (matrimonio contratto il (Omissis); stipula nel 2000 del contratto di comodato predetto; trasferimento del nucleo familiare nell'immobile a far data dal 31.10.2001 - certificato di residenza anagrafica-; nascita della figlia nel 2005; permanenza ininterrotta della famiglia nell'immobile per circa dieci anni; protratta inerzia dei genitori-comodanti in relazione alla attuata modifica di fatto della destinazione d'uso dell'immobile da parte del figlio-comodatario e della sua famiglia) non potevano non avere avuto conoscenza della destinazione di fatto dell'immobile a residenza della famiglia, e del perdurare della situazione abitativa della famiglia nell'immobile concesso in comodato dai genitori al figlio: con la conseguenza che la protrazione per lungo tempo del diverso uso dell'immobile in - asserita - violazione degli originari patti contrattuali, essendo suscettibile di ingenerare un affidamento del comodatario nell'accettazione da parte dei comodanti della diversa destinazione del bene, imponeva a questi ultimi l'"onere di parlare", quanto meno contestando formalmente l'inadempimento della obbligazione ai sensi dell'art. 1804 c.c..

In assenza di qualsiasi iniziativa assunta dai comodanti per contestare il diverso uso dell'immobile e nel concorso delle circostanze di fatto sopra indicate, doveva inferirsi che gli stessi comodanti avessero inteso autorizzare tacitamente il comodatario ad immettere il coniuge e quindi la figlia nel godimento dell'immobile e che le originarie parti contraenti - genitori e figlio - avessero inteso, di comune accordo, modificare i precedenti accordi contrattuali concernenti l'"uso determinato" (per esigenze lavorative) cui l'immobile originariamente era stato destinato ex art. 1803 c.c., riconoscendo che lo stesso era, invece, diretto a soddisfare le esigenze della famiglia e dunque costitutiva "casa familiare", in tal senso deponendo in modo convergente anche la successiva assegnazione dell'immobile, in quanto "casa coniugale", alla coniuge affidataria della figlia minore, prevista nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 9.10.2006, nonché l'assenza di contestazioni od altre iniziative assunte, fino al 2013, dai genitori-comodanti, incompatibili con il

tacito assenso al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile (omissis).

Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 1803,1809,1810,337 sexies e 337 ter c.c., nonché della L. n. 898 del 1970, art. 6, ed inoltre il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sostengono i ricorrenti che il Giudice di merito avrebbe erroneamente rinvenuto nella sentenza del Tribunale di Torino in data 21.11.2013 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio una disposizione di assegnazione della casa coniugale alla S. K., che soltanto avrebbe potuto costituire titolo opponibile al comodante, in quanto il Giudice si era limitato soltanto a regolare l'affidamento congiunto "disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre".

Occorre premettere che il Giudice di appello dopo aver correttamente richiamati i principi affermati da questa Corte in ordine al diritto del coniuge separato, assegnatario della casa familiare, di continuare a godere dell'immobile in conformità alla destinazione d'uso abitativo e centro di interessi della famiglia prevista nel contratto di comodato, quanto all'assetto degli interessi familiari determinati a seguito della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili, ha poi affermato la persistenza del diritto al godimento dell'immobile, in quanto: a) la sentenza di divorzio non aveva travolto il titolo in forza del quale la S. utilizzava l'immobile, avendo ribadito che la figlia minore dovesse convivere con la madre, pur in affidamento congiunto ad entrambi i genitori; b) non era venuto meno il presupposto della convivenza ed il titolo che legittimava al godimento era da rinvenire nel contratto di comodato "nel quale ella, per (acta concludentia e per espressa determinazione del giudice della separazione, è subentrata al marito".

Tanto premesso **vale richiamare i principi fondamentali che regolano la materia, e che debbono trovare applicazione in relazione alla fattispecie concreta.**

Costituisce "jus receptum" dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento con il quale il Giudice della separazione o del divorzio dispone

l'assegnazione della casa coniugale - anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario - non investe il titolo negoziale che regolava la utilizzazione dell'immobile prima del dissolvimento della unità del nucleo familiare (Corte Cass., Sez. Un., Sentenza n. 13603 del 21/07/2004), alla stregua del quale continuano ad essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo soltanto a "concentrare" l'esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario (nella specie non contraente il comodato) a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare con riferimento al giudizio di separazione: deve ricomprendersi nell'abito di tale provvedimento anche la disposizione contemplata nell'accordo di definizione consensuale della separazione o del divorzio, intervenuto tra i coniugi con prole minore o maggiorenne incapace o portatore di gravi handicap o non autosufficiente senza colpa (art. 155, comma 4, introdotto dalla L. n. 151 del 1975; art. 155 quater c.c., comma 1, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54; art. 337 sexies c.p.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; con riferimento al giudizio di divorzio: L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74; art. 337 sexies c.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, artt. 7 e 55) a seguito di procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, atteso che ai sensi del comma 3 della medesima norma "l'accordo raggiunto... produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali...".

Ricevono, invece, una speciale disciplina legislativa le vicende della abitazione familiare relativa alle unioni civili, in presenza di minori: (L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 42-45) è volto a tutelare esclusivamente l'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 26/01/2006; id., Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007; id.,

Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 21/01/2011; id., Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011; id., Sez. 6, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016), sicché il provvedimento in questione implica l'accertamento che l'immobile si identifica con "il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare" (cfr. Corte Cass., Sez. Un., n. 13603/2004 cit.). Pertanto in difetto originario o sopravvenuto delle condizioni predette (1. esistenza di prole minorenni o maggiorenni che versa nelle particolari situazioni indicate e che risulti effettivamente convivente con l'assegnatario; 2. stabile abitazione dell'immobile da parte dell'assegnatario; 3. sussistenza di un preesistente titolo idoneo al godimento dell'immobile; 4. insussistenza di condizioni sopravvenute ostative alla assegnazione ex art. 337 sexies c.p.c., comma 1), il Giudice non può disporre o deve revocare il provvedimento di assegnazione dell'immobile del terzo (Corte Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 22/04/2002; id., Sez. 1, Sentenza n. 4753 del 28/03/2003; id., Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 14/02/2012; id., Sez. 3, Sentenza n. 14177 del 07/08/2012; id., Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015 che specifica chiaramente come la opponibilità del titolo di godimento ai terzi acquirenti è condizionata dalla perdurante efficacia del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il venir meno del quale "legittima il terzo acquirente dell'immobile... a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento").

Occorre rimarcare che, se il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare non è costitutivo di un nuovo diritto, tuttavia deve ritenersi elemento indispensabile in quanto presupposto di legittimazione affinché il coniuge (o l'ex coniuge) assegnatario della casa familiare che non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del

dominus (come nel caso di specie in cui la posizione di comodatario era rivestita dall'ex marito) possa continuare a godere dell'immobile "utendo iure" del titolare-comodatario, in quanto componente di quel "nucleo familiare" che deve considerarsi l'effettivo beneficiario dell'uso dell'immobile. In tal senso il contratto di comodato di "lunga durata", figura nella quale si iscrive il rapporto in questione caratterizzato dalla destinazione d'uso per le esigenze della famiglia, non può ritenersi scollegato dalle vicende del nucleo familiare - tanto nel momento fisiologico che in quello patologico della convivenza matrimoniale - così come accertate nel provvedimento giudiziale adottato dal Giudice nel procedimento di separazione o di divorzio, atteso che solo in seguito a tale provvedimento risultano verificate le condizioni legali che consentono l'assegnazione della casa familiare, in difetto delle quali cessa il presupposto che legittima l'assegnatario - che non era titolare di diritti sull'immobile - a permanere nel godimento del bene.

Occorre opportunamente distinguere, infatti, nell'ambito del medesimo contratto di comodato gratuito immobiliare, stipulato dalle parti per la destinazione del bene all'uso del nucleo familiare, **l'ipotesi in cui il rapporto si svolga in assenza di provvedimento giudiziale di assegnazione, da quella invece in cui cessata la convivenza di fatto tra i coniugi intervenga il provvedimento di assegnazione e sia escluso dal godimento dell'immobile il coniuge esclusivo titolare formale del contratto di comodato.**

Nel primo caso, infatti, la vicenda contrattuale si svolge interamente nell'ambito della esecuzione del rapporto tra le parti contraenti e, nel caso di separazione di fatto dei coniugi o di volontà del comodatario - pur convivente - di cessare anticipatamente il rapporto di durata l'altro coniuge non è legittimato ad ingerirsi nel rapporto contrattuale "inter alios" (rimanendo salva la facoltà del coniuge - che non è parte contraente - di agire con ricorso di separazione personale chiedendo la emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, ovvero, nel caso di condotta tale da porre in pericolo la stessa esigenza abitativa da as-

sicurare alla prole, instando per i provvedimenti di cui agli artt. 330,333 e 336 c.c.); nel secondo caso il comodatario è privato, invece, dei diritti derivanti dal contratto la cui attuazione è tuttavia ancora possibile, in quanto lo scopo di destinazione a casa familiare non può ritenersi cessato “se e solo se” sia stato accertato dal Giudice che sussistono e permangono le condizioni di asservimento dell’immobile all’uso della famiglia (nella componente ridotta risultante dalla separazione o dal divorzio).

Il provvedimento giudiziale ha l’effetto di “cristallizzare” il rapporto preesistente, da un lato, consentendo di qualificare “ex ante” come pregiudizievole alla famiglia, e quindi violativa degli obblighi di assistenza e solidarietà, l’eventuale condotta del coniuge escluso il quale - per motivi meramente conflittuali ed emulativi - si accordi con il comodante, stipulando un “contrarius actus”, per sciogliere anzitempo il rapporto di comodato, e dunque esponendo l’atto dispositivo del diritto di godimento all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’assegnatario, o all’azione di simulazione, ricorrendone i presupposti, o all’azione di nullità dell’atto di scioglimento del comodato per difetto di giustificazione causale; dall’altro non interferisce nei diritti del comodante, che rimangono regolati dal medesimo originario titolo negoziale che, in considerazione della destinazione d’uso alle esigenze del nucleo familiare, impressa dalle parti all’immobile, determinando in tal modo “per relationem” la durata del contratto, va ricondotto nello schema negoziale del comodato a tempo determinato ex artt. 1803 e 1809 c.c., che “è destinato a persistere o venire meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile”, ovvero alla sopravvivenza di un bisogno, serio, “imprevisto ed urgente” del comodante (cfr. in termini Corte Cass., Sez. Un., Sentenza n. 20448 del 29/09/2014; id., Sez. 3, Sentenza n. 20892 del 17/10/2016).

Tanto premesso la questione controversa non è, come sembrano prospettare i ricorrenti, l’“errore di diritto” commesso dalla Corte territoriale nell’aver riconosciuto alla S. in base alla semplice indicazione contenuta nella sentenza di divorzio della materiale collocazione abitativa della figlia

presso la madre, così escludendo qualsiasi rilevanza legittimante all’indispensabile provvedimento giudiziale di assegnazione (in violazione del principio secondo cui la sentenza di divorzio viene a caducare il precedente regime delle disposizioni relative ai rapporti familiari adottate nel corso della separazione personale: Corte Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 24/07/2000), quanto piuttosto la questione “in fatto” concernente l’errore - in ipotesi - commesso nella rilevazione delle statuizioni adottate con la sentenza 21.11.2013 del Tribunale di Torino che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, secondo i ricorrenti, non conterrebbe disposizioni in ordine alla assegnazione della casa coniugale, con ciò venendo ad essere contestata dai ricorrenti la attività della Corte territoriale attinente alla rilevazione ed interpretazione del contenuto delle statuizioni della sentenza divorzile.

Se tale è il vizio di legittimità sottoposto all’esame della Corte, pare evidente il difetto di specificità del motivo che ne rende inammissibile l’esame, atteso che, indipendentemente dalla applicabilità - ratione temporis - alla fattispecie della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, e non dell’art. 337 sexies c.c. (introdotto a decorrere dal 7.2.2014, giusta il D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 108, comma 1), emerge dal controricorso che il procedimento, iniziato con notifica del ricorso contenzioso L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 2, è stato trasformato dai coniugi in ricorso congiunto ex art. 4, comma 16, della medesima legge, avendo questi concordato alla udienza presidenziale in data 10.6.2013 le condizioni inerenti la prole e ed i rapporti economici, rinviando inoltre per relationem alle “altre condizioni di cui alla separazione consensuale” (controricorso pag. 10), sicché in difetto di ostensione da parte dei ricorrenti del testo completo della sentenza di divorzio e delle “altre condizioni” adottate nel regime di separazione personale dei coniugi, ove non successivamente modificate, non è consentito a questa Corte procedere alla verifica del dedotto errore di rilevazione, non potendo escludersi - in considerazione delle controdeduzioni della resistente - che, oltre alla proposizione, estrapolata dal testo della sentenza e riportata alla pag. 18 del ricorso, il

V - LA LOCAZIONE

Il contratto di locazione, è un contratto che si perfeziona con il consenso delle parti, e non necessita come nel caso del comodato della *datio rei*, dove la consegna del bene è essenziale ai fini del perfezionamento; è un contratto ad effetti obbligatori, difatti non nasce in capo al destinatario (conduttore) alcun diritto reale sul bene. La disciplina della locazione trova la sua regolamentazione nel cc agli artt. 1571-1614 e nelle leggi 392/78 ormai solo per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo e 431/98 per le locazioni ad uso abitativo.

Sulla necessità di forma scritta del contratto di locazione si richiama la sentenza Cass S.U. 18214/2015, che ne sancisce la necessità ai fini della validità del contratto.

Va comunque evidenziato che con la legge di stabilità del 2016, è stata introdotta una modifica al comma 6 dell'art. 13 L 431/98 che prevede che nei casi in cui il contratto di locazione non sia stato registrato, il conduttore può chiedere la riconduzione ai termini standard del contratto al Giudice il quale accertando l'esistenza del contratto, ne determina la durata ed il corrispettivo

Affrontiamo ora gli effetti della locazione rispetto al procedimento espropriativo che colpisce il bene oggetto della locazione.

Il contratto di locazione è opponibile al creditore procedente se è antecedente alla data del pignoramento (art. 2923 c.c. 1 comma).

La data certa è determinata dalla registrazione del contratto stesso, pertanto affinché la locazione sia opponibile, il contratto deve essere stato registrato antecedentemente al pignoramento

Naturalmente la pendenza della locazione non impedisce il diritto del creditore a procedere esecutivamente aggredendo il bene del debitore, ma comporta che lo ius possidendi dell'assegnatario del bene espropriato, non sia accompagnato dal possesso materiale

del bene per tutto il periodo della durata della locazione. In caso di mancanza di data certa, ma con possesso anteriore alla data del pignoramento, l'acquirente assegnatario dell'immobile è tenuto a rispettare esclusivamente il contratto per la durata delle locazioni a tempo indeterminato.

Nel caso di contratti di locazione ultranovennali, ove il contratto sia trascritto anteriormente alla data del pignoramento, sarà opponibile al creditore, ove non sia trascritto, è opponibile solo per il periodo di durata di un novennio dall'inizio del contratto e non per la data pattuita. Nel caso di contratti di locazione ultranovennali, ove il contratto sia trascritto anteriormente alla data del pignoramento, sarà opponibile al creditore, ove non sia trascritto, è opponibile solo per il periodo di durata di un novennio dall'inizio del contratto e non per la data pattuita.

Non è mai opponibile il contratto di locazione per valore vile.

Tribunale abbia potuto confermare - in difetto di revoca espressa che non viene neppure allegata dalle parti - le previgenti condizioni relative anche alla assegnazione della casa familiare.

La censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 difetta pertanto dei requisiti prescritti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e va dichiarata pertanto inammissibile.

Affrontiamo ora la problematica relativa al contratto di locazione stipulato successivamente alla iscrizione ipotecaria

Sull'opponibilità o meno del contratto di locazione stipulato dopo l'iscrizione ipotecaria ma antecedentemente al pignoramento la giurisprudenza è contrastante

La recente pronuncia della S.C. n 7776/2016 ha statuito la opponibilità al creditore ipotecario del contratto di locazione stipulato successivamente alla iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2923 c.c. in quanto la locazione non danneggerebbe il creditore ipotecario in

quanto bene produttivo di reddito

In totale contrasto con detto principio ordinanza del 5 giugno 2017, emessa dal Tribunale di Salerno.

Il provvedimento emesso nell'ambito di un'esecuzione immobiliare afferma la non irrilevanza della natura dei crediti azionati nelle procedure esecutive, si afferma quindi relativamente al **contratto di locazione, che, anche se con data certa anteriore al pignoramento, è sempre inopponibile al creditore ipotecario**, purché l'ipoteca sia stata iscritta in data anteriore alla locazione.

Nel provvedimento in esame, si dichiara che a prevalere rispetto alla previsione di cui all'art 2923, 1 comma c.c. (opponibilità all'acquirente aggiudicatario della locazione anteriore al pignoramento) è il disposto dell'art. 2812, comma 1, c.c. che, sancendo espressamente l'inopponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali parziari costituiti sull'immobile successivamente all'iscrizione dell'ipoteca, risulta applicabile anche ai diritti personali di godimento, atteso che gli stessi rappresentano situazioni giuridiche soggettive più circoscritte, alle quali, di conseguenza, l'ordinamento non può riservare una protezione maggiore di quella attribuita ai titolari dei diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione.

VI - FONDO PATRIMONIALE (ART. 167 C.C.)

È un istituto che ha per oggetto i rapporti patrimoniali fra i coniugi. L'attuale denominazione è frutto della riforma del diritto di famiglia del 1975 che ne ha modificato i contenuti dettando la sua attuale disciplina prevista negli art.li 161-167 c.c.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno dei coniugi, da entrambi o da un terzo che ha per oggetto un complesso di beni determinati che vengono destinati ai bisogni della famiglia. Possono essere conferiti al fondo patrimoniale solo i beni immobili, i mobili

registrati ed i titoli di credito. I beni costituiti in fondo patrimoniali sono vincolati: i frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia, l'amministrazione è compiuta secondo le regole della comunione legale, l'alienazione dei beni può compiersi solo con il consenso di entrambi i coniugi, e se vi sono figli, solo dietro autorizzazione del tribunale.

La costituzione di un fondo patrimoniale avviene per atto pubblico ed è soggetta sia all'annotazione nei pubblici registri dello stato civile ai sensi dell'art. 162 c.c. sia alla trascrizione nei registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c. relativa ai beni immobili.

Con la costituzione del **fondo patrimoniale**, i coniugi possono destinare una parte o la totalità dei loro beni ai **bisogni della famiglia**, con la finalità principale di vincolarli allo scopo e renderli impignorabili per debiti contratti per motivazioni diverse.

L'art. 170 c.c., infatti, prescrive che **i creditori di entrambi o di uno solo dei coniugi non possono sottoporre a pignoramento i beni del fondo**, a meno che non dimostrino che il debito è stato contratto allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia.

Ciò ha reso questo istituto uno strumento spesso usato al fine di sottrarre beni ad azioni esecutive, salvaguardando il patrimonio.

La legge prevede comunque ai creditori un rimedio ove lamentino di aver subito un danno dalla costituzione del fondo patrimoniale **esercitando l'azione "revocatoria", prevista all'art. 2901 c.c.**, al fine di far dichiarare inefficace, nei loro confronti il fondo così costituito.

L'art. 2929 bis c.c., prevede inoltre la possibilità, per il creditore leso nelle proprie ragioni di credito da un atto dispositivo a titolo gratuito (tra queste rientrano sicuramente la costituzione del fondo patrimoniale) di poter agire esecutivamente sui beni del debitore, senza dover prima esperire l'azione revocatoria.

La Suprema Corte già con **sentenza del 7 luglio 2009 n. 15862** ha indicato il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere

realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo; detto criterio non sarebbe nella natura delle obbligazioni ma dal fatto che genera l'esigenza di contrarre il debito e i bisogni della famiglia (**sentenza 434 del 28 aprile 2016**; Cass.31.5.2006 n.12998;1479/2006;5.6.2003 n.8991 e 18.7.2003 n.11230).

Il criterio identificativo dei crediti, dunque, non consisterebbe “nella natura delle obbligazioni”, ma – come rilevato più volte dalla giurisprudenza– nella relazione esistente tra il fatto che le genera e i bisogni familiari.

Per la Cassazione, allora, sono stati ritenuti debiti contratti per esigenze familiari, i debiti tributari per esercizio di attività imprenditoriale perché necessaria al potenziamento dell'attività lavorativa di un familiare conferente il fondo (**3738/15**) o per attività d'impresa (23876/15), gli oneri condominiali per un bene conferito al fondo (23163/14).

L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti contratti alle necessità della famiglia rientra nelle prerogative del Giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07).

La S.C. ha ritenuto invece di alcun rilievo l'indagine in ordine alla circostanza che il debito sia sorto antecedentemente o successivamente alla costituzione del fondo “ *in quanto l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria* (Cass. 3251/96, 4933/05)”.

Sul punto si è pronunciata la **sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9154 del 4 marzo 2016 che ha riconosciuto nell'istituzione del fondo patrimoniale il reato di fraudolenta sottrazione dei beni alla procedura di riscossione coattiva, ove metta in pericolo l'esito favorevole della procedura esattoriale.**

La S. C. ha chiarito che “*Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea a pregiudicare l'esecuzione coattiva e strumentale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario; con la conseguenza che il giudice, ove la difesa prospetti l'esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, deve motivare sul perché la segregazione patrimoniale rappresenta, nel caso di specie, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale*”.

Il reato, quindi, non sussisterebbe in tutti quei casi in cui il soggetto sia titolare di beni, non conferiti nel fondo sufficienti a garantire il debito erariale.

VII - ISCRIZIONE D'IPOTECA SUI BENI DEL FONDO

Una recente sentenza della **Corte di Cassazione, la n. 5631 del 7 marzo 2017, ha affermato la validità dell'iscrizione di ipoteca** effettuata dal creditore di un coniuge (o di entrambi i coniugi)) sui beni immobili costituiti in fondo patrimoniale con atto precedentemente trascritto.

La Suprema Corte ha infatti osservato che **gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria, disciplinata all'art. 2901 c.c., retroagiscono al momento della costituzione del fondo**, rendendo inefficace il fondo stesso nei confronti dei creditori che hanno agito in revocatoria.

Ciò comporta che **i beni ricompresi nel fondo devono ritenersi, nei confronti di quei creditori, liberi da vincoli**, per cui si considera legittima l'iscrizione d'ipoteca eseguita sui beni facenti parte del fondo patrimoniale regolarmente costituito.

La questione è comunque abbastanza con-

trovera in giurisprudenza e la problematica è sorta spesso in ordine ai debiti erariali.

Con la sentenza della **Corte di Cassazione n.3600/2016**, è stato sancito il principio in base al quale l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R 29 settembre 1973, n.602, art.77, può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata idonea, quindi, a impedire l'aggressione del fondo e dei suoi frutti, così come disposto dall'art. 170 c.c.

In senso conforme si erano già pronunciata la Corte con le pronunce n.5385/2013; n.3738/2015; n. 13622/2010 dove era stato statuito che l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, fosse applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria.

In particolare la sentenza n 5385/13 ha precisato che: *"l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità". (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 marzo 2013, n. 5385).*

Da quanto sopra si desume quindi che l'ipoteca può essere iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale, anche per debiti di natura tributaria, solo se essi sono inerenti ai bisogni della famiglia; al di fuori di detta previsione l'esecuzione o l'ipoteca (per analogia) devono considerarsi inammissibili ove il de-

bito sia sorto per scopi estranei alla famiglia (n.3600/16 e n.1652/16).

In senso del tutto difforme ha statuito le sentenze n. **19667/14** della S.C. dove viene affermato che *"L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R 29 settembre 1973, n.602, art.77, non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essere considerata un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria", facendo venir meno il principio di legittimità, secondo il quale l'ipoteca può essere considerata un "atto preordinato all'esecuzione". Questo diverso orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche nella sentenza n.15354/15 e più recentemente nella sentenza n.10794/16.*

Con la **sentenza Cass. del 25 maggio 2016, n. 10794**, la S.C. hanno statuito in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, ammettendo la possibilità per l'ente concessionario di procedere all'iscrizione ipotecaria sull'immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale.

Si è affermato infatti che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 del Dpr 602/1973 dovrebbe considerarsi un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria e non un atto dell'espropriazione forzata.

In particolare nella pronuncia si afferma che nonostante si sia a conoscenza di altri recenti precedenti della Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015) che hanno ritenuto applicabile l'**art. 170 c.c.** anche all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 – l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non abbia natura di atto funzionale all'esecuzione forzata, con la conseguenza che non è possibile classificare l'iscrizione de qua quale *"atto di esecuzione"*. Più precisamente, la Corte ha ribadito: *"(...) l'impossibilità del fatto che l'iscrizione dell'ipoteca possa essere considerata un atto dell'esecuzione forzata" e, sulla base di tale principio "[...] viene meno l'applicabilità dell'art. 170*

c.c. non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa.

Ne consegue, pertanto, che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. n.602/73 debba essere considerata un atto alternativo all'espropriazione forzata e quindi non suscettibile di applicazione es art. 170 c.c.⁽⁸⁾

- E tanto sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667 del 18/09/2014, con la quale si è escluso che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendo piuttosto la stessa essere considerata *“un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”*.

A questo punto non può non essere richiamata la Sentenza 9 novembre 2016, n. 22761

Con quest'ultima pronuncia, la Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimo-

niale alle condizioni indicate dall'**art. 170 c.c.**, sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia. Pertanto, il debitore sarà chiamato a provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito riscontrato nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Secondo la Corte, due sono, infatti, gli elementi fondamentali per considerare legittima l'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo istituito per la famiglia ai fini della riscossione del debito:

- la regolare costituzione del fondo;
- e il debito sorto per soddisfare le necessità della famiglia, *“da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenute dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”*.

Si auspica in un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite





CAPITOLO 2

Il procedimento esecutivo in danno del condominio

Autori

**avv. Giovanna cipriani avv. Concetta Nanni
avv. Angelo Riccitelli avv. Salvatore Spallino**

IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IN DANNO DEL CONDOMINIO

1. La natura delle obbligazioni condominiali –evoluzione giurisprudenziale.

La questione relativa alla natura delle obbligazioni condominiali ha costituito oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, tanto da giustificare la rimessione della questione al vaglio delle Sezioni Unite che, con la nota sentenza del 2008, hanno ritenuto si trattasse di obbligazioni di natura “intrinsecamente parziaria”, caratterizzata dalla contribuzione *pro-quota* (art. 1123 c.c.) sia nei rapporti interni che, in assenza di espressa previsione legislativa di solidarietà, nei rapporti esterni.

Secondo detta pronuncia: *“In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi—in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio — la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie”*¹.

Le conclusioni tratte dalla S.C., peraltro opposte alla corrente interpretativa allora prevalente, muovevano in particolare dall'assunto in base al quale la divisibilità della prestazione osterebbe alla solidarietà, stante la necessità di temperare la presunzione di solidarietà tra i condebitori previsto dall'art. 1294 cod. civ., con quello di cui all'art. 1314 cod. civ.,

sulla base del quale se più sono i debitori e l'obbligazione è divisibile, ciascuno è tenuto a pagare il debito nei limiti della propria quota. L'indirizzo indicato dalle Sezioni Unite non è tuttavia stato condiviso appieno dai giudici di merito, che in diverse occasioni hanno preferito riaffermare quello precedente, secondo cui le obbligazioni assunte dal condominio hanno invece natura solidale *“per cui ciascun condomino è tenuto verso i terzi all'adempimento per l'intero della prestazione dovuta, liberando con l'adempimento tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso”*².

In conseguenza della pronuncia delle Sezioni Unite, da una parte risultava rafforzata la tutela per i condomini virtuosi nei confronti dei debiti contratti dal Condominio, ma dall'altra si determinava un aggravamento dell'*iter* per il recupero del credito, giacché il creditore non aveva più la possibilità di agire nei confronti del condomino più solvibile, il quale a sua volta avrebbe dovuto successivamente rivalersi sugli altri.

Inoltre, spesso risultava difficoltoso ottenere i dati dei condomini e delle loro specifiche posizioni debitorie - indispensabili a proporre le singole azioni esecutive - dagli amministratori di condominio, restii a fornire i dati rilevanti dei singoli condomini per il timore di incorrere nella violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

I dubbi sulla liceità della comunicazione nei confronti di fornitori di beni e servizi condominiali di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale, sono stati fugati dal Garante per la protezione dei dati personali³, che ha chiarito come *“Anche a seguito della sentenza richiamata della Suprema Corte, non si ravvisa nella disciplina della protezione dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione. Infatti, il trattamento dei dati personali riferito ai singoli condomini può essere effettuato*

1 Cass. Civ., SS.UU., sentenza 8 aprile 2008, n. 9148

2 Corte Appello Roma, sentenza n. 2729 del 23 giugno 2010

dai fornitori di beni e servizi condominiali in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi di un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorchè di regola tramite l'amministratore, (art. 24 comma 1, lettera b del Codice) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.24 comma 1, lettera f) del Codice). In base ai principi di protezione dei dati personali le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei contratti di fornitori di beni e servizi, le rispettive quote millesimali, e, se del caso, le ulteriori informazioni eventualmente necessarie a determinare le somme individualmente dovute).".

L'orientamento fornito dal *dictum* delle Sezioni Unite, è stato tuttavia rimesso nuovamente in discussione con l'entrata in vigore dell'art. 63 disp. att. c.c.⁴, secondo cui *"l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi"* e, al comma 2, che *"i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini"*.

Il novellato art. 63 disp. att. c.c. ha di fatto delineato un sistema di *solidarietà c.d. temperata o attenuata*, in considerazione del fatto che la solidarietà non viene meno per il solo fatto che i soggetti sono obbligati secondo modalità differenti: anche in presenza del criterio della sussidiarietà, in caso di esecuzione negativa nei confronti del condomino moroso, chiunque può infatti essere chiamato a saldare il debito residuo, con conseguente venir meno della garanzia eretta dalle Sezioni Unite del 2008 a baluardo dei condomini adempienti.

Sottolinea attenta dottrina⁵ come, anche nel sistema così delineato, residuo comunque elementi di incertezza: per le obbligazioni di natura contrattuale, infatti, non è chiaro come, una volta "escussi" infruttuosamente i condomini morosi, il creditore debba agire nei confronti dei condomini virtuosi, se in solido o ciascuno per la sua quota parte; non è chiaro come il creditore della compagine debba procedere nel caso in cui il Condominio debitore non sia provvisto di amministratore, non potendo ricevere in tal caso alcun nominativo da parte dello stesso; di altrettanto dubbia soluzione è il caso in cui tutti i condomini risultino già morosi.

2. Escussione dei debiti condominiali sottesa alla riforma ex l. 220 /2014 sulla responsabilità parziaria dei debiti verso terzi soggetti creditori del condominio.

La riforma sul Condominio avvenuta con legge 220/2012 in combinata lettura con il novellato art. 63 disp. Att.c.c. e l'art. 1129 c.c. ha affermato il principio della parziarietà debitoria in capo ai singoli condomini nel pagamento dei propri debiti condominiali verso i terzi creditori sostituendo al vecchio principio della solidarietà passiva. Tale riforma ha modificato intanto l'obbligo da parte dell'Amministratore p.t. di tenere la lista con i dati aggiornati dei condomini morosi dall'altro le modalità con cui i creditori devono agire per recuperare quanto di loro spettanza ed infine la facoltà da parte dell'Amministratore della sospensione del condomino moroso dai servizi comuni;

Il criterio della parzialità del credito nei confronti dei singoli condomini opera quindi sempre in relazione alla loro natura millesimale.

3 Nota del 21 luglio 2008

4 Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici)

5 C. Sforza Fogliani, V. Nasini, *Obbligazioni Condominiali. Ripartizione spese. Recupero crediti*, edizione 2018

Questa nuova prospettiva non permette più al creditore del condomino di poter agire nei confronti un condomino qualunque ma deve attuare il procedimento di richiesta all'amministratore dell'elenco dei condomini morosi. È fatto altresì obbligo dell'amministratore di tenere sempre aggiornati, a pena della responsabilità professionale⁶, questi elenchi. Quindi solo dopo aver ricevuto quest'elenco da parte dell'amministratore il creditore condominiale potrà agire preliminarmente, ai sensi del 2 comma del nuovo art. 63 disp. Att. c.c., nei confronti di questi condomino/i (cfr. Sent.Cass. Civ. n° 9148/2008)..

Pertanto il creditore, ottenuto quest'elenco, procederà secondo il **principio della parzialità debitoria**, secondo il quale, gli oneri assunti nell'interesse del condominio devono essere attribuiti e richiesti ai singoli componenti in via proporzionale alle rispettive quote millesimali, (seguendo criteri al pari di quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 c.c. per le **obbligazioni ereditarie**). A questo punto il creditore dopo aver notificato il titolo esecutivo al condominio in persona dell'amministratore, laddove il condominio non dovesse pagare spontaneamente il creditore condominiale dovrà predisporre un numero di precetti pari al numero dei morosi ripartendo gli importi inseriti nel titolo avendo cura di imputarla secondo la quota millesimale, con l'unica avvertenza che i costi per l'atto di precetto saranno imputati a ciascuno per singola posizione (sulla base del tariffario ex . D.m. 207/2012 n 140). Nulla invece è mutato rispetto al nuovo atto di precetto che vede l'obbligo

dell'inserimento nello stesso della proposta facoltativa in alternativa, fatta al debitore, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. 2c. secondo il d.l. 83/2015, di ricorrere all'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, per porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento.

A questo punto si potrebbe obiettare che c'è un primo limite a questa procedura della parzialità; l'unicità del titolo, che ovviamente non incide nella fase di notifica dell'atto di precetto congiuntamente al titolo, che viene superato con la richiesta di un numero di copie autentiche pari al numero dei soggetti a cui è destinato il precetto, ma quanto nella fase di esecuzione dove il titolo in originale non può che essere speso per più di una procedura per volta. Ebbene la soluzione al problema della simultaneità di procedimenti esecutivi è la formulazione di un' istanza al Giudice delle Esecuzioni per l'autorizzazione al ritiro provvisorio del titolo dal procedimento in corso in modo da poterlo "spendere", così, nelle altre esecuzioni per la medesima posizione debitoria.

Orbene a questo punto si devono valutare le criticità ed i limiti della nuova disciplina:

Secondo le regole della nuova disciplina ai sensi della l. 220/2012, il principio non risulta applicabile in assoluto così come stabilito dalla cassazione sez. unite con sentenza n. 9148/08. I dubbi in concreto sono emersi in ragione del 2 comma dell'art. 63 disp. Att. c.c. che recita " *....i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini morosi.....*",

⁶ Giurisprudenza: Ordinanza emessa dal tribunale di Palermo in data 19.03.2014 con la quale il Tribunale ha obbligato l'amministratore a dichiarare i nominativi dei condomini morosi e condannato in via equitativa lo stesso al risarcimento del danno così come anche nella più recente sentenza resa dal tribunale di Genova n. 9804/2015 nella quale il giudice ha stabilito ancora la responsabilità dei danni patiti dal creditore per non aver ricevuto tempestivamente l'elenco dei condomini morosi affinché quest'ultimo potesse così come stabilito dall'art. 63 disp. att. c.c. procedere contro di essi . Tale principio finalizzato a preservare il patrimonio del condominio, è stato riconosciuto anche nella più recente sentenza n.1917/15 resa sempre dal tribunale di Genova nella quale si condannava oltre il convenuto condominio al pagamento della sorte e delle spese anche lo stesso amministratore al risarcimento del danno pari all'importo del credito azionato.

e dunque, se il tenore di questo comma fosse rispettato alla lettera, si rischierebbe di incorrere nell'impossibilità del recupero del credito anche verso i cd. condomini virtuosi. A tal proposito non contemplando una alternativa si rischierebbe seriamente di non recuperare il credito, creando un mostro giuridico *"in favor debitoris"*

Il Giudice di legittimità con la sentenza n. 9148/08 ha ampliato le vedute del legislatore smentendo le preclusioni di cui sopra e stabilendo che solo in caso di insolvenza da parte dei condomini morosi, a seguito di tutti i tentativi di recupero infruttuosi, sussiste la possibilità per il creditore di agire nei confronti dei condomini virtuosi i quali risponderanno sempre pro quota del debito dei morosi (insolventi) salvo poi la possibilità futura di regresso nei loro confronti. In tal modo il **condomino virtuoso** assume una funzione di garanzia secondaria parziale assimilabile alla figura di cui all'art. 1944 c.c. di fideiussore obbligato in solido al pagamento del debito originario.

Tale aggravio economico per i condomini virtuosi trova giustificazione in ragione di quanto già detto ovvero che solo in caso di irrecoverabilità del credito dai morosi il creditore può indirizzare l'azione nei confronti dei "fideiussori" (condomini virtuosi) nell'ambito di una solidarietà passiva residuale, così come potrà anche esercitare l'azione nei confronti del conto condominiale dato che le somme giacenti sono state depositate dai fideiussori stessi e che oltretutto tale è soggetto al principio di confusione di cassa per il quale non si tiene conto del vincolo per cui le somme stesse erano state destinate. Inoltre è da considerare che le somme una volta incassate nel conto condominiale prescindendo

da chi le ha depositate, divengono di appartenenza dell'ente di gestione e visto il legame dei condomini morosi all'ente, per il quale hanno contratto obbligazioni, quest'ultimo è tenuto al pagamento dei loro debiti salvo poi la futura azione di regresso⁷.

Quindi al creditore condominiale è lasciata l'alternativa di valutare in via preventiva e/o sussidiaria anche di procedere al pignoramento del conto corrente condominiale⁸.

In conclusione la riforma sul condominio con l'introduzione della parziarietà debitoria ha garantito al creditore maggiori possibilità di recupero nei confronti del condominio ma ciò che emerge *ictu oculi* è la lunghezza e la maggior articolazione della procedura.

3. L'esecuzione contro i singoli condomini morosi.

La giurisprudenza di legittimità ha enucleato una serie di principi cui il creditore è tenuto ad uniformarsi nel caso debba agire contro i singoli condomini morosi:

1) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (**Ord. 8150/2017**).

Il principio sotteso alla decisione è stato ravvisato nel fatto che il condominio rappresenta un centro di interessi differente rispetto ai singoli condomini, sebbene non abbia un'autonomia patrimoniale perfetta, sicché il condomino contro il quale si voglia agire esecutivamente, deve essere messo a conoscenza del titolo esecutivo (art. 474 cpc) in modo che pos-

7 Trib. Reggio Emilia, ord.15.05.14; Trib. Milano ord. 27.05.14; Trib. Brescia Ord. 30.05.14; Trib. Pescara Ord. 27.03-2.04.14; Trib. Catania Ord. 26.05.14;

8 Come si evince da diversa e ripetuta giurisprudenza di merito(Trib. Reggio Emilia, ord.15.05.14; Trib. Milano ord. 27.05.14; Trib. Brescia Ord. 30.05.14; Trib. Pescara Ord. 27.03-2.04.14; Trib. Catania Ord. 26.05.14).

sa eventualmente adempiere spontaneamente come stabilito dall'art. 480 cpc. In caso contrario l'atto di precetto potrà essere dichiarato nullo a seguito di opposizione del condomino.

2) l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore precedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiarato inefficace per l'intero, mentre, nel secondo caso è lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, ed in mancanza l'opposizione non può essere accolta (**Cass., Sez.3^a, Sentenza 29.09.2017, n. 22586**)

4. Obblighi dell'amministratore di condominio e azioni a tutela dei creditori.

L'art 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, così come modificato dalla legge n. 220/2012 di riforma del Condominio, al comma 1 dispone che l'amministratore condominiale "è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".

Quello che prima della riforma poteva considerarsi una possibilità, ora diventa, quindi un obbligo per l'amministratore che andrà da questi adempiuto ogni qualvolta i creditori ne facciano esplicita richiesta.

Dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9148/2008, che

ha riaffermato il criterio della responsabilità parziale dei condòmini verso i terzi per le obbligazioni assunte dal Condominio, è disceso, infatti, il principio, attenuato dalla legge di riforma del Condominio, secondo cui il creditore potrà agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti dopo aver tentato, infruttuosamente, di recuperare dai condòmini morosi.

Per tale ragione è interesse dei creditori conoscere non solo i dati dei singoli condòmini morosi ma anche l'indicazione del debito pro-quota relativamente all'oggetto del credito.

Parte della giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento, ord. 21.03.2018) si è espressa nel senso di ritenere necessaria non solo la comunicazione dei condòmini morosi rispetto al credito vantato, ma anche l'indicazione dei dati anagrafici di tutti i condòmini, e quindi anche di quelli virtuosi, tenuto conto che questi possono comunque essere escussi "in seconda battuta".

E comunque va considerato che, fintantoché l'assemblea condominiale non abbia approvato i crediti mediante delibera, teoricamente non risultano morosi (Trib. Napoli n. 4692/2018).

Con ordinanza del 16.11.2015 il Tribunale di Tivoli ha ribadito, invece, che l'obbligo dell'amministratore è quello di comunicare ai creditori i dati dei soli condòmini morosi in relazione ai singoli crediti azionati dal creditore istante. Dello stesso avviso il Tribunale di Massa che con ordinanza del 5.01.2018, emessa a seguito di ricorso ex art. 702 bis cpc, riteneva che "l'obbligo della relativa comunicazione sia posto in capo all'amministratore da espressa previsione di legge (art. 63 disp.att. c.c.) e che pertanto costui debba comunicare al creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento delle rispettive quote del credito per il quale l'informazione è richiesta".

Se l'amministratore, nonostante le ripetute richieste, non fornisce l'elenco dei condòmini morosi ai creditori, che ne abbiano fatto richiesta, quest'ultimi possono agire in giu-

dizio per ottenere un provvedimento di condanna del Condominio a comunicare loro i nominativi di coloro che non sono in regola con i pagamenti degli oneri condominiali.

L'azione si propone mediante il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc con il quale il creditore propone istanza al Giudice per ottenere la condanna del Condominio alla comunicazione dei nominativi e dei dati dei condòmini morosi, nonché delle rispettive quote dovute al creditore sulla base della percentuale dei millesimi di proprietà, con l'indicazione delle generalità e delle quote millesimali di ciascun obbligato.

Contestualmente a detta istanza, il creditore precedente può proporre, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, domanda di condanna del Condominio convenuto al pagamento di una somma di denaro per il danno da ritardo ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La giurisprudenza di merito, però, non è univoca nell'individuare il soggetto destinatario delle istanze di condanna.

Se da una parte vi è chi ritiene senz'altro re-

sponsabile il Condominio, in persona del legale rappresentante pro-tempore (Trib. Roma ord. 01.02.2017; Trib. Massa ord. 05.01.2018), dall'altra invece vi è chi detta responsabilità la riconosce in capo all'amministratore che non abbia correttamente adempiuto alla richiesta formulata dal creditore. In tale senso si è espresso il Tribunale di Catania con ordinanza del 16.01.2018 che, richiamando le pronunce del Tribunale di

Napoli del 01.02.2017 e 05.09.2016, ha ritenuto che *"la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condòmini morosi, ai sensi dell'art. 63, c. 1 disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore"*, con la conseguenza che andrà dichiarata la carenza di legittimazione passiva (o più correttamente di titolarità passiva del rapporto controverso) del Condominio ogni qualvolta questi sia stato convenuto in giudizio.

In appendice la giurisprudenza del Tribunale di Velletri.





CAPITOLO 3

Il reato di stalking

Autori

**avv. Daria Bonifazi avv. Massimo Ionà
dott. Serena Marcoccia avv. Sandro Sciattel**



STRUTTURA DELL'ART. 612 BIS C.P.C.

Ratio della norma

Il delitto di atti persecutori è stato introdotto dal legislatore italiano per dare una risposta sanzionatoria ad un fenomeno in grande crescita nella realtà sociale italiana.

Antecedentemente alla novella del 2009 le ipotesi di stalking erano punite attraverso differenti fattispecie tipizzate all'interno del codice penale, quali la molestia, l'ingiuria, la violenza privata, le lesioni, purché presentassero gli elementi tipici dei reati.

Al riguardo il decreto legge 11 del 23 febbraio 2009 convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009 ha inserito nel tessuto del c.p. l'art. 612 bis c.p.

La normativa è stata poi aggiornata con l'emanazione del D.L. 1.7.2013 N. 78, convertito con modificazioni dalla L. 9.8. 2013 e soprattutto con l'emanazione del D.L. 14.08.2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L.15.10.2013 n. 119.

Come già anticipato il reato di stalking è quindi inserito nel nostro ordinamento, come reato di atti persecutori.

L'art. 612 bis cp sancisce che:

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ov-

vero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il reato è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”

Il reato è caratterizzato da una condotta tipica costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie posta in essere dallo stalker.

Il legislatore ha voluto tutelare il bene giuridico della incolumità individuale nella ipotesi in cui tali minacce provochino la messa in pericolo della integrità psico fisica del soggetto offeso.

Elemento oggettivo

L'elemento oggettivo del reato di stalking è rappresentato dalla reiterazione delle condotte persecutorie, idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, determinando un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata al medesimo da relazione affettiva, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita.

In particolare, l'evento dovrà essere desunto da una ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo imminente; mentre, l'evento alternativo consistente nel “grave stato di ansia o di paura” andrà identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione, da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, che deve essere grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico psicologica.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza **14462 /2017 del 24.03.2017** si è espressa esa-

minando il reato di stalking e specificando che, affinché si possa configurare la fattispecie di reato deve necessariamente verificarsi l'evento, che gli atti persecutori debbano essere idonei a ledere la capacità della vittima di autodeterminarsi e pertanto cagionare alla stessa uno stato di ansia e timore alterando le abitudini di vita. Ovviamente, proseguono i Giudici, il fatto che vi sia una specifica ipotesi che in un certo qual modo classifica questa tipologia di reato non vuole dire allo stesso tempo che nell'ipotesi che venga meno il reato di stalking non si possa invece verificare qualche altra azione penalmente rilevante come le condotte moleste o minacciose.

Non risulta necessario che si verifichi un danno alla salute sotto il profilo del cd. Danno biologico, bensì risulta sufficiente che si verifichi una alterazione del normale equilibrio psichico – fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia. La Suprema Corte con la decisione del **9 maggio 2012 n. 24135**, ha precisato che in tema di atti persecutori, la prova dello stato di ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante.

Pronunce meno recenti, sempre della Corte (sentenza del **26 luglio 2011 n. 29762**) hanno invece evidenziato che il delitto di stalking è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo. Pertanto ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Condotte

Per quanto attiene al contenuto delle condotte, è ancora una volta la giurisprudenza a risolvere qualche dubbio, indicando come atti persecutori che possono essere idonei ad

integrare il delitto di stalking non solamente quei comportamenti che richiedono la presenza fisica dello stalker, bensì anche quei comportamenti che non necessitano della sua presenza diretta, come le telefonate o gli sms frequenti, le condotte sui vari social network oppure il danneggiamento di cose della vittima.

Tornando alla sentenza **14462 /17** si evidenzia che la Suprema Corte ha stabilito che per poter essere tale e considerato penalmente rilevante, lo stalking deve cagionare nella vittima conseguenze psicologiche almeno riconducibili ad uno stato di ansia. Se pertanto non vi è uno stato ansioso, od un timore per la propria incolumità, non si configura il reato de quo.

La **Corte d'Appello di Milano, sezione V penale**, con sentenza del **14 dicembre del 2011** depositata in data 13 gennaio 2012, ha sottolineato che il delitto di atti persecutori va qualificato come fattispecie causale, caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo si traduce nel solo dolo generico, ovvero nella sola volontà di porre in essere delle condotte di minaccia o comunque di molestia (attuare volontariamente).

Non è per questo necessaria la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere. In altri termini, per poter costituire elemento soggettivo del reato di stalking sono sufficienti coscienza e volontà delle singole condotte nonché la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti condotte formando una serie di comportamenti offensivi. Ancora la Cassazione con decisione del **15 maggio 2013 n. 20993** ha evidenziato che al fine di configurare il reato non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, bensì la consapevolezza, nello

sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ognuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.

QUESTIONI DI PROCEDIBILITÀ

Secondo quanto previsto dall'art. 612 bis, u.c., c.p., la regola è che il reato sia procedibile a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi, analogamente al maggior termine previsto per i reati di violenza sessuale. Secondo la Suprema Corte, tale termine decorre dalla consumazione del reato che si ha con l'alterazione delle proprie abitudini di vita o con un perdurante stato di ansia e di paura (eventi danno) o nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (evento pericolo) (Cass. Pen. N.17082/2015).

La remissione della querela può essere soltanto processuale e comunque è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi indicati nell'art. 612, 2 co. C.p., ossia in caso di minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p. (con armi o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale procedere d'ufficio. In relazione a tale ultima ipotesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'art. 612 bis c.p., u.c., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso materiale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale e ciò ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio

comporti necessariamente l'accertamento di quello perseguibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 9952/18).

Inoltre il comma quarto dell'art. 8 del decreto legge n. 11/2009 dispone che "Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo". La querela può estendere la propria efficacia anche a condotte pregresse nonostante sia trascorso un termine maggiore dei sei mesi previsto per la sua proposizione. Infatti, il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poichè, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato (Cass. Pen. Sez. V, 21 dicembre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1930).

CASI PARTICOLARI

Procedibilità in caso di atti persecutori commessi da soggetto ammonito da Questore. Il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. è procedibile d'ufficio qualora legato da connessione con quello, parimente perseguibile d'ufficio, di atti persecutori commessi da soggetto ammonito ai sensi dell'art. 8 del D.L.n. 11 del 23 febbraio 2009, a nulla incidendo sul regime della procedibilità, la circostanza che tale ammonimento sia impartito direttamente dal questore o dalla Polizia giudiziaria all'uopo delegata e che la delega sia disposta per ogni singolo provvedimento

e portata a conoscenza dell'interessato. (Cass. Pen. Sez. III sent. 30644/2016).

Omicidio ed aggravante della commissione del reato da parte dell'autore di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa.

In tema di omicidio, l'aggravante di cui all'art. 576 co. I n. 5, 1 c.p., e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell'imputato per detto reato. (Cass. Pen. Sez. I sent. 4133/2015)

Momento di realizzazione della condotta tipica anche ai fini della procedibilità
Il reato di atti persecutori, configurando un'ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi del quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della procedibilità (Cass. Pen. Sent. N. 12509/2015. Fattispecie in cui la Corte ha individuato il dies a quo per la proposizione della querela nella richiesta di ammonimento del questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi, ritenendo, conseguentemente, tardiva la querela presentata oltre sei mesi dopo, ancorché in epoca successiva ad un ulteriore episodio che, in quanto intervenuto a notevole distanza di tempo dalla precedente serie integrante il reato, doveva considerarsi come un nuovo fatto isolato privo di rilevanza penale).

Connessione con il delitto di lesioni aggravato ai sensi dell'art. 576, comma I, n. 5.1 c.p.-Procedibilità d'ufficio.

È procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612 bis, ultimo comma c.p., il reato di atti persecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576 comma primo, n. 5.1 c.p., per essere stato il fatto commesso da parte dell'autore del reato di atti persecutori nei

confronti della medesima persona offesa. (Cass. Pen. Sez. V sent. N. 11409/2015)

Irrevocabilità della querela

È irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia realizzata con minacce reiterate gravi.(Cass. Pen. Sez. V sent. 2299/2015.

GLI ATTI PERSECUTORI QUALE PRESUPPOSTO PER LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.

Gli atti persecutori sono stati oggetto di un intervento normativo nel quadro della prevenzione dei reati: i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612 bis C.P. sono inclusi tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione, ex art. 4, I comma, lett. i ter) d.lgs. 159/2011 La legge 7 ottobre 2017, n. 16122, nell'apportare numerose modifiche al codice antimafia, ne ha esteso l'applicabilità anche a soggetti rispetto ai quali ricorrono indizi di un reato che si presenta come eccentrico rispetto al nucleo della legislazione antimafia. La connotazione pubblicistica del bene giuridico tutelato dai reati per i quali è ammessa l'applicazione delle misure di prevenzione, è accostata all'integrità psichica della vittima degli atti persecutori.

Il soggetto indiziato della commissione del reato, pertanto, può essere raggiunto da un foglio di via obbligatorio, ex art. 2, oppure da un avviso orale, ex art. 3, o dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente con divieto od obbligo di soggiorno, ex art. 6. Nell'ottica dell'inasprimento delle modalità applicative, è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti elettronici di controllo, ai sensi dell'art. 275 bis C.P.P.; tale modifica normativa suscita perplessità, in quanto nel caso degli atti persecutori si è in presenza di un elemento di incertezza ulteriore rispetto ai presupposti delle misure di prevenzione, dettato dai rilievi concernenti la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 612 bis C.P., con particolare

riguardo all'ampia discrezionalità del giudice nella decisione in merito all'accertamento degli elementi costitutivi (fondatezza del timore del soggetto passivo, stato di ansia o di paura, o rilevanza dell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa).

Il reato di atti persecutori, seppur introdotto con la legge istitutiva della misura del divieto di avvicinamento, può essere fronteggiato con diversi strumenti: si pensi alla distanza, in ordine all'afflittività, che vi può essere tra la misura dell'ammonimento ed il provvedimento della custodia cautelare (sia nella forma degli arresti domiciliari, sia della custodia in carcere); quest'ultima misura cautelare - la più grave - è applicabile in relazione alla natura ed alle esigenze cautelari da soddisfare ogni qualvolta ogni altra misura risulti inadeguata, ai sensi dell'art. 275 C.P.P.

L'art. 8 del decreto legge n. 92/2014, convertito con modifiche in legge n. 117/2014, ha ridotto le possibilità di attuazione della misura custodiale cautelare.

Diversamente da quanto stabilito nel testo originario, il comma II bis dell'art. 275 C.P.P. inserisce il reato di stalking tra quelli che derogano alla disposizione: quindi, nel rispetto degli altri parametri richiesti, per il delitto in oggetto, quando ad esempio la misura del divieto di avvicinamento, di cui all'art. 282 ter C.P.P. - che è quella più rispondente alle esigenze di tutela della vittima - risulti inappropriata al caso concreto, permane la previsione della custodia cautelare anche a fronte delle più recenti modifiche. Anche laddove la situazione sia tale da richiedere l'applicazione di misure più restrittive della libertà del destinatario del provvedimento, il giudice dovrà adeguare la misura tenendo conto della specificità delle circostanze. In relazione alle prescrizioni che devono essere il più possibile dettagliate, i giudici della Corte di Cassazione (con sentenza **Cass. pen., Sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 4064**) sono arrivati ad estendere il divieto di comunicazione, connesso alla misura custodiale, per il delitto di

stalking, alle comunicazioni tramite internet sul sito Facebook.

A. L'allontanamento Dalla Casa Familiare, Ex Art. 282 Bis C.p.p.

L'allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare personale introdotta nel codice di procedura penale dall'art. 1 della legge 4 aprile 2001, n. 154; la collocazione di questo istituto - all'interno del capo II (misure coercitive) del Titolo I (misure cautelari personali) del Libro IV (misure cautelari) - ha dato vita ad una nuova disposizione: si tratta dell'art. 282 bis C.P.P.

Inoltre, con la legge n. 154/2001 recante «Misurare contro la violenza nelle relazioni familiari», il legislatore ha previsto nuovi strumenti di tutela dalle violenze e dai maltrattamenti in famiglia. Come si evince dai lavori parlamentari della legge del 2001, con l'introduzione nel sistema cautelare dell'art. 282 bis C.P.P., si era tentato di creare uno strumento capace di intervenire su una realtà che presentava situazioni urgenti, determinate da comportamenti di aggressione, violenza ed abuso, commessi ai danni del componente più debole sul piano fisico, psicologico ed economico del nucleo familiare, fornendo anche, ove possibile, un aiuto efficace per la ricomposizione della conflittualità familiare esplosa.

Tra i punti di forza di questa nuova norma, vi è l'equiparazione tra il "convivente" ed il "coniuge", seguendo il principio della tutela dell'individuo e nel contesto familiare, ma allo stesso tempo è previsto che anche i figli possono essere oggetto della misura; la normativa in commento ha, inoltre, finalità protettive del familiare più debole ed opera sia nel rapporto "verticale" tra genitori e figli, sia nel rapporto "orizzontale" della coppia.

I presupposti per l'adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare da parte del giudice competente, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 291 e ss. C.P.P., sono quelli previsti per tutte le misure cautelari personali, di cui agli artt.

273, 274 e 275 C.P.P. Anche per ciò che concerne la dinamica procedurale, questa misura non ha particolari specificità, in quanto il pubblico ministero è titolare esclusivo dell'iniziativa cautelare, mentre il giudice è depositario della potestà decisoria.

Inalterate, rispetto alle altre misure coercitive, sono sia l'efficacia del provvedimento, che decorre dall'inizio della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 308 C.P.P., o dal momento della notificazione dell'ordinanza, a norma dell'art. 293 C.P.P., che disciplina gli adempimenti esecutivi, sia in base all'art. 308 C.P.P. la durata della misura cautelare, che può essere prevista per un tempo pari al doppio dei corrispondenti termini relativi alla custodia cautelare, codificati all'art. 303 C.P.P. Dall'esecuzione o notificazione dell'ordinanza decorrono i dieci giorni entro cui, ai sensi dell'art. 294 C.P.P., deve essere interrogato il destinatario della misura cautelare, a pena di decadenza del provvedimento.

Circa i presupposti per l'applicabilità della misura in esame, è importante sottolineare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 C.P.P.; è necessaria la correlazione della misura cautelare con un fatto-reato: la tutela penale è caratterizzata da una finalità repressiva verso una condotta, attiva o omissiva, che integra gli estremi di un reato, consumato o tentato, per il quale sono stati acquisiti dall'organo requirente gravi indizi di colpevolezza a carico dell'autore (o presunto tale).

Infine, guardando ai presupposti della misura, si deve constatare che tra le esigenze cautelari, di cui all'art. 274 C.P.P., il *periculum* maggiormente ravvisato nei casi di violenza domestica è quello contemplato alla lett. c), ossia di evitare una possibile reiterazione della condotta criminosa; quest'esigenza cautelare ricorre molto frequentemente, al punto da esser definita "propria" dei casi di violenza domestica, pur potendo riscontrarsi la necessità di adottare la misura per fini probatori di cui all'art. 273 lett. a) C.P.

Con la misura cautelare dell'allontanamento

dalla casa familiare, il giudice ordina all'imputato di "lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi più rientro". La formula utilizzata è simile a quella del divieto di dimora, ai sensi dell'art. 283, I comma, C.P.P.; ciò perché la volontà di non riacchiudere nel concetto di "dimora" solo quello di "casa familiare" e di creare una misura specifica, ha lo scopo di garantire una maggior tutela. L'effettiva protezione della vittima degli abusi domestici non poteva limitarsi alla "dimora" senza tener di conto di altri luoghi, previsti dall'art. 282 bis, II comma, C.P.P., come quello di lavoro, il domicilio della famiglia di origine e dei prossimi congiunti, e, in generale, determinati posti abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nello specifico nei confronti dell'autore della violenza domestica sono esperibili: misure coercitive (come l'ordine di allontanamento e l'ordine di lasciare immediatamente la casa familiare), misure interdittive (quali il divieto di far rientro nella casa familiare o di accedervi senza autorizzazione del giudice e il divieto di avvicinarsi a luoghi tassativamente indicati dal II comma) ed, infine, misure accessorie patrimoniali (come l'ingiunzione di pagamento di un assegno periodico in favore dei conviventi che, per effetto della misura, rimangano privi di mezzi adeguati).

Per espresso dettato normativo, l'art. 282 bis, I comma, C.P.P. prevede due disposizioni alternative e disgiunte tra loro, cosicché si abbia l'interruzione di una convivenza ancora in atto oppure si impedisca il ripristino di una coabitazione già cessata contro la volontà della persona offesa. Riguardo i presupposti per l'adozione della misura, si segnalano: Cass. pen. Sez. V Sent., 30/09/2015, n. 4301 (rv. 265621) "In tema di atti persecutori, è legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter cod. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione crimino-

sa. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bologna, 15/06/2015)” FONTI CED Cassazione, 2016; Cass. pen. Sez. V, 24/09/2014, n. 48391: “Le ragioni di protezione della vittima non devono forzare il quadro delittuoso. Ai fini della valutazione (non tanto della responsabilità penale per il delitto p.p. dall’art. 612 c.p., quanto invece) dell’applicazione degli strumenti cautelari, la forzatura della configurazione del reato di atti persecutori attraverso un solo episodio seppur grave, scollegato dai precedenti fatti di diversa natura, non permettono al giudicante di accogliere le ragioni di tutela della vittima in sede penale. Sono le norme di ordine civilistico altrettanto tutelanti a cui si dovrebbe ricorrere su impulso della vittima stessa che vi può accedere anche senza l’ausilio dell’avvocato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 342-bis e 342-ter c.c. Ordini di protezione che oltre alla necessaria e cardine previsione di cessazione della condotta pregiudizievole può estendersi sino all’ordine di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima [v. Trib. Milano, Sez. IX. civile, 19 giugno 2012, R.G. 43088/12 inedita - Deve ritenersi che in caso di separazione di fatto tra coniugi, l’ordine di protezione possa non tanto prevedere l’allontanamento dalla casa coniugale quanto, piuttosto l’ordine di non frequentarla essendo, come nel caso di specie, tale luogo frequentato (abitato) dalla ricorrente; v. anche Trib. Bari-Monopoli, 21 ottobre 2010, www.lastampa.it - Affinché gli ordini di protezione possano essere emanati non è necessario che sia ancora sussistente la convivenza tra il soggetto destinatario passivo dell’ordine di protezione e la persona o le persone che si intendono tutelare. L’ordine di protezione, quindi, può essere emanato anche se, per effetto della separazione personale intervenuta fra i coniugi, sia da tempo cessata la convivenza tra gli stessi, essendo il provvedimento diretto a prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali]. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 nota di ZANASI; Cass. pen. Sez. V, 23/04/2014, n.

37448: “Nell’economia della molteplicità di condotte poste in essere dall’imputato nei confronti delle persone offese (con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività), è irrilevante l’archiviazione del procedimento per minacce nei confronti di una parte offesa perché il comportamento “persecutorio” va valutato nella sua articolazione complessiva, tant’è che condotte in sé non punibili autonomamente potrebbero invece presentarsi rilevanti ai fini dell’integrazione del reato di cui all’ art. 612-bis c.p., così come ai fini dell’emissione della misura cautelare dell’allontanamento.”

FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 nota di ZANASI.

B. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 Ter C.P.P.

Contestualmente all’introduzione dell’art. 612 bis C.P., per assicurare un’adeguata protezione alla vittima del reato, il legislatore (con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (art. 9, lett. a), convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38, rubricata «Violenza sessuale») ha ampliato il catalogo delle misure cautelari coercitive, inserendo la misura del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», disciplinato dall’art. 282 ter C.P.P.

Il divieto ha molteplici finalità, tra cui quella di proteggere l’imputato dalla possibile reazione dei prossimi congiunti della persona offesa e quella di proteggere la persona offesa in pendenza del procedimento a carico dell’imputato libero. L’adozione di questa misura cautelare deve essere comunicata alla persona offesa (art. 282 quater C.P.P.«Obblighi di comunicazione») sia al fine di far segnalare eventuali violazioni, sia perché sia percepita come la prima risposta dello Stato alla domanda di giustizia.

Con questa norma entra nell’ordinamento penale una nuova misura cautelare che si articola dal punto di vista oggettivo, in un duplice contenuto:

- 1- al I comma è prevista la prescrizione *«di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa»*
- 2- al II comma è previsto che *«qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva alla medesima, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone»*.

Infine, i commi III e IV vietano all'imputato di *«comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con le persone di cui ai commi I e II»*, con le prescrizioni delle modalità e delle limitazioni imposte dal giudice, qualora la frequentazione dei luoghi tra i predetti soggetti sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative.

La Corte di Cassazione (**Cass. pen., Sez. V., 11 aprile 2012, n. 13568**, confermata con la sentenza della medesima sezione del **19 luglio 2016, n. 30926**) ha affermato che l'art. 282 ter C.P.P. ha la stessa finalità di cautela di quella prevista dall'art. 282 bis C.P.P., con lo scopo di rendere la tutela più efficace in determinate situazioni: è proprio per questo motivo che la disposizione è stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori.

Il riferimento al divieto di avvicinamento non solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa, esprime una scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo; infatti, la norma esprime una scelta di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa lo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali. L'originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa rimane significativa

nel caso in cui le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo d'azione che esuli dai luoghi in cui la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità, quali quelli indicati dall'art. 282 bis C.P.P. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza.

Al contrario, laddove, la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia le caratteristiche della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa (e non i luoghi da essa frequentati) come riferimento centrale del divieto di avvicinamento; in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima dal momento che la dimensione essenziale della misura è il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana, ovunque essa si svolga. In questa prospettiva, la predeterminazione dei luoghi sarebbe dissonante con le finalità della misura in quanto si porrebbe come un'ingiustificata limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa. A ciò, devono aggiungersi altri due presupposti: innanzitutto la limitazione delle libertà fondamentali dell'indagato/imputato deve essere operata in rapporto di proporzionalità con le esigenze cautelari e con le specifiche esigenze di tutela della persona offesa, avuto riguardo alla peculiare manifestazione della condotta lesiva (conferma di ciò è che, sia l'art. 282 bis C.P.P., che e l'art. 282 ter C.P.P., comma 4, attribuiscono rilevanza alle necessità lavorative ed abitative dell'indagato/imputato, prevedendo che particolari esigenze di quest'ultimo possano essere valutate ai fini della previsione di determinate modalità prescrittive) - in secondo luogo, proprio le predette esigenze devono essere esaminate in relazione alle peculiarità del caso concreto per evitare che l'applicazione della misura coercitiva perseguiva finalità diverse da quelle

ritenute adeguate e proporzionate al caso concreto. Nella stessa occasione la Suprema Corte ha sostenuto che malgrado il nomen iuris della misura sia unitario, la stessa si articola in due fattispecie applicative:

a) il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa e l'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi; lo scopo di questa previsione è quello di assicurare alla vittima uno spazio fisico libero dalla presenza dell'aggressore ed è lo stesso di quello previsto dall'art. 282 bis C.P.P. Infatti, per entrambe le misure è necessario individuare il luogo a cui l'autore del reato non si deve avvicinare, in quanto entrambe fanno riferimento a determinati luoghi. L'obbligo di questa individuazione risponde ad esigenze di giustizia: 1) l'obbligato deve essere in grado di conoscere in anticipo quale comportamento gli si richiede, anche perché non può sapere quali sono i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (in genere variano a seconda delle esigenze e delle abitudini della persona); 2) le limitazioni che gli vengono imposte devono essere contenute entro i limiti strettamente necessari alla tutela della vittima, alla quale va assicurata la certezza di uno spazio libero dalla presenza del prevenuto; 3) se così non fosse, la misura finirebbe con l'assumere una elasticità dipendente dalle decisioni o dal capriccio della stessa vittima. In questo senso, è stata ritenuta inaccettabile una misura che faccia solo riferimento a «tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa», in quanto verrebbe imposta una condotta di non fare indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione sarebbe rimessa alla vittima (ex plurimis: Cass. Pen., Sez. V., 7 aprile 2011, n. 26819; Cass. Pen., Sez. V., 27 aprile 2013, n. 27798).

b) l'obbligo di non avvicinarsi alla persona offesa ovvero quello di tenere una determinata distanza dalla persona offesa: lo scopo di questa previsione è quello di consentire alla vittima di svolgere la propria vita (lavorativa e sociale) in condizioni di sicurezza, anche

quando la condotta dell'autore del reato non sia legata a particolari ambiti territoriali. In questo caso, il contenuto delle prescrizioni è modulato sulle esigenze cautelari connesse al reato di cui all'art. 612 bis C.P., che ha tra le sue manifestazioni tipiche sia il pedinamento della vittima, anche in luoghi in cui essa vi si trovi occasionalmente, sia l'espressione di atteggiamenti volti ad intimidire o molestare la persona offesa, anche senza contatto fisico. A differenze delle prescrizioni di cui al punto 1, queste non hanno un contenuto generico o indeterminato, in quanto fanno riferimento ad un comportamento specifico ed individuabile (quale non ricercare contatti, di qualsiasi natura, con la vittima).

La Corte di Cassazione (**Cass. pen. Sez. V, 06 febbraio 2015, n. 5664**) ha affermato che «quando si procede per il reato di atti persecutori, allo "stalker" può essere vietata ogni forma di contatto con la persona offesa: avvicinare fisicamente, scrivere, parlare, inviare sms, rivolgere lo sguardo alla vittima». Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, il G.I.P. aveva disposto nei confronti dell'uomo (indagato per atti persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio) il «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e al territorio di due comuni». In particolare, il difensore dell'imputato, dopo che i giudici del riesame avevano confermato la misura, aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la indeterminatezza della misura. Proprio in relazione a questo aspetto, la Suprema Corte ha rilevato che, nel definire le caratteristiche della misura, è necessario conciliare due esigenze contrapposte: a) quella di determinare una compressione della libertà di movimento della persona obbligata nella misura necessaria alla tutela della vittima - b) quella di assicurare che la misura sia sufficientemente determinata, in modo che sia chiaro al soggetto obbligato quali comportamenti deve tenere e sia eseguibile il controllo sulla corretta osservanza delle prescrizioni a lui imposte. Di

conseguenza, spetta al giudice «riempire la misura di contenuti adeguati agli obbiettivi da raggiungere e rendere la misura sufficientemente determinata, per evitare elusioni o problematiche applicative.

La sentenza emessa dalla **VI sezione della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2011, n. 26819** è una delle prime decisioni, in riferimento alla misura cautelare di cui all'art. 282 ter C.P.P., in quanto con il ricorso sottoposto al vaglio della Corte, erano stati dedotti alcuni motivi di illegittimità del provvedimento cautelare, che imponeva all'imputato il divieto di avvicinarsi «a tutti i luoghi frequentati dall'offeso», omettendo di indicarli in modo specifico, al contrario di quello che prevede l'art. 283 ter C.P.P., laddove prevede che siano individuati «luoghi determinati».

Prima di decidere in relazione al caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, questi ultimi hanno sviluppato un ragionamento che consente di comprendere il contenuto delle misure previste dagli artt. 282 bis e 282 ter C.P.P. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le misure cautelari in questione si caratterizzano per essere modulate in relazione alla situazione che si tutela; infatti, le misure *de quibus* si caratterizzano in quanto affidano al giudice della cautela il duplice compito di verificare i normali presupposti applicativi e di riempire la misura di quelle prescrizioni necessarie per raggiungere l'obiettivo cautelare e per limitare le conseguenze della misura.

Nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, il giudice penale può individuare le modalità di visita del soggetto allontanato dalla abitazione coniugale, considerando, ove necessario, le esigenze educative dei figli minori; mentre, con il provvedimento di divieto di avvicinamento, il giudice ha l'onere di individuare i luoghi a cui l'imputato non si può avvicinare e, in presenza di ulteriori esigenze cautelari, può prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai parenti della persona offesa, indicando, al contempo, la distanza

che deve tenere da tali luoghi o da tali persone; inoltre, in aggiunta a ciò, il giudice ha il compito di verificare che l'indagato comunichi con la vittima, individuando i mezzi vietati.

In entrambi i casi, qualora la frequentazione dei luoghi si resa necessaria da motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e, ove necessario, impone ulteriori specifiche limitazioni; in particolare, l'efficacia delle misure in commento si comprende laddove si ricorda che esse sono necessarie per evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite e di conseguenza, la loro validità è subordinata a come il giudice le riempie di contenuti, mediante le prescrizioni che le norme gli consentono. Da ciò deriva che le misure necessitano di una completa comprensione delle dinamiche poste alla base dell'illecito, in quanto il giudice deve modellare a misura in relazione alla situazione di fatto; ciò comporta che il PM dovrà rappresentare al giudice gli elementi essenziali per applicare la misura e gli aspetti considerati necessari per l'applicazione dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento, che possono risultare per dare contenuto al provvedimento cautelare.

In questa direzione, è agevole comprendere che nella misura cautelare disciplinata dall'art. 282 ter C.P.P., assumono particolare rilievo le informazioni in relazione ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi parenti, in quanto sono funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare, attraverso l'allontanamento dell'autore del reato. tuttavia, nell'ambito dei luoghi abitualmente frequentati, la norma in esame prevede che vengano specificati i luoghi "determinati" in quanto solo in questo modo il provvedimento assume una conformazione completa, consentendo l'esecuzione e il controllo delle prescrizioni. Al contempo, la completezza e la specificità del provvedimento con cui è disposta la misura rappresenta una garanzia per il contemperamento

tra le esigenze di sicurezza, basate sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta alle indagini.

Ad opinione dei giudici di legittimità, «con il provvedimento ex art. 282 ter C.P.P., il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a far riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati dalla vittima", giacché si tratterebbe di un provvedimento che finirebbe con l'imporre una condotta di "non fare" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere, di fatto, rimessa alla persona offesa». Nella stessa pronuncia, la Corte ha affermato che la necessità di specificare i luoghi a cui il destinatario della misura non si può avvicinare ha una duplice finalità: da un lato, consentire l'esecuzione delle prescrizioni imposte ed il controllo sulla loro osservanza; dall'altro, la determinatezza è «un giusto temperamento tra le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, ed il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta alle indagini». Al contempo, con riferimento alla prescrizione di mantenere una determinata distanza dai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'ordine giudiziale «non può essere riferito anche ad incontri occasionali, ossia a quelli in cui l'intimato non cerchi volontariamente il contatto con la vittima» in quanto, l'esigenza di temperare la sicurezza con il minor sacrificio della libertà dell'impone, impone la necessità di stabilire «indicazioni specifiche, con riferimento alle situazioni in cui vi sia il pericolo che la persona offesa possa entrare in contatto con l'autore dei reati posti in essere nei suoi danni». Al fine di adottare le misure cautelari, il giudice deve comprendere le dinamiche che hanno indotto commettere l'illecito ed individuare gli elementi essenziali della condotta

criminosa, affinché l'imposizione non diventi un inutile divieto di "non fare" gravoso ed ineseguibile per il destinatario del provvedimento. Ne consegue che soltanto mediante la specifica indicazione dei luoghi oggetto della proibizione è assicurata l'esigenza di praticabilità della misura e la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato secondo quanto strettamente necessario. La scelta dei luoghi in ordine ai quali circoscrivere il divieto di avvicinamento è necessaria per l'imputato ed, al contempo, è una limitazione allo svolgimento della vita della persona offesa.

Alla suddetta sentenza della Corte di Cassazione, se ne aggiunge un'ulteriore pronunciata dagli stessi giudici (**Cass. Pen., Sez. V, 25 giugno 2013, n. 27798**), sostenendo che, per applicare le misure cautelari in relazione al reato di stalking, il presupposto minimo è che sia innescato nella vittima il timore per la propria incolumità o per quella dei suoi congiunti; infatti, la Suprema Corte ha affermato che «è sufficiente rilevare che per l'applicazione di una misura cautelare è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato». Ciò perché «l'applicazione di una misura cautelare implica per il giudice l'obbligo di motivare accertando, in concreto, se ricorrono le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che sacrifica la libertà personale».

Nella stessa occasione, la Suprema Corte ha sostenuto che «Se è vero che l'art. 612 bis C.P., richiede la reiterazione delle condotte di violenza o minaccia, è altresì evidente che non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e consisten-

za tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa «un perdurante e grave stato d'ansia», ovvero «un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto». Per questo, è stato respinto il ricorso di un uomo contro la misura del divieto di avvicinarsi ai luoghi di dimora e di lavoro della moglie, di cui all'art. 282 ter C.P.P., per il reato di atti persecutori. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni rese dalla donna, rispetto alla quale era in corso un procedimento di separazione personale, e che, in più occasioni, era stata minacciata ed offesa dal marito; tali azioni avevano ingenerato in lei un timore tale da indurla a cambiare abitudini di vita.

La Cassazione ha, altresì, precisato che i contesti di separazione e di contrasto sull'affidamento dei figli «non autorizzavano certamente il contegno minaccioso e violento da lui [dal marito] assunto nei confronti della donna, tale da ingenerare nella stessa un grave e perdurante stato di ansia e di paura e comprometterne la libertà di autodeterminazione»; infine, i giudici di legittimità hanno concluso affermando che «le misure previste dall'art. 282 ter C.P.P. affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi della misura, anche quello di riempire la misura del contenuto necessario al raggiungimento dell'obiettivo cautelare, giacché l'efficacia della misura è subordinata agli elementi di cui è riempita da parte del giudicante. Ne consegue che il Giudice è tenuto a modellare la misura sulla base della situazione di fatto esistente nella realtà e a dare le prescrizioni più opportune per assicurare la tutela della vittima». Tali misure devono essere «sufficientemente determinate», dovendo contenere prescrizioni quanto più circostanziate possibili e mai generiche. Interessanti in tema le seguenti pronunce:

Cass. pen. Sez. V Sent., 14/03/2016, n. 28677 (rv. 267371) “In tema di misure cautelari per-

sonali, è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il *divieto di avvicinamento* ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente i luoghi oggetto di *divieto*, in quanto la predetta individuazione deve avvenire “per relationem” con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall'imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente ragionando, si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la “ratio” della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 29/12/2015)” CED Cassazione, 2016; Cass. pen. Sez. V, 08-03-2016, n. 30926 (rv. 267792) “Cass. pen. Sez. V, 08-03-2016, n. 30926 (rv. 267792) “In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. deve contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connota per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi.” (Fattispecie in tema di atti persecutori). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Venezia, 02/12/2015) CED Cassazione, 2016; Cass. pen. Sez. V Sent., 30/09/2015, n. 4301 (rv. 265621) “In tema di atti persecutori, è legittima l'adozione della misura cautelare del di-

vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter cod. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bologna, 15/06/2015)” CED Cassazione, 2016; Cass. pen. Sez. V, 26/05/2015, n. 28225 “Pronunciandosi in un caso di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato per il delitto di stalking, la Corte di Cassazione, ha affermato che, non è adeguata la motivazione dell’ordinanza impositiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa in assenza di qualsiasi specificazione sui medesimi, non essendo possibile al destinatario della misura conoscere preventivamente a quali luoghi egli non debba avvicinarsi in via assoluta.” Quotidiano Giuridico, 2015 nota di LOMBARDO;

C. Arresti Domiciliari, Ex Art. 284 C.P.P. E Custodia Cautelare In Carcere. Ex Art. 285 C.P.P.

A pochi mesi dall’entrata in vigore del delitto di cui all’art. 612 bis C.P. si è registrata l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di ex coniugi, a seguito di comportamenti molestatori; infatti, nelle ipotesi in cui non sia possibile applicare la misura degli arresti domiciliare, il Giudice dispone, come extrema ratio, la custodia cautelare in carcere. A tal proposito, è opportuno prendere le mosse da un provvedimento del **Tribunale di Milano**, emesso in data **31 marzo 2009**, in cui è spiegato in nesso tra le due misure cautelari. Nella fattispecie, si tratta di una delle prime ordinanze in tema di atti persecutori con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il marito accusato del delitto in parola nei confronti dell’ex moglie, per aver posto in essere ripetute minacce e appostamenti presso il suo luogo di lavoro, in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per l’inco-

lunità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, la misura de qua è stata applicata in quanto quella degli arresti domiciliari non è stata ritenuta idonea ad evitare la reiterazione del reato, dal momento non è possibile fare affidamento (per le pendenze dell’indagato) sulla spontanea osservanza delle relative prescrizioni; infatti, si consideri che alcune delle condotte persecutorie sono state commesse attraverso l’utilizzo del telefono cellulare, utilizzo che la misura degli arresti domiciliari difficilmente riuscirebbe a scongiurare, in considerazione dei margini di libertà che per sua natura consente. Per gli stessi motivi, il Giudice ha considerata inadeguata la misura prevista dall’art. 282 ter C.P.P., atteso che non potrebbe avere alcuna efficacia deterrente nei confronti dell’indagato l’imposizione del divieto di avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi da lei frequentati, atteso che lo stesso ha già volontariamente trasgredito in passato. Di conseguenza, la misura applicata appare l’unica idonea a fronteggiare efficacemente il pericolo di recidiva.

STALKING TRA VICINI DI CASA (condominiale).

La fattispecie disciplinata dall’art. 612 bis CP è integrata anche quando le minacce o le molestie siano recate in danno di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, in quanto per la reiterazione del reato non è richiesto che gli atti molesti siano diretti sempre nei confronti di una medesima persona, sempre che, dalla molteplicità degli atti derivi per tutte le vittime, il perturbamento specificato dalla norma incriminatrice. In questa direzione, è possibile prendere le mosse da **un’ordinanza emessa il 10 dicembre 2012 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano**, mediante la quale è stato disposto l’«allontanamento dalla casa

familiare» di un soggetto che compiva atti persecutori ai danni di alcune persone abitanti nel suo stabile, ma non con esso conviventi. Nell'ordinanza in parola si evidenzia che la misura richiesta è la più idonea al fine di garantire le esigenze cautelari, poiché soltanto mediante l'allontanamento dell'indagata dalla casa da lei occupata è possibile può interrompere il protrarsi delle condotte moleste poste in essere dalla donna, all'interno dell'abitazione o nelle parti comuni del condominio, nei confronti dei condomini abitanti nell'appartamento adiacente al suo. Infatti, non sembra essere più adeguata e proporzionata al caso in esame la misura del divieto di dimora di cui all'art. 283 C.P.P., applicabile per vietare la dimora dell'indagato «nel territorio del Comune di dimora abituale» e non per vietare all'indagato di accedere in specifici edifici.

In tema di stalking condominiale si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, tra cui merita di essere segnalata una pronuncia del 2016 (**Cass. Pen., 28 giugno 2016, n. 26878**); nel caso di specie, l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di atti persecutori in danno dei vicini di casa; in particolare, la sentenza in commento è importante perché pone in luce tre profili meritevoli di approfondimento:

a) il valore delle dichiarazioni della vittima: la Corte ha richiamato la giurisprudenza uniforme, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere, anche da sole, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché sottoposte a vaglio critico circa l'attendibilità soggettiva (credibilità) del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del contenuto del racconto, in quanto non è necessario alcun riscontro esterno. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le ripetute querele «erano state originate da una reale esasperazione derivante dalle condotte dell'indagato» e che ciò che il querelante aveva riferito era privo di intenti calunniosi o di contrasti economici; a tal proposito, la Corte

ha sottolineato che il contrasto tra le versioni della persona offesa e dell'indagato è naturale, poiché quest'ultimo ha il «diritto di difendersi anche mentendo».

b) l'evento del reato di stalking: la Corte ha ricordato che «la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata». Nel caso di specie, la persona offesa è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed assumere tranquillanti.

c) la scelta della misura cautelare da applicare: la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, tenuto conto che l'indagato aveva precedenti penali e giudiziari, anche caratterizzati da violenza e molestia alle persone, nonché tenuto conto della gravità e delle specifiche modalità dei fatti e della condizione di persona dedita all'alcool, l'unica misura cautelare idonea era quella della custodia in carcere, dal momento che era stata esclusa l'idoneità a neutralizzare il pericolo di recidiva di misure affidate all'autocontrollo dell'indagato (quale gli arresti domiciliari). Peraltro, la Corte ha rilevato che dal provvedimento impugnato emerge che la difesa non si sia attivata né allegando la disponibilità di terzi ad ospitare l'uomo, né la dichiarazione di disponibilità ai mezzi di controllo elettronico (c.d. bracciale elettronico). Pertanto, la custodia cautelare in carcere, in attesa dell'accertamento della responsabilità per il delitto di atti persecutori, è stata confermata.

In un'ulteriore sentenza, la Corte di Cassazione (**Sez. V, 19 luglio 2016, n. 30926**) si è pronunciata in tema

di stalking condominiale. Nella fattispecie, il Tribunale del riesame ha confermato nei confronti di una donna condannata in primo grado per il delitto di cui all'art. 612 bis C.P. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con il divieto di avvicinarsi alla stessa e al condominio, salvo che nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12. La donna ha presentato ricorso innanzi al Supremo Collegio, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo che con la disposta misura fosse stata applicata cumulativamente anche la misura di cui all'art. 282 bis C.P.P., oltre che quella di cui all'articolo successivo, atteso che la stessa abitando nel medesimo condominio della persona offesa, risultava sottoposta anche all'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione.

In quest'occasione, la Quinta sezione ha affermato che bisogna tenere conto che se la vittima e la persona offesa vivono nello stesso palazzo in quanto l'allontanamento corrisponderebbe a un divieto di dimora; di conseguenza, il giudice, nell'applicazione della misura, deve contemperare l'esigenza di

tutela della persona offesa con un adeguato sacrificio delle libertà dell'imputato, in modo da non «trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale quale quello collegato all'uso della propria abitazione».

Ciò sulla base di alcune argomentazioni. In primo luogo è stato affermato che è essenziale «impedire che la persona sottoposta alla misura stessa si avvicini fisicamente alla persona offesa»; in secondo luogo che «il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo». Pertanto, nella fattispecie, considerato il fatto che entrambe le donne abitano nel medesimo stabile, la Corte ha concluso che sarebbe stato meglio modulare la misura, imponendo all'imputata il divieto di avvicinarsi alla vicina con la prescrizione di allontanarsi dalla predetta in tutte le occasioni di incontro, prescindendo dalla specificazione dei luoghi in cui gli incontri potessero verificarsi.



APPENDICE

Sentenza n. 2292/2018 pubbl. il 31/10/2018
RG n. 3785/2015 Repert. n. 4278/2018 del
31/10/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giu-
dice Unico, dr. Enrico COLOGNESI ha pronun-
ciato la Seguento

SENTENZA
**nella causa civile di primo grado, iscritta al
n.3785 dell'anno 2015 del Ruolo Generale
Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposi-
zione di terzo alla esecuzione immobiliare
n.52/09 RGEI.**

PROMOSSA da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATTORE-opponente

CONTRO
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

CONVENUTI –Opposti
Conclusioni per le parti: come in atti

FATTO
Con atto di citazione notificato in data
11.5.2015, xxxxxxx, ha introdotto il giudizio
di merito in relazione all'opposizione av-

verso l'esecuzione immobiliare n. 129/2008 R.G.E. riunita con la procedura esecutiva n. 52/2009 R.G.E. promossa dalla Stessa nei confronti, tra l'altro della xxxxxxxxxxxx, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda di parte attrice: 1) dichiarate l'inesistenza del diritto della yyyyyyyyyy ad agire in via esecutiva sulla quota parte di proprietà della xxxxxxxxxxxx e per effetto dichiarare l'invalidità ed illegittimità del pignoramento eseguito dalla yyyyyyyyyyyyyy creditrice del jjjjjjjjjjj, Sull'intero immobile, sito in wwwwww e nello specifico distinto wwwwww avendo trascritto il pignoramento anche sulla quota parte di 1/2 di proprietà della xxxxxxxxxxxx e/o limitarlo alla sola quota del debitore. 2) dichiarare, per l'effetto, illegittima la conseguente trascrizione dello stesso sull'immobile de quo; 3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da responsabilità del medesimo la cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto da yyyyyyy in data 24.4.2008. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Innanzitutto rilevava la creditrice yyyyyyy che xxxxxx ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione con ricorso ex art. 619 c.p.c. notificato in data 4.4.2014 unitamente al decreto di fissazione per l'udienza dell'11.11.2014. La Banca si è costituita in giudizio, opponendosi a tutte le domande di controparte, in particolare alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva come da comparso. All'udienza dell'11.11.2014, il Giudice della Esecuzione ha respinto la predetta richiesta, ed ha concesso termine di sei mesi per l'introduzione del giudizio di merito, come si evince dall'ordinanza dell'11.11.2014. Lana, pertanto, ha introdotto il presente giudizio per la valutazione nel merito dell'opposizione.

Si costituisce in giudizio yyyyyyyy come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, la quale nel riportarsi a tutto quanto richiesto, dedotto, prodotto e concluso nella memoria depositata per l'udienza dell'11.11.2014, insiste per il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto inammissibili in rito e, comunque, infondate in fatto e in diritto.

Assume xxxxxx in particolare, che il pignoramento immobiliare con cui la ha instaurato la procedura esecutiva n. 129/2008 R.G.E. nei confronti di zzzzzzzz sarebbe illegittimo illecito in quanto, a suo dire, la procedente avrebbe pignorato l'intero immobile de quo, nonostante l'odierna attrice risultasse: "comproprietaria per la quota di 1/2, nonché titolare del diritto di abitazione a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Velletri in data 28.8.2007 e trascritta presso la Conservatoria con formalità del 18.3.2008, reg. part. 1024".

Alla luce della citata ricostruzione l'attrice deduce che il pignoramento eseguito da yyyyyyy sarebbe invalido e, pertanto, chiede che venga ordinata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, la cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto dalla predetta yyyyyyy in data 24.4.2008.

YYYYYYYY costituita ritualmente, ha rilevato in particolare di esser intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 129/2008 R.G.E. promossa dalla yyyyyyyyyy per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita degli immobili pignorati in danno del predetto debitore in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Velletri: che alla procedura esecutiva immobiliare n. 129/2008 R.G.E. veniva riunita la procedura esecutiva n. 52/2009 R.G.E. promossa dalla yyy, in nome e per conto della yyyy, quale creditrice sia di zzzzzzzzzz che di xxxxxxxxxxx; che il credito in forza del quale era stata incardinata la procedura esecutiva n. 52/2009 dalla yyyyyyy in nome e per conto della yyyyyy, nulla aveva a che vedere con il credito

in forza del quale era intervenuta la relativa difesa poiché, come facilmente riscontrabile nell'intestazione dell'atto di intervento, la yyyyy aveva agito non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della Banca yyyyyy (già xxxx giusto atto di fusione per incorporazione stipulato in data 22.12.2008 ai rogiti rep. 27255 — racc. 11860)”: che quanto sopra era di assoluta rilevanza poiché se, come riferito da controparte, con yyyyy che agisce in nome e per conto della yyyyyyyyy è stato raggiunto un accordo e la stessa ha depositato istanza di richiesta di sospensione della procedura”, lo stesso non poteva dirsi nei confronti dell'attuale yyyyyyche, invece, era ancora creditrice dell'esecutato zzzzzzzzzzz; che nonostante xxxx avesse raggiunto un accordo con la yyyyyy, la richiesta di sospensione concordata dell'esecuzione depositata in data 12.12.2013, era stata correttamente respinta in data 30.12.2013 dal Giudice dott. Audino poiché le due procedure erano state riunite; che, pertanto, l'aver raggiunto un accordo con la yyyyyyyyy non esonerava la xxxx dall'esser considerata parte del giudizio; che, pertanto, la predetta xxxx non era legittimata a proporre una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. essendo essa stessa parte eseguita.

In primo luogo eccepisce di nuovo l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio in quanto introdotto da xxxxxx a seguito del rigetto dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. che, a ben vendere, sarebbe dovuta esser dichiarata già improcedibile e/o inammissibile nella fase cautelare. Infatti, si ribadisce anche in questa sede, la xxxx ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c. nonostante la stessa non fosse in alcun modo legittimata a proporre una opposizione di terzo essendo essa Stessa parte eseguita. Peraltro, tale eccezione, sollevata in modo assolutamente generico da controparte sia nella fase cautelare che nel presente giudizio di merito, appare comunque certamente superata atteso che, come detto, la procedura

esecutiva immobiliare n.129/2008 R.G.E., è stata riunita alla n. 52/2009 R.G.E., incardinata da yyyyyyy per conto di yyyyyyyyyy la quale era creditrice sia nei confronti di zzzzzzzzzzz che di xxxxxxxxxxxx. Va da sé, pertanto, che l'immobile oggetto di esecuzione è stato correttamente pignorato nella sua interezza. Ciò trova ulteriore conferma dell'ordinanza del dott. Audino che all'udienza dell'11.11.2014 ha correttamente rigettato l'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione rilevando in particolare che: “...l'opponente non è terza ma allo stato è parte eseguita”.

Per i suesposti motivi il presente giudizio dovrà quindi essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato nel merito per le ragioni appresso descritte.

Fermo e ribadito quanto sopra dedotto, anche le ulteriori doglianze sollevate da controparte sono totalmente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, meramente dilatori. La xxxxxxxx, in particolare, deduce di avere diritto ad abitare nell'immobile per cui è causa essendo stata a ciò legittimata dal provvedimento con cui il Tribunale di Velletri, nell'ambito del giudizio di separazione personale con zzzzzzzzzzzzz, le ha assegnato la casa familiare, ma la mancata trascrizione del diritto anteriore al pignoramento lo rende inopponibile alla procedura.

La yyyyy, come innanzi rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio, impugna e contesta tutto quanto asserito ex adverso, ed osserva: Il primo motivo di opposizione è pretestuoso ed infondato.

yyyyyy ha correttamente proceduto al pignoramento degli immobili siti nel XXXXXX in danno del ZZZZZZZZ per la piena proprietà e per l'intero in regime di comunione legale. Gli immobili de quibus, infatti, come risulta dalla certificazione notarile per SRO del 24 luglio 2008 che depositiamo, sono stati acquistati con atto del 12 dicembre 2000, rep. 69464, dal sig. zzzzzzzzzzz in comunione dei beni con la xxxxxxxx. Ne consegue che yyyyyyyyyy, creditore personale del signor

zzzzzz ha correttamente pignorato gli immobili siti in dna per la piena proprietà e per l'intero in regime di comunione legale, atteso che alla data di notifica del pignoramento tale risultava essere il regime patrimoniale dei coniugi.

In ogni caso, quand'anche si dimostri che la yyyyyy abbia proceduto al pignoramento di un diritto più ampio di quello di cui è effettivamente titolare il debitore zzzzzz tale circostanza non determina l'inefficacia del pignoramento.

Per giurisprudenza pacifica, infatti, al pignoramento viziato per eccesso si applica il principio del "quod abundat non viziatur".

In sostanza, il pignoramento rimane valido ed efficace anche se evidentemente il vincolo si stabilisce nei limiti del minor diritto effettivamente spettante al debitore.

Controparte sostiene che yyyyyy. in nome e per conto della yyyyyyyyyy creditrice precedente nella esecuzione n. 52/09 r.g.e riunita alla procedura esecutiva n. 129/08 rge promossa ad istanza della yyyyy avrebbe dapprima richiesto la sospensione della procedura e in data 21 settembre 2011 avrebbe depositato l'atto di rinuncia alla procedura medesima.

Afferma poi che la yyyyyyyyyy avrebbe aderito alla richiesta di sospensione e anch'essa avrebbe successivamente depositato un atto di rinuncia alla esecuzione.

Ebbene tale ricostruzione non risponde al vero. Agli atti della procedura non risultano depositate rinunce. A conferma di tale circostanza produce stampa "storico fascicolo" delle procedure riunite 000/08 rge e 00/09 rge tratta dal SIECIC del Tribunale di Velletri da cui si evidenzia che non risultano depositati i presunti atti di rinuncia alla procedura esecutiva.

Allo stato attuale, dunque, la yyyyyyyyyy indipendentemente dagli eventuali accordi con i debitori, non ha di fatto rinunciato all'esecuzione e dunque la situazione di inopponibilità alle procedure riunite, ravvisata dal

CTU MID, è rimasta immutata.

Il quarto motivo di opposizione è infondato. Controparte sostiene che il provvedimento di separazione con il quale è stato trascritto il diritto di abitazione di xxxxxxxx contenga altresì l'impegno di zzzzzzzzzz di trasferire alla xxxxxx la quota di sua proprietà dell'immobile sito in Velletri.

Si tratta di una circostanza assolutamente irrilevante.

Anche in tal caso non possono che condidersi le osservazioni del consulente della procedura Avv. @timmim il quale a pag. 4 della richiamata relazione ha affermato : " all'obbligo assunto dal @ammaugiagi non ha fatto seguito un atto di alienazione, pertanto poiché "impegno a trasferire" non equivale a "trasferimento" gli immobili pignorati in Lariano risultano ancora in proprietà di entrambi gli eseguiti ..."

E concludono per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, ovvero condanna anche ex art.96 c.p.c.

Si costituisce pure fra i vari creditori CC creditrice ipotecaria nei confronti del solo ZZZZ, con diritto trascritto solo sulla quota di bene immobile del predetto, per ribadire la propria estraneità ai motivi di opposizione; il procedimento, solo documentalmente istruito, era infine trattenuto in decisione sulla scorta delle precisate conclusioni, alla udienza del 4 luglio 2018, con concessione di termini ex art.190 c.Cp.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2015, xxxxxxxx ha convenuto in giudizio YYYYYYYYYY e gli altri creditori del marito zzzzzz al fine di introdurre la fase di merito relativa all'opposizione di terzo proposta avverso le procedure esecutive immobiliari riunite nn. 000/08 e 00/09 r.g.e. | Ha eccepito l'illegittimità dell'esecuzione limitatamente agli immobili siti nel @mmminiamsia per i seguenti motivi:

1) gli immobili sarebbero stati erroneamente pignorati da YYYYYYYYYY in

danno di ZZZZZZ per la piena proprietà e per l'intero in regime di comunione legale, in luogo della quota di un mezzo della piena proprietà;

2) i medesimi immobili sarebbero gravati da un diritto di abitazione in favore di XXXXXX opponibile a YYYYYYYYYY, atteso che il verbale di separazione consensuale con il quale è stato attribuito il predetto diritto sarebbe stato trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento promosso ad istanza della yyyyyyyyyy;

3) la YYYYYY sarebbe l'unico creditore, a cui è opponibile il diritto di abitazione, a voler proseguire la procedura esecutiva, laddove tutti gli altri creditori, a cui invece il diritto di abitazione é inopponibile, chiederebbero la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.;

4) gli immobili siti in @mmiam oltre ad essere gravati dal diritto di abitazione in favore della xxxxxx, sarebbero oggetto di un impegno obbligatorio assunto da zzzzzz con il verbale di separazione, finalizzato al trasferimento della quota parte di sua proprietà in favore della sig. xxxxx.

Ha concluso per la dichiarazione di inesistenza del diritto della YYYYYYYY di agire in via esecutiva sulla quota parte di proprietà della XXXXXXXX e conseguentemente per la dichiarazione di illegittimità della procedura esecutiva sull'intero immobile sito nel Comune Di Lariano.»

I vari motivi oppositivi sono tutti infondati e non possono essere accolti .

1. Infatti, come già sopra esposto, sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, (cfr. Cass. Civile, Sez. III n. 6575 del 14.3.2013).

In buona sostanza, pertanto, la Cassazione

con la suddetta sentenza ha stabilito che si deve pignorare e vendere l'intero immobile perché tecnicamente lo esige la natura della stessa della comunione.

Nel caso di specie, invece, la yyyyyyyyyyyyyy ha correttamente pignorato l'intero immobile di proprietà di X e Z poiché, come sancito da granitica giurisprudenza: **“La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene Staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art.363 C.p.c.C.) (Cass. Civ. Sez. III 2013/6575 cit.).**

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato i coniugi sono proprietari degli immobili ricadenti in comunione legale per intero (cfr. ex p/urimis Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

Pertanto, come ribadito da ultimo dalla succitata recente pronuncia della Suprema Corte del 14 marzo 2013 n. 6575 **“il creditore personale di un coniuge non può pignorare solo la metà dell'immobile, ma deve pignorare l'intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi in sede di distribuzione del ricavato nei limiti della quota spettante all'obbligato”.**

Quanto fin qui affermato trova riscontro in altra recente sentenza della Cassazione che, in un caso analogo a quello che ci occupa ha stabilito quanto segue: “Deve essere rigettata l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal coniuge separato del debitore esecutato, assegnatario dell'alloggio oggetto di esecuzione. Il diritto vantato dall'assegnatario non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazio-

ne, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente”. (Corte di Cassazione, Sezione III | n. 12466/2012).

In ogni caso la procedura promossa dalla yyyyyy riunita alla esecuzione promossa da yyyyyyyyyy ha visto pignorato l'intero bene immobile, attesa la posizione di debitrice diretta della Stessa xxxxxx verso IMI che fa sì che la Stessa non possa neppure essere considerata terzo rispetto alla procedura nel suo complesso. Preliminarmente occorre rilevare che, secondo quanto stabilito dall'art. 599 comma 1 C.p.C.: “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”. Va da sé, infatti, che avendo tale diritto una valenza relativa, ed essendo questo in evidente conflitto con il diritto a veder riconosciuto il soddisfacimento del credito cui è legittimamente titolare la Banca, il primo non può certo prevalere sul secondo.

Del resto, diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale possa configurarsi come un titolo idoneo a legittimare il destinatario dell'immobile indipendentemente dalla pregressa pattuizione con l'istituto di credito atteso che, nel caso di specie, zzzzzzzzzz e xxxxxxxxxxxx, avevano consentito che sullo stesso venisse iscritta ipoteca volontaria.

Orbene, anche a voler prescindere da quanto sopra, nel caso in esame ogni tipo di contestazione in merito alla presunta illegittimità del pignoramento immobiliare promosso dalla yyyyyyyyyy sull'intero immobile dovrà comunque esser considerata superata.

Ed infatti, si ribadisce nuovamente, atteso che la procedura esecutiva n. 129/2008 R.G.E. promossa dalla yyyyyyyyyy: è stata riunita con la successiva procedura esecutiva n. 52/2009 R.G.E. con la quale la oo., in nome e per conto di wwwwww, creditrice sia nei confronti di Zzzzzzzzzzzzzz che della xxxxxxxxxxxx ha legittimamente pignorato l'intero immobile, non si comprende di cosa

abbia a dolersi in questa sede l'odierna attrice, essendo essa stessa parte esecutata, come correttamente rilevato dal GE nell'ordinanza dell'11.11.2014.

2. Sul successivo motivo il Tribunale di Velletri, nell'assegnare la casa coniugale alla xxxxxx pur avendo riconosciuto a quest'ultima il diritto di rimanere in quella che era in quel momento l'abitazione del nucleo familiare, non ha certo riconosciuto all'odierna attrice un diritto assoluto ad abitare nell'immobile “de quo”.

Alla luce di quanto Sopra, l'attrice sostiene che la YYYYYY creditrice unicamente nei confronti del zzzzzzzzzzzzzz, avrebbe trascritto il pignoramento sull'intero immobile nonostante lo stesso fosse in comproprietà con lei; inoltre, prosegue controparte, la suddetta trascrizione sarebbe stata effettuata in data successiva alla trascrizione del diritto di abitazione riconosciuto alla stessa xxxxxxxxxxxx con conseguente opponibilità di tale diritto a quest'ultima.

Ebbene, anche tale eccezione va integralmente respinta.

Quanto, invero, al diritto di abitazione attribuito alla xxxxxxxxxxxx con verbale di separazione consensuale omologato, indipendentemente dall'epoca della sua trascrizione, non è opponibile alla procedura (procedimenti riuniti).

3. Non si rileva, anche dalle odierne difese della oo una volontà attuale della stessa, o di altri creditori (e così dagli atti della procedura esecutiva) di sospendere la, o rinunciare agli atti della, procedura esecutiva.

4. Quanto all'impegno assunto in sede di separazione di trasferimento della quota del marito del bene immobile alla consorte, lo stesso non ha, anche esso, alcun rilievo nella presente sede. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Milano, sez. IX civile, decreto 21/05/2013) la cessione o il trasferimento di diritti reali non può avvenire nel verbale di separazione. Il verbale di separazione consensuale, sia pure omologato, non è idoneo a so-

stituire l'atto pubblico notarile indispensabile per il trasferimento di diritti reali immobiliari ed unico idoneo ad essere validamente opponibile, se trascritto in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento.

Le attribuzioni patrimoniali traslative della proprietà o di diritti reali su beni immobili, infatti, non possono, a rigore, essere direttamente inserite nel verbale di Separazione: si deve ammettere soltanto l'assunzione, da parte di un coniuge, **dell'obbligo di trasferire la proprietà (o altro diritto reale) all'altro, obbligo che dovrà essere adempiuto con un successivo atto notarile.** In particolare il Tribunale di Milano con la pronuncia innanzi citata ha affermato testualmente quanto segue: *"Le parti, per effetto della loro autonomia contrattuale e della conseguente interpretazione dell'art. 711 c.p.c. e 4, comma 16, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (legge divorzio), possono integrare le clausole consuete di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire" iura in re aliena* su immobili: tuttavia, debbono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto. Tale tecnica obbligatoria, peraltro, consente pacificamente l'applicazione dell'art. 2932 c.c. e, quindi, di porre rimedio ad eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione. Si tratta di una interpretazione oggi confermata dai più recenti interventi normativi del Legislatore: l'art. 19, comma IV, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 21 maggio 2010, n. 78 ha, infatti, manipolato l'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, inserendo il comma 1-bis in cui si demanda in modo espresso al "notaio" e non ad altri operatori, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando, nell'alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue, quale corollario fisiologico, che il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l'evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzio-

ni. Soprattutto, comunque, si versa in un ambito governato dal principio di tassatività e legalità in cui la figura professionale scelta dal legislatore (notaio) è insuscettibile di interpretazione analogica". (Trib. Milano, 21/05/2013)

Sul punto si segnalano altresì le seguenti pronunce:

"Nel procedimento di omologazione degli accordi tra coniugi, in seno alla separazione consensuale, il giudice non può avere il compito di determinare l'effetto traslativo reale derivante da accordi 'inter coniuges' aventi per oggetto trasferimenti immobiliari, l'ambito della giurisdizione non comprendendo l'attività di ricevimento di atti realizzato solo nelle forme dell'atto pubblico di cui all'art. 2699, ovvero in via contenziosa giudiziale". (Trib. Napoli, 16/04/1997)

"Salvo casi particolari, espressamente previsti dalla legge, la possibilità che il provvedimento giurisdizionale tenga luogo del contratto di trasferimento è esclusa dal nostro ordinamento, poiché l'ambito della giurisdizione non comprende l'attività di ricevimento di atti negoziali, dovendosi escludere che il giudice possa essere chiamato ad esercitare il potere certificativo ed attributivo della pubblica fede circa le dichiarazioni negoziali delle parti da lui raccolte; deve per ciò escludere che, nel giudizio di omologazione degli accordi fra coniugi Separandi, nel quale è dalla legge demandato al giudice di valutare, soprattutto nell'interesse della prole minore, la convenienza dell'atto, ovvero di decidere sulla sussistenza dei SUOI presupposti, possa demandarsi al giudice stesso il compito di determinare l'effetto traslativo reale derivante da accordi coniugali in tema di Scioglimento della comunione di beni immobili, che può essere realizzato solo nelle forme dell'atto pubblico negoziale di cui all'art. 2699 c. C., o in via contenziosa davanti al giudice. (Trib. Firenze, 07/02/1992)

Nel procedimento per la separazione consensuale, di cui all'art. 711 C.p.c., il provvedimento di omologazione del Tribunale, operando sul piano del controllo, ha lo scopo di attribuire efficacia all'accordo privato dall'esterno, senza operare alcuna integrazione della volontà negoziale delle parti.

Di conseguenza, ove nell'accordo i coniugi abbiano convenuto una donazione, l'omologazione non vale a rivestire l'atto negoziale della forma dell'atto pubblico, richiesto dall'art. 782 C.C., che gli art. 2699 e 2700 cc impongono sia "redatto" e "formato" dal pubblico ufficiale. (Cass. civ., Sez. I. 08/03/1995, n. 2700).

Nel caso di specie, il diritto di abitazione non è mai stato attribuito alla XXXXX nelle forme dell'atto notarile.

Solo l'atto notarile poteva essere validamente opposto alla YYYYYY se trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento.

In ogni caso, pur a voler aderire alla tesi dell'opponibilità alla YYYYYY del diritto di abitazione in quanto il relativo verbale di separazione sarebbe stato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento (ma vi sono creditori ipotecari con diritto di garanzia anteriore a detta trascrizione), ciò non implica comunque l'illegittimità o l'inefficacia del pignoramento stesso. Costituisce, infatti, un principio consolidato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza quello secondo cui la proprietà gravata o meno dal diritto di abitazione è sempre suscettibile di espropriazione forzata.

L'assegnazione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro non impedisce al creditore di quest'ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva. (Rigetta, Trib. Busto Arsizio, 17/07/2006) (Cass. civ., Sez. III, 19/07/2012, n. 12466). È principio generale secondo cui l'opponibilità del vincolo ai terzi acquirenti non comporta la paralizzazione della circolazione, ma la circolazione del bene con il vincolo. Il terzo acquirente in genere subisce passivamente il vincolo di destinazione. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che gli immobili pignorati siano gravati dal diritto di abitazione in favore della XXXXXX non ne impedisce la vendita forzata, ma incide esclusivamente sul valore e sulla commerciabilità degli stessi. Il diritto di abitazione della SIG. XXXXXXXX non verrebbe leso

dalla vendita forzata degli immobili staggiati. La XXXXXXXX fin quando durerà tale diritto, non potrà mai essere costretta ad abbandonare gli immobili da lei occupati. L'avv. PPPP infatti, nella relazione preliminare aveva evidenziato quanto segue: *il diritto di abitazione della xxxx non è opponibile alle procedure riunite in considerazione del fatto che la trascrizione del verbale di separazione è avvenuta successivamente alla trascrizione dell'ipoteca volontaria a favore della Banca FFFF. Sul punto vedi: "Inopponibilità dell'assegnazione della casa coniugale trascritta successivamente all'iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile — Trib. Verona 24.04.2015.*

Il Tribunale di Verona conferma il proprio orientamento circa la non opponibilità del diritto di abitazione della casa coniugale assegnata in sede di separazione quando la procedura esecutiva trova titolo in un'ipoteca iscritta in epoca anteriore. (**il caso:** nel 1999 due coniugi acquistano in comproprietà un immobile e iscrivono su di esso ipoteca a garanzia del mutuo fondiario presso la Banca ALFA. Sette anni dopo, e dunque nel 2006, si separano consensualmente: la casa familiare viene assegnata alla moglie e il relativo provvedimento di omologa viene trascritto nel 2007.

Tuttavia nel 2008 la Banca garantita dalla predetta ipoteca agisce in giudizio contro i coniugi pignorando l'immobile ipotecato in cui vivono la sig.ra e i tre figli minori. Nel 2014, in seguito all'assunzione dei provvedimenti previsti ex art. 569 cp.c., un terzo acquirente si aggiudica l'immobile e il Tribunale ordina che l'aggiudicatario venga ammesso nel pieno possesso dello stesso. L'esecutata presenta allora istanza di sospensione dell'ordine di liberazione sostenendo la prevalenza del proprio diritto di abitazione ed invocandone, in particolare, la natura di diritto personale di godimento che, in quanto tale, non sarebbe assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2812 c.c..

Il Tribunale respinge l'istanza proposta dall'esecutata e accoglie invece la tesi di contro-

parte secondo cui il diritto di abitazione/assegnazione della casa familiare non è opponibile all'ipotecario il cui diritto sia stato iscritto precedentemente, confermando così l'ordine di liberazione dell'immobile.

I motivi alla base della decisione: la soluzione della complessa vicenda in questione ruota attorno alla natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare, diritto che è oggi espressamente trascrivibile ex art. 155 quater cc. Un primo aiuto nella comprensione della decisione assunta dal Tribunale di Verona si ricava dall'esame della peculiare posizione assunta, nel caso di specie, dall'esecutato il quale si ritrova ad essere, allo stesso tempo, anche assegnatario della casa familiare. **Al riguardo, la Cassazione aveva invero già chiarito che l'opponibilità del di-**

ritto di abitazione rispetto al pignoramento immobiliare trascritto Successivamente, rileva fintantoché l'assegnatario non sia parte nel medesimo processo espropriativo (Cass. Civ. Sez. III, n. 15885/2014).

Per cui ogni motivo oppositivo deve considerarsi non fondato, con rigetto della opposizione stessa e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dei creditori costituiti, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione, e condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti opposte costituite liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge per ciascuna parte.

Velletri, 4 ottobre 2018

Il G.U. (dott. E.Colognesi)

SENTENZA N 2612/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6014 dell'anno 2012 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione di terzo alla esecuzione.

PROMOSSA
da X

ATTORE
opponente

CONTRO
Y
Z (aggiudicatario),
W (esecutato),
QM non costituiti;
CONVENUTI opposti
conclusioni per l'attore: come in atti,
conclusioni per i convenuti costituiti: come in atti

FATTO
Con atto del 19.4.2011 la X proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della esecuzione immobiliare n.139/86 RGE di questo Tribunale, a carico del predetto, ed il GE denegata la chiesta sospensione della procedura assegnava il termine per la instaurazione del giudizio di merito, come avvenuto per iniziativa della stessa opponente in data 5.12.12; lamentava la opponente la esistenza a suo favore del diritto di abitazione in virtù di provvedimento di separazione fra i coniugi (sentenza 859/03, trascritta il 20.11.08), che assegnava alla stessa ed alla prole la casa coniugale, costituita da due appartamenti comunicanti Siti CCCCC solo il primo dei quali oggetto della esecuzione immobiliare, ed aggiudicato dal GE al citato @ip con decreto di trasferimento del 2.10.09;

ed ancora che | AQMD aveva intentato giudizio di acquisto per usucapione, in quanto nella sua esclusiva disponibilità fin dall'anno 1978 (data in cui il marito, intestatario formale esclusivo del bene si allontanava dalla casa coniugale), dell'intero predetto immobile nell'anno 2012, non ancora concluso con sentenza, precisando che trattavasi di immobile costituito da due appartamenti accorpatis tra loro e comunicanti, quindi materialmente anche di difficile delimitazione; denunciava, quindi, la falsità della firma dalla stessa apparentemente apposta su di un atto di scelta convenzionale del regime di separazione dei beni compiuta dal coniuge nell'anno 1988 presso il Notaio Notaio per il quale fatto pendeva procedimento penale; chiedeva quindi, previa sospensione della procedura, accertarsi il proprio diritto di abitazione quale coniuge assegnataria, e la opponibilità dello stesso alla procedura ed allo aggiudicatario del bene, ed ancora atteso il suo diritto di proprietaria o conproprietaria con il coniuge del bene oggetto di vendita, dichiararsi la nullità degli atti della procedura od almeno partecipare alla attribuzione della somma ricavata dalla vendita; Si costituivano in giudizio soltanto I creditori della procedura esecutiva, ccc chiedendo anzitutto dichiararsi inammissibile per nullità dell'atto di citazione, e per nullità della notificazione dell'atto oppositivo introduttivo della fase di merito, in quanto effettuata presso il procuratore costituito dei creditori, la spiegata domanda; e nel merito la totale infondatezza della proposta opposizione, posto che, la opposizione stessa era stata proposta dopo la vendita peraltro di uno solo degli appartamenti assegnati alla AAA, con provvedimento giudiziale trascritto ben dopo il pignoramento ed ancora di più rispetto alla iscrizione ipotecaria di uno dei due istituti di credito, pertanto tale diritto, di natura personale e non reale, non era opponibile alla procedura e quindi all'aggiudicatario nell'ambito della stessa, mentre l'eventuale acquisto

della proprietà da parte dell'opponente non era ancora avvenuto, non era opponibile ai creditori per mancata partecipazione degli stessi al relativo giudizio, mentre alcun rilievo avrebbe avuto l'eventuale accertamento della falsità dell'atto convenzionale tra coniugi del 1988, trattandosi di bene, quello oggetto di esecuzione, edificato ben prima dal debitore, e gravato di iscrizione ipotecaria fin dal 1979 in favore di @aam

il giudizio di opposizione veniva istruito a mezzo di esclusivo deposito di documentazione, e trattenuto in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., alla udienza del 9 settembre 2018, sulla scorta delle conclusioni delle parti, come da verbale di udienza di pari data in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta opposizione, da qualificarsi rettamente quale opposizione non alla esecuzione, ma quale opposizione di terzo, in quanto proveniente non dal soggetto esecutato ma da altro soggetto in qualità di preteso proprietario o comproprietario, ed anche in veste di occupante del bene immobile di cui si agiva per il rilascio, dopo la aggiudicazione al iggmm& citato, nell'ambito della predetta esecuzione immobiliare;

é apparsa invero, sebbene non inammissibile, attesa la carenza di nullità nell'atto introduttivo, e la sanatoria della irregolarità della notificazione, avvenuta presso il procuratore costituito e non presso la sede degli istituti di credito creditori, entrambi costituiti e compiutamente difesi anche nel merito della causa, peraltro quanto ai motivi della stessa, comunque completamente infondata e da disattendere;

va premesso, anzitutto, che tale opposizione é intervenuta dopo la vendita forzata, e pertanto é fatto salvo l'effetto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario e tutti gli atti precedenti della procedura, potendo la opponente far valere i suoi diritti solo sulla somma ricavata dalla vendita (art.619 cm.2 c.p.c.), ovvero, come in specie, far valere, verso lo aggiudica-

tario stesso, un titolo personale o reale occupativo del bene, che osta al suo rilascio, almeno nello immediato, del bene trasferito.

Esclusa, infatti, la rilevanza della pendenza di un giudizio per usucapione, la cui eventuale decisione in senso favorevole alla QSERSD (peraltro utilizzatrice della casa coniugale a titolo di abitazione nell'ambito familiare, fino alla assegnazione in sede di separazione, e poi in quanto portatrice di un diritto reale limitato, ovvero di un diritto personale di godimento, il che escluderebbe l'esistenza di un possesso utile "ad usucapionem") non avrebbe efficacia nei confronti dei creditori, non messi nelle condizioni di partecipare al giudizio; così come la eventuale falsità della sua sottoscrizione (dinanzi a notaio, nel 1988) dell'atto di scelta del regime patrimoniale dei coniugi, in relazione ad un bene che per espressa dichiarazione, ed anche perché gravato, come allegato, fin dall'anno 1979 da ipoteca, era certamente stato edificato in data anteriore su terreno acquistato dal @ qugmigin in proprietà esclusiva dallo stesso nell'anno 1971, quindi prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia sulla comunione degli acquisti dei coniugi, valendo allora l'opposto principio della personalità degli acquisti anteriori al 1975 da parte di uno dei due coniugi (la procedura esecutiva riguardava infatti solo il pit risalente int.1, non l'altro appartamento comunicante successivamente realizzato, in data imprecisata, pure oggetto di assegnazione alla coniuge separata, e pure oggetto di domanda di usucapione, ma che non viene in evidenza nella presente sede, e che costituisce entità comunque catastalmente e materialmente separata, e separabile di fatto con opportuno lavoro di tramezzatura in sede di rilascio a favore dello aggiudicatario);

in ogni caso anche laddove riconosciuta la opponente esclusiva o "pro quota" titolare dell'appartamento, lo stesso, in quanto gravato da ipoteca sarebbe sempre votato a garanzia della creditrice procedente, e quindi

solo in caso di completa soddisfazione della >jjj
Quanto, infine, alla dedotta opponibilità del suo diritto di abitazione in virtù di assegnazione in sede di separazione dei coniugi dinanzi questo Tribunale, la domanda medesima, che non esclude la possibilità per il creditore di porre in vendita il bene, eventualmente gravato dal, temporalmente limitato, diritto di natura personale in favore di genitore affidatario o domiciliatario della prole minore, o non autosufficiente, tale domanda involge, a seguito della intervenuta vendita, unicamente la posizione de RZ-m—, aggiudicatario del Gueieiens. Come è noto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di procedimento per separazione dei coniugi, conferisce un diritto personale di godimento che, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell'immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto, ed anche oltre il novennio (giurisprudenza costante, vedi Cass.12583, 52364, 59025, 76807, 45299, 110962, 47196); tale titolo resta dunque valido ed opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età del figlio affidato al coniuge assegnatario dell'immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l'allontanamento dall'ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto (così Cass.127053); non esistendo poi prole minore, come emerso, il diritto medesimo dovrebbe anche considerarsi essere venuto ormai meno, come del resto notato anche dal GE nella sua ordinanza che rigettava la chiesta sospensione della liberazione del bene.

Nella specie, però, si nota, in primo luogo che tale assegnazione, dell'anno 2003, e trascritta nell'anno 2008, è pacificamente intervenuta dopo la trascrizione del pignoramento (del 1986), non sia in ogni caso opponibili ai

creditori della procedura esecutiva, e quindi di conseguenza allo acquirente nell'ambito della stessa procedura, ovvero la attuale parte opposta non costituita Ga.

Fuori luogo è poi il richiamo alla norma dell'art.1599 c.c. che concerne il diverso caso della locazione, anteriore alla vendita a titolo particolare, quale non è da considerarsi l'acquirente nell'ambito di procedura espropriativa che acquista il bene depurato da pesi ed oneri, in quanto nella circostanza non si rinviene neppure un titolo assimilabile alla locazione a favore dello opponente.

Va poi rilevato che la @i@M era cessionaria di un credito della allora @aiiBdi di QED garantito da ipoteca iscritta nel lontano 1979, quindi molti anni prima del provvedimento di assegnazione in favore della opponente e della trascrizione dello stesso.

Sul punto in giurisprudenza è ormai prevalente la ritenuta inopponibilità dell'assegnazione della casa coniugale trascritta successivamente all'iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile — (vedi si recente in termini, Trib.Verona 24.04.2015)

Il Tribunale di Verona conferma il proprio orientamento circa la non opponibilità del diritto di abitazione della casa coniugale assegnata in sede di separazione quando la procedura esecutiva trova titolo in un'ipoteca iscritta in epoca anteriore. Nel 1999 due coniugi acquistano in comproprietà un immobile e iscrivono su di esso ipoteca a garanzia del mutuo fondiario aperto presso la Banca X. Sette anni dopo, e dunque nel 2006, si separano consensualmente: la casa familiare viene assegnata alla moglie e il relativo provvedimento di omologa viene trascritto nel 2007.

Tuttavia, nel 2008, la Banca garantita dalla predetta ipoteca agisce in giudizio contro i coniugi pignorando immobile ipotecato in cui vivono la signora e i tre figli minori. Nel 2014, in seguito all'assunzione dei provvedimenti previsti ex art. 569 c.p.c., un terzo acquirente si aggiudica l'immobile e il Tribunale ordina che l'aggiudicatario venga ammesso

nel pieno possesso dello stesso. L'esecutata presenta allora istanza di sospensione dell'ordine di liberazione sostenendo la prevalenza del proprio diritto di abitazione ed invocandone, in particolare, la natura di diritto personale di godimento che, in quanto tale, non sarebbe assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2812 c.c..

Il Tribunale respinge l'istanza proposta dall'esecutata e accoglie invece la tesi di controparte secondo cui il diritto di abitazione/assegnazione della casa familiare non é opponibile all'ipotecario il cui diritto sia stato iscritto precedentemente, confermando così l'ordine di liberazione dell'immobile.

La soluzione della complessa vicenda in questione ruota attorno alla natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare, diritto che è oggi espressamente trascrivibile ex art. 155 quater c.c..

Un primo aiuto nella comprensione della decisione assunta dal Tribunale di Verona si ricava dall'esame della peculiare posizione assunta, nel caso di specie, dall'esecutato il quale si ritrova ad essere, allo stesso tempo, anche assegnatario della casa familiare. A riguardo, la Cassazione aveva invero già chiarito che l'opponibilità del diritto di abitazione

rispetto al pignoramento immobiliare trascritto successivamente, rileva fintantoché l'assegnatario non sia parte nel medesimo processo espropriativo (Cass. Civ. Sez. III, n. 15885/2014).

Va, pertanto rigettata la proposta opposizione alla esecuzione, e la parte opponente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il || ME, in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto G.U., definitivamente pronunciando, sulle domande proposte, nell'ambito della opposizione di terzo alla esecuzione n.1396 RGEI di questo Tribunale via GQ nei confronti di @ttiieimp ed altri, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

rigetta la opposizione;

condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in complessivi euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie su imponibile come per legge.

Velletri, 5.12.2018

IL GIUDICE

1. La giurisprudenza del Tribunale di Velletri.

Ordinanza del 30.11.2016 - Dott.ssa Poli - proc. RG 1441/2016 Tribunale di Velletri

Il Giudice

a scioglimento della riserva

vista la documentazione in atti e le difese dalle parti

atteso che la controversia sarà oggetto della causa di merito da introdursi ai sensi dell'art. 616 c.p.c. poiché l'opponente propone opposizione, chiedendo, "… preliminarmente sospendere l'esecuzione in attesa dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed all'atto di precetto .. in via principale nel merito rigettare la domanda di parte creditrice .. accertare e dichiarare che in base alla novellata normativa vigente il creditore doveva prima agire nei confronti dei condomini morosi. e per l'effetto dichiarare nullo .. l'atto di precetto e l'atto di pignoramento presso terzi .. e che il condominio esecutato nulla deve .. ma bensì, prima i condomini morosi." Lamenta l'opponente che il pignoramento sia stato eseguito nei confronti del Condominio e non nei confronti dei singoli Condomini morosi ai sensi dell'art. 63 co. 2 disp. Att. C.C.

Considerato il caso de quo, allo stato degli atti e viste le difese e la documentazione depositate dalle parti, valutato preliminarmente:

- che qualora l'istanza di sospensione vada valutata ai sensi dell'art. 295 CPC la stessa va rigettata non sussistendo i presupposti della pregiudizialità tecnica tra le intentate opposizioni a Decreto ingiuntivo ed a precetto, rispetto alla presente esecuzione
- proseguendo nell'esame dell'istanza di sospensione, sotto il profilo dell'art. 624 CPC

- ed atteso che è di competenza del G.E., in questa fase, la sola delibazione sommaria dei motivi di opposizione unitamente alla valutazione del sussistere di gravi motivi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 CPC, considerato:

- che l'opposto sta procedendo nei

confronti del Condominio -----

-----, in forza di Decreto Ingiuntivo n.----- emesso dal Tribunale di Velletri su ricorso per mancato pagamento delle fatture relative a lavori effettuati sullo stabile condominiale

- che il creditore non escute direttamente i condomini, ma ha sottoposto a pignoramento il conto corrente condominiale, costituito, a norma di legge, al fine di fare fronte alle spese condominiali

- che, conformemente alla giurisprudenza di questo Giudice e comunque facendo proprio il conforme indirizzo della giurisprudenza di merito sul punto e le relative motivazioni (tra cui Tribunale di Reggio Emilia Ordinanza del 16.05.2014; Tribunale di Milano Ordinanza del 27.05.2015; Tribunale di Pescara Ordinanza del 8.5.2014) a cui ci si riporta, si ritiene legittima l'escussione sul conto corrente intestato al Condominio restando la fattispecie di cui all'art. 63 co. 2 Disp. Att. C.C. a tutela dei condomini "virtuosi" in ipotesi di escussione diretta pro quota dei singoli condomini

- che nonostante le opposizioni a Decreto Ingiuntivo ed a precetto il titolo è tuttora munito di efficacia esecutiva

- che riserva al merito l'esame di eventuale litispendenza della presente opposizione in relazione alle circostanze qui dedotte e quelle sollevate con opposizione a Decreto Ingiuntivo ed a precetto

- per questi motivi, allo stato,

Rigetta

l'istanza di sospensione dell'esecuzione visto l'art. 616 CPC, fissa la data del 30.1.2017 quale termine perentorio per l'introduzione secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, del giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà. Rimette all'instaurando giudizio di merito anche la liquidazione delle spese di questa fase procedimentale.

Sull'istanza avanzata dal creditore procedente di procedersi ex art. 549 c.p.c. nei confronti

del terzo pignorato -----, provvede
come di seguito

TRIBUNALE DI VELLETRI
Il G.E.

Attesa la contestata dichiarazione resa dal
terzo pignorato Poste Italiane SpA

Nella procedura esecutiva contro Condominio

promossa da -----

Visto l'art. 549 c.p.c. novellato, rinvia alla
udienza del 26.2.2017

E dispone che il creditore procedente notifi-
chi entro il 10.1.2017

Al terzo e al debitore, apposta memoria con-
tenente le contestazioni alla dichiarazione
resa dal terzo pignorato, e contestualmente
depositi documenti che allega a sostegno delle
proprie ragioni. Concede termine sino a 5 gior-
ni prima dell'udienza, al terzo e al debitore, per
deposito di memorie e documenti, in ordine
alle contestazioni avanzate dal creditore.

Si comunichi

Velletri, 29.11.2016

Depositato il 30.11.2016

*Ordinanza del 28.06.2016 - Dott.ssa Poli - proc.
RG 696/2016 Tribunale di Velletri*

Il Giudice

a scioglimento della riserva

vista la documentazione in atti e le difese
dalle parti

atteso che la controversia sarà oggetto della
causa di merito da introdursi ai sensi dell'art.
616 c.p.c. poiché l'opponente propone opposi-
zione, chiedendo, previa sospensione ex art.
624 cpc " ..dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o
inesistenza del pignoramento presso terzi,

poiché l'esecuzione risulta essere promossa
nei confronti del condominio..soggetto non
legittimato a rispondere delle obbligazioni
pecuniarie assunte in nome e per conto di
condomini, ed in violazione di quanto statui-
to dall'art. 63 co. 2 disp. Att. C.C."

Lamenta l'opponente che il pignoramento sia
stato eseguito nei confronti del Condominio e
non nei confronti dei singoli condomini mo-
rosi ai sensi dell'art. 63 co. 2 disp. Att. C.C.

Atteso che è di competenza del G.E., in que-
sta fase, la sola deliberazione dei motivi di op-
posizione unitamente alla valutazione del
sussistere di gravi motivi che possano deter-
minare la sospensione dell'esecuzione ai sen-
si dell'art. 624 c.p.c.

Considerato il caso de quo, allo stato degli
atti e viste le difese e la documentazione de-
positate dalle parti, valutato:

- che l'opposto sta procedendo nei
confronti del Condominio -----
-----, in forza di Decreto Ingiuntivo
n.----- emesso dal GDP di Velletri su ricorso
per mancato pagamento dell'opera profes-
sionale svolta dal procedente per direzione,
misura, contabilità .. attività svolte a favore
del condominio come da ricorso per Decreto
Ingiuntivo per opere da realizzarsi sull'immo-
bile condominiale

- che il creditore non escute diret-
tamente i condomini, ma ha sottoposto a
pignoramento il conto corrente condominia-
le, costituito, a norma di legge, al fine di fare
fronte alle spese condominiali

- che, conformemente alla giuri-
sprudenza di questo Giudice e comunque
facendo proprio il conforme indirizzo della
giurisprudenza di merito sul punto (tra cui
Tribunale di Reggio Emilia Ordinanza del
16.05.2014; Tribunale di Milano Ordinanza del
27.05.2015; Tribunale di Pescara Ordinanza
del 8.5.2014) a cui ci si riporta, si ritiene legiti-
tima l'escussione sul conto corrente intesta-
to al Condominio restando la fattispecie di
cui all'art. 63 co. 2 Disp. Att. C.C. a tutela dei
condomini "virtuosi" in ipotesi di escussione

diretta pro quota dei singoli condomini
- per questi motivi, allo stato,

Rigetta

l'istanza di sospensione dell'esecuzione
visto l'art. 616 CPC, fissa la data del 30.9.2016
quale termine perentorio per l'introduzione
secondo le modalità previste dalla materia e
dal rito, del giudizio di merito relativo all'op-
posizione spiegata, osservati i termini a com-
parire di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà.

Rimette all'instaurando giudizio di merito
anche la liquidazione delle spese di questa
fase procedimentale.

Sull'istanza di assegnazione avanzata dal cre-
ditore precedente provvede come di seguito

TRIBUNALE DI VELLETRI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A scioglimento della riserva

Vista la documentazione in atti

Atteso che il credito vantato da -----

-- risultante dai titoli in atti ammonta ad
€3.728,10 giusto precetto del 12.1.2015 su D.I.
n. 2782/2015 emesso dal GDP di Velletri

Atteso che le spese di esecuzione possono

liquidarsi in €900,00 per compensi oltre iva,
cpa e spese generali, nonché €178,90 per spe-
se non imponibili.

Visto l'art. 553 cpc

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, al creditore

la somma di €4.807,00 dichiarata dovuta dal
terzo pignorato ----- oltre quanto occor-
so per la registrazione, per la richiesta copie e
per la notifica dell'Ordinanza di assegnazione,
oltre IVA, cpa e spese generali, tutto comun-
que da contenersi nei limiti di quanto dichia-
rato dovuto dal terzo pignorato

Ciò a totale soddisfo del credito e delle spese
di esecuzione

ORDINA

Al terzo pignorato di pagare la somma sud-
detta all'assegnatario entro 30 gg. dalla no-
tifica, autorizzando il procuratore a ritirare il
titolo e l'assegno, dichiarandolo nella stessa
misura, liberato nei confronti del debitore
esecutato

Si comunichi

Velletri, 28.6.2016

Sent. N 1305/2017

XXXX, nato a XXX, elett.te dom.to in XXXX –
attualmente detenuto presso la casa circon-
dariale di Velletri;

DETENUTO – PRESENTE

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dall'art. 612 bis c. 1°
e 2° c.p. perché con condotte reiterate minac-
ciava e molestava la propria ex convivente
XXX e la di lei figlia XXXX, dopo la cessazio-
ne della relazione sentimentale tra gli stessi,
profferendo in tempi diversi, anche tramite la
piattaforma "whatsapp", minacce di ritorsio-

ni e di morte nei confronti di lei e della figlia
del seguente tenore: "vuoi la guerra e guerra
sarà...considerati finita...perderai il lavoro,
fidati...ti ammazzo...sei finita...sei morta" e si-
mili, recandosi altresì sotto l'abitazione della
persona offesa e dei familiari, danneggiando
la sua autovettura, fino all'ultimo episodio in
cui, mediante messaggi "whatsapp" profferiva
le seguenti minacce: "fatti trovare sennò
sparo a tua figlia, ti armo una guerra che non
finisce più", venendo poi sorpreso dagli agen-
ti di polizia armato di un coltello, ingeneran-
do così un perdurante e grave stato di ansia e
di paura ed il fondato timore per l'incolumità
personale e di propri familiari con alterazio-
ne delle abitudini di vita, avendo dovuto la

persona offesa trasferire il proprio domicilio presso quello della madre;

B) Del reato p. e p. dagli artt. 4 l.110/75 e 61 n.2 c.p. perché, anche al fine di commettere il reato di cui al capo A), portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello da cucina, con lama lunga cm. 12, strumento da punta e da taglio atto ad offendere;

Con la recidiva ex art. 99 c.p.

In Genzano di Roma, fino al 14/2/2017

Pubblico Ministero: dott. Bufano;

Difensore: avv. Alessandro Pascali;

CONCLUSIONI

P.M.: condanna a mesi nove di reclusione;
DIFESA: per capo A) assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato, in estremo subordine, previa riqualificazione del reato contestato nella contravvenzione ex art. 660 c.p., minimo della pena; per capo B) assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato;

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

XXX veniva tratto in arresto in data 14.2.2017 in flagranza del reato ex art. 612 bis c.p. e presentato il giorno seguente per la convalida e il conseguente giudizio direttissimo (anche in relazione al reato ex art. 4 l. 110/75).

Convalidato l'arresto del predetto, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, poi aggravata nell'attuale misura della custodia in carcere (ordinanza del 23.3.2017), alla successiva udienza del 29.3.2017 la difesa chiedeva definirsi il giudizio mediante rito abbreviato condizionato ed il giudice rigettava la richiesta come da ordinanza in atti; veniva, di conseguenza, aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste istruttorie.

All'udienza del 7.4.2017, veniva escussa la p.o. XXX ed ascoltata la teste XXX, nonché acquisita – con il consenso delle parti - la produzio-

ne documentale depositata rispettivamente dal PM (messaggi whatsapp e CD audio) e dalla difesa (due planimetrie estratte da Google Maps, un CD, messaggi whatsapp e documentazione relativa all'attività lavorativa del).

All'udienza del 26.4.2017, venivano escussi i testi XXXXX, nonché acquisite le planimetrie e le fotografie estratte da Google Maps depositate dalla difesa.

All'udienza del 27.5.2017, venivano ascoltati i testi XXXXXX.

All'udienza del 14.6.2017, veniva escusso il teste XXX e l'imputato si sopponeva all'esame delle parti; la difesa produceva, inoltre, un preventivo della XXX Ristrutturazione in favore di XXX, con allegate fotografie, e depositava una memoria difensiva.

Quindi, completata l'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le proprie conclusioni come riportate nel verbale, con rinvio all'udienza del 15.6.2017 per le repliche richieste dal PM.

All'odierna udienza, previa rinuncia alle repliche da parte del PM, il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza con riserva di deposito della motivazione.

Alla luce degli elementi probatori raccolti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, può ritenersi sussistente – al di là di ogni ragionevole dubbio – la responsabilità penale dell'imputato per i reati a lui ascritti in rubrica.

Invero, deve evidenziarsi – preliminarmente – che, seppur la condotta delittuosa di cui al capo A della rubrica sia stata posta in essere dal XXX in un breve arco temporale di appena quattro giorni, la stessa integra compiutamente tutti i requisiti normativi previsti dall'art. 612 bis c.p.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è oramai consolidata nel ritenere che sia configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un intervallo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi

e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata) (Sez. 5, Sentenza n. 38306 del 13/06/2016 Ud. Rv. 267954).

Ebbene, nel caso in esame, l'imputato ha posto in essere una serie di condotte moleste e minacciose, caratterizzate dalla reciproca autonomia e dalla reiterazione nel tempo, le quali hanno ingenerato nella p.o. un fondato timore per la propria incolumità, nonché per quella della propria figlia, e hanno indotto la stessa a mutare le proprie abitudini di vita, costringendola a mutare il proprio domicilio e ad andare a vivere a casa della madre.

Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda in esame, occorre osservare come le dichiarazioni della p.o. - le quali sono risultate intrinsecamente coerenti e attendibili, nonché estrinsecamente riscontrate dagli altri elementi probatori (dichiarativi e documentali) acquisiti - e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato - il quale ha sostanzialmente ammesso, con grande sincerità e spontaneità, di aver posto in essere i fatti a lui ascritti (con le precisazioni che di seguito verranno analizzate) - rappresentano i pilastri probatori che hanno consentito di affermare con certezza la penale responsabilità del XXX per i reati a lui ascritti.

Invero, la chiave di lettura della vicenda in esame, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa nella propria memoria, risiede proprio nello stretto legame che unisce le singole condotte compiute dal XXX, le quali non devono essere esaminate in modo atomistico e disgiunto le une dalle altre ma devono essere analizzate in connessione reciproca.

Sul punto, si rileva che nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento può anche manifestarsi a seguito della consumazione dell'ennesimo atto per-

secutorio poiché proprio dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014 - dep. 11/12/2014, T, Rv. 26263601), ragion per la quale non risulta corretto - come effettuato dalla difesa - valutare il comportamento del XXX interpretando partiticamente le singole giornate dal 10 al 14 febbraio 2017, dovendo invece essere effettuata una valutazione complessiva del ripetersi, con sempre maggiore intensità, delle molestie e delle minacce commesse da parte dell'imputato nei confronti della p.o. e della figlia della stessa (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016 - dep. 27/12/2016, G, Rv. 26908101).

Premesso quanto sopra sia in punto di diritto sia con riferimento ai criteri ermeneutici adottati da questo Giudice nella valutazione della vicenda in esame, occorre analizzare i singoli elementi probatori acquisiti al fascicolo dibattimentale, partendo, in primo luogo, da quanto riferito dalla p.o. e, successivamente, riscontrando le dichiarazioni della stessa con le altre prove dichiarative e documentali.

Invero, la p.o. riferiva di aver conosciuto il XXX tramite il sito internet Facebook e di aver intrapreso con lo stesso una relazione sentimentale durata alcuni mesi.

In particolare, la XXX dichiarava che, nella fase iniziale del loro rapporto, l'imputato era rimasto a vivere in casa della sua ex compagna, mentre - dal mese di gennaio 2017 - lo stesso aveva preso in locazione un appartamento sito nelle immediate vicinanze del suo immobile, consentendole, di fatto, di fare avanti e indietro tra le due abitazioni e di fermarsi a dormire molto spesso a casa del XXX. La p.o., inoltre, chiariva come il rapporto con l'imputato fosse stato, in realtà, abbastanza sereno e felice in quanto il XXX era una persona buona e tranquilla, ad eccezione di

quando perdeva il controllo a causa della gelosia ovvero dell'abuso di sostanze alcoliche. Invero, la XXX precisava che, già prima degli episodi oggetto dell'imputazione in esame, l'imputato aveva avuto due o tre momenti in cui si era trovato in uno stato di forte alterazione alcolica, ma – nonostante ciò – non si era mai mostrato come una persona cattiva e la p.o. era riuscita a gestirlo, aspettando che si calmasse.

Nello specifico, la XXX dichiarava che lei, prima del 10 febbraio 2017, non aveva mai avuto paura dell'imputato, pur se lo stesso aveva perso il controllo di se stesso a causa dell'alcool, in quanto si fidava di lui e di ciò che vedeva nei suoi occhi, mentre dopo quanto accaduto la notte tra il 10 e l'11 febbraio 2017, la p.o. aveva iniziato ad avere effettivamente paura del XXX e non era più riuscita a gestire la situazione e a fidarsi del predetto.

Con riguardo, nello specifico, a quanto avvenuto nelle giornate tra il 10 e il 14 febbraio 2017, giorno dell'arresto del XXX, la XXX affermava che tutta la vicenda aveva avuto inizio la sera tra il 10 e l'11 febbraio 2017, dopo che l'imputato si era fortemente arrabbiato ed ingelosito a causa del fatto che la p.o. aveva ballato con un suo amico (“...siamo andati in un locale ... dopo un ballo mio con un altro ballerino lui si è arrabbiato e siamo tornati a casa...”).

Infatti, il XXX – una volta tornato con la XXX presso la sua abitazione – si era rifiutato di rientrare in casa ed aveva preteso che la p.o. se ne andasse via, manifestandole la sua intenzione di interrompere la loro relazione (“... lui non è voluto salire a casa ... ha preso il furgone ... mi diceva: vai via, finché tu stai a casa io non torno...”).

La p.o., considerata la presa di posizione dell'imputato, il quale era già sotto l'effetto dell'alcool e altalenava momenti in cui desiderava incontrare la p.o. ad altri in cui voleva stare lontano dalla stessa, decideva di lasciare effettivamente l'abitazione del XXX e rappresentava all'imputato che anche per lei

la loro relazione poteva ritenersi conclusa (v. messaggi whatsapp in atti tra le ore 23.03 del 10 febbraio 2017 e le ore 00.47 dell'11 febbraio 2017)

Dopo la discussione avvenuta la sera prima, alle ore 7.28 dell'11 febbraio 2017, il XXX contattava nuovamente la p.o. e, con il pretesto di chiederle la riconsegna della chiavi della sua abitazione, iniziava ad insultarla e a minacciarla con espressioni del seguente tenore: “non vali un cazzo ... hai preso per il culo la persona sbagliata ... tu non vivi più da oggi, fidati ... sei una troia ... non la passi liscia ... pagherai tutto fidati ... ti distruggo ... te e tutti quelli che hai intorno ... vuoi la guerra e guerra sarà ... hai sbagliato persona ... adesso chiamo napoli ... considerati finita ... perderai il lavoro fidati ... devi prima pagare ... e da ora capirai come” (v. messaggi whatsapp dell'11.2.2017 tra le ore 7.28 e 8.46); la XXX, anche a fronte di tali minacce ed ingiurie, non insultava l'imputato, mantenendo ferma la propria volontà – già manifestata la sera prima - di interrompere la relazione con lo stesso (“...tu non sei più il mio uomo ... perfetto mantieni le tue promesse non cercarmi più ... ed io farò lo stesso ... cancellami ... ogni fine settimana trovi un motivo per distruggerti ... non scrivere più ... io e te non stiamo più insieme quindi non cercarmi più...”).

Il XXX, compreso che la XXX aveva realmente deciso di allontanarsi da lui, non accettava tale decisione e contattava nuovamente la stessa dicendole che l'amava e che gli mancava, ma la p.o. rispondeva all'imputato che era stanca dei suoi comportamenti altalenanti e dei suoi insulti e che, di fatto, era come se fosse stata con due persone diverse, una gentile e premurosa e una che, in certi momenti, perdeva il controllo e la insultava pesantemente (v. messaggi whatsapp dell'11 febbraio 2017 tra le ore 9.23 e 12.34).

Alle ore 14.04 sempre dell'11 febbraio 2017, il XXX scriveva nuovamente alla XXX dicendole che l'amava e la p.o., pur se ancora offesa e dispiaciuta per quanto accaduto, acconsenti-

va inizialmente ad incontrarsi con l'imputato, anche al fine di riprendere le proprie cose lasciate nell'abitazione dello stesso, ma già alle ore 16.41 iniziava una nuova discussione via whatsapp e la XXX rappresentava all'imputato di non voler neppure passare a prendere le proprie cose e che non dovevano più sentirsi (v. messaggi in atti).

Verso le ore 19.30, l'imputato, oltre a chiamare la p.o. ripetutamente, si presentava presso l'abitazione della stessa e i due avevano una nuova discussione sotto il portone dell'immobile della XXX ("lui mi citofonava in continuazione, lui mi chiamava al telefono ... sono scesa, abbiamo discusso sotto al portone ... lui voleva che io tornavo con lui").

Successivamente, la p.o. – preoccupata per le condizioni di salute del XXX, il quale era sostanzialmente in uno stato di permanente alterazione alcolica e si comportava in maniera altalenante ed instabile – decideva di recarsi presso l'abitazione dell'imputato ("...sono salita a casa sua quella sera...").

Ebbene, dopo che la XXX aveva fatto ingresso nell'immobile del XXX, quest'ultimo chiudeva a casa la porta dell'abitazione e minacciava di morte la p.o., avvisandola che l'avrebbe ammazzata nel caso in cui avesse tentato di andare via ("...lui aveva chiuso la porta a chiave e aveva lui le chiavi ... lui mi ha detto: non ti faccio uscire, devi sta qua ... se te ne vai ti ammazzo...").

La XXX, spaventata per la situazione che si era creata, si sedeva sul letto vicino all'imputato e, dopo aver aspettato pazientemente che l'imputato si fosse calmato ed addormentato, provvedeva a toglierli le scarpe, a portar vino una tanica di vino e a nascondergli i soldi in modo da rallentare un suo eventuale inseguimento ovvero per evitare che lo stesso potesse assumere nuovamente dell'alcool ("... gli ho tolto le scarpe per rallentare la sua fuga ... ho fatto in modo che se lui si svegliava non poteva essere così immediato il corrermi dietro ... si è addormentato perché si è calmato con me vicino ... aveva dei soldi in tasca e io

gliel'ho tolti per non mandarlo a bere...").

Il XXX, dopo essersi svegliato nel cuore della notte (approssimativamente tra le ore 3.00 e le 4.00), notava che la XXX era andata via e, pertanto, provava prima a contattarla telefonicamente e poi si presentava nuovamente sotto la sua abitazione, incontrando casualmente la figlia della p.o. che faceva rientro in casa ("...quando si è svegliato mi ha chiamato, è venuto sotto casa mia, mi ha citofonato ... mia figlia è rientrata che lui stava sotto al portone ... io gli ho raccontato quello che era successo..." – v. a riscontro anche messaggio delle ore 3.36: non rispondere sarà peggio).

La p.o., che oramai era stata svegliata dal comportamento molesto e persecutorio tenuto dall'imputato, raccontava quanto stava accadendo alla figlia e le chiedeva di essere accompagnata alla sua autovettura, essendo ancora molto spaventata per le minacce ricevute dal XXX in relazione al fatto che lo stesso le avrebbe impedito di andare al lavoro e che l'avrebbe fatta licenziare ("...io ho chiesto a mia figlia di scendere con me per andare a prendere la macchina ... io dovevo andare a lavoro ... mi aveva detto che non mi avrebbe mandata a lavoro...").

Ebbene, poco dopo, la XXX si recava insieme alla figlia presso il parcheggio ove era custodita la sua autovettura, constatando che una ruota del veicolo in questione era stata danneggiata.

Nell'immediatezza, la figlia della p.o. notava, inoltre, che il XXX si trovava sull'altro lato della macchina ed era ancora intento a forare, con uno strumento da taglio, le altre ruote.

Di conseguenza, la XXX si rivolgeva stupefatta all'imputato chiedendogli cosa stesse facendo e quest'ultimo le rispondeva di farsi "i cazzi suoi...e di vergognarsi di avere una madre puttana".

Dopo una breve lite verbale scoppiata tra il XXX - il quale aveva con sé anche un coltello poi riposto in tasca - e la XXX, quest'ultima scappava verso la vicina abitazione della nonna, l'imputato si allontanava a bordo del suo

furgone e la XXX, spaventata ed arrabbiata per quanto accaduto e per il fatto che l'imputato aveva, di fatto, dato concreta attuazione alle minacce del giorno prima, contattava le forze dell'ordine, per poi recarsi successivamente a lavoro grazie ad un passaggio ricevuto da un suo collega.

Al termine della giornata lavorativa, verso le ore 16.00 del 12.2.2017, la p.o. veniva contattata da XXX, ex compagna del XXX prima della relazione avuta con la XXX, la quale le riferiva che l'imputato, che si trovava ancora in stato di alterazione alcolica, voleva parlare con lei. La XXX, spaventata per quanto sinora accaduto, ma allo stesso tempo preoccupata per le condizioni di salute del XXX, si convinceva a recarsi presso l'immobile dell'imputato.

Una volta giunta presso tale abitazione, la p.o. si sdraiava al fianco del XXX in quanto quest'ultimo voleva stare con lei e pretendeva che la XXX— con la quale comunque si era scambiato in precedenza delle effusioni - se ne andasse.

In particolare, l'imputato aveva abbracciato e baciato la p.o., la quale, consapevole che l'unico rimedio per calmare l'imputato, nella situazione di alterazione alcolica in cui lo stesso si trovava, fosse quello di assecondare le richieste del XXX, non opponeva alcuna resistenza e si scambiava con il predetto alcune effusioni. Una volta atteso che l'imputato si fosse addormentato, la XXX— come già aveva effettuato la sera del 11 febbraio 2017 — nascondeva i soldi che l'imputato aveva in tasca ed usciva dall'abitazione dello stesso unitamente a XXX (nipote del XXX e contattata dalla XXX per aiutarla nell'assistenza all'imputato), chiudendo l'imputato a chiave all'interno della sua casa.

Dopo circa un'ora, sopraggiungeva presso l'abitazione del XXX la figlia di quest'ultimo, la quale era stata contattata proprio dalla XXX al fine di cercare di aiutare l'imputato, e— proprio in tale frangente - la p.o. e il XXX avevano una nuova accesa discussione dovuta al fatto che, a fronte delle lamentale manifesta-

te dalla XXX per il comportamento tenuto dall'imputato, quest'ultimo le rispondeva che della figlia non “gliene fregava niente”.

A questo punto, la p.o. si allontanava dall'abitazione dell'imputato e, mentre si trovava in strada, udiva delle forti grida provenire dalla suddetta abitazione, ragion per la quale, temendo che l'imputato potesse aggredire la figlia, decideva di chiamare le forze dell'ordine. Poco dopo, la p.g. sopraggiungeva sotto l'immobile in questione e, in tale circostanza, avveniva un alterco verbale tra l'imputato e la figlia della p.o., la quale - impaurita e spaventata per quanto stava accadendo in quei giorni tra sua madre e il XXX - insultava verbalmente quest'ultimo arrivando anche a minacciarlo di morte se non avesse smesso di molestare sua madre.

La sera del 12.2.2017, la P.O. e sua figlia, spaventate ed intimorite per quanto stava accadendo nei giorni in questione, decidevano di cambiare il loro domicilio e di andare a dormire a casa della madre della p.o.

Il giorno seguente (13.2.2017), il XXX tentava nuovamente di contattare via whatsapp la p.o., ma quest'ultima non rispondeva in alcun modo all'imputato ed evitava qualsiasi contatto con lo stesso (v. messaggi in atti).

La mattina del 14.2.2017, il XXX scriveva nuovamente alla P.O., tornando ad ingiuriarla e arrivando persino a minacciare di morte la figlia della stessa (v. messaggi in atti: “...troia ... fatti trovare se no sparo a tua figlia...”).

La p.o., dopo aver letto il messaggio con la minaccia di morte alla figlia e dopo aver notato il furgone dell'imputato parcheggiato nelle vicinanze del loro nuovo domicilio e, considerate inoltre le continue minacce e molestie ricevute nei giorni precedenti nonché lo stato di alterazione alcolica in cui il XXX si trovava ininterrottamente da circa 4 giorni, contattava immediatamente la polizia seriamente intimorita per l'incolumità della propria figlia.

Di conseguenza, nell'immediatezza intervenivano le forze dell'ordine le quali, dopo aver trasportato la figlia della p.o. presso gli uffici

del Commissariato, rintracciavano l'imputato a poche centinaia di metri dall'abitazione della madre della p.o.

All'esito della perquisizione, gli agenti rinvenivano all'interno del furgone del XXX un coltello da cucina, il quale era posizionato tra i due sedili anteriori del veicolo in questione e, quindi, collocato – a differenza degli altri attrezzi da lavoro che si trovavano nella parte retrostante del furgone - in un luogo di pronta e facile disponibilità per l'imputato. Quest'ultimo, infine, prima di essere tratto in arresto, veniva sottoposto ad alcoltest, il quale dava esito positivo.

Ebbene, così ricostruita la vicenda sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti, occorre osservare, in primo luogo, come la testimonianza della persona offesa si è dimostrata pienamente attendibile. La P.O. è stata coerente nel suo racconto, ha riferito i fatti senza alcuna esagerazione, ma delineando, oltre ai singoli episodi, la situazione psicologica in cui la stessa e sua figlia si sono trovate a causa della condotta posta in essere dal XXX.

La credibilità della p.o. è ricavabile anche dalla circostanza che la stessa si è mostrata, nel corso della testimonianza, dispiaciuta per quanto accaduto all'imputato, il quale – nei momenti in cui non si trovava sotto l'effetto dell'alcool – si era sempre mostrato alla P.O. come una persona buona ed affettuosa.

Inoltre, il racconto fornito dalla p.o. ha trovato pieno ed inconfutabile riscontro sia nelle prove documentali acquisite (messaggi whatsapp) sia nelle testimonianze rese dai testi escussi.

Sul punto, si evidenzia come le numerose ingiurie e minacce rivolte dall'imputato alla P.O., nei giorni dal 10 al 14 febbraio 2017, siano confermate per tabulas dai messaggi acquisiti agli atti.

Inoltre, la semplice lettura in ordine cronologico dei suddetti messaggi mette in luce il comportamento molesto e persecutorio posto in essere dal XXX, il quale – indipendentemente dal contenuto offensivo o meno del

messaggio inviato – non accettava la volontà della p.o. di interrompere la loro relazione, ma ripetutamente le scriveva e pretendeva che la Trombetta le rispondesse.

Per quanto concerne i riscontri dichiarativi - oltre alle testimonianze rese da parte della figlia della p.o. e dagli operanti di p.g., i quali hanno corroborato ogni aspetto della deposizione della P.O. – gli stessi testi della difesa, pur avendo riferito alcune valutazioni personali, risultate complessivamente irrilevanti, in ordine all'eventuale stato d'animo in cui si è trovata la p.o. negli episodi in cui gli stessi erano presenti, hanno di fatto confermato la veridicità di quanto descritto dalla p.o. non smentendo, in alcun modo, né la sequenza dei fatti narrati dalla stessa né il contenuto delle minacce alla stessa proferite dall'imputato.

A tal proposito, basti osservare come nella ricostruzione della vicenda sopra effettuata si sia, invero, già tenuto conto delle parziali e non determinanti difformità emerse tra il narrato della p.o. e quello dei testi della difesa, discrepanze che però non hanno in alcun modo inciso sulla credibilità e attendibilità complessiva della deposizione della p.o.

Deve, infatti, essere smentita la ricostruzione effettuata dalla difesa in ordine ad una presunta reciprocità di comportamenti offensivi tra le parti, ritenendosi destituito di fondamento il tentativo della stessa di sussumere i fatti in esame all'interno di una normale dinamica conflittuale di coppia ovvero, al più, nell'alveo della contravvenzione ex art. 660 c.p.

Invero, la vicenda in questione è stata chiaramente caratterizzata dall'unilateralità del comportamento del XXX, il quale - trovatosi in uno stato di quasi permanente alterazione alcolica – aveva, prima, allontanato ed offeso la p.o. e, poi, a fronte dell'effettiva volontà della stessa di interrompere la relazione, aveva cercato di riconquistarla alternando comportamenti minacciosi e molesti a frasi d'amore e d'affetto.

Inoltre, non deve essere oggetto di errata interpretazione il comportamento mostrato

dalla P.O. in occasione della sera dell'11 febbraio 2017 e del pomeriggio del 12 febbraio 2017 in quanto, in tali circostanze, la p.o., pur essendosi mostrata molto gentile ed affettuosa con l'imputato, non hai mai in alcun modo né dichiarato né manifestato alcuna volontà di tornare insieme allo stesso, avendo semplicemente adottato una condotta "cautelativa" che le consentisse di tranquillizzare il XXX ed eventualmente di farlo addormentare (come di fatto avvenuto in entrambe le citate occasioni).

Sul punto, è sufficiente sottolineare alcune delle dichiarazioni rese dalla P.O., le quali dimostrano in modo lampante il reale stato d'animo in cui la stessa si è trovata a fronte degli atti persecutori subiti da parte dell'imputato: "l'ultima volta (riferito a quanto avvenuto dal 10 febbraio in poi) effettivamente ho avuto paura e non sono riuscita a gestire la situazione ... paura quando ho trovato le ruote della macchina bucate ... gli ho tolto le scarpe per rallentare la sua fuga ... mia figlia ancora oggi è impaurita ed arrabbiata ... noi per due-tre giorni abbiamo dormito a casa di mia madre ... l'ultimo messaggio quello più brutto è stato ammazzo tua figlia ... la mia preoccupazione in quel periodo era che smettesse di bere ... ho visto che alle sue minacce verbali sono seguite le minacce effettive ... la mia paura era quella ... la mia paura è stata che il suo parlare è stato seguito dai fatti e quindi ho avuto paura ... io ho avuto proprio paura ... la preoccupazione è nata nel momento in cui ho visto la domenica mattina che sono scesa da casa che l'ho trovato con il coltello in mano che mi buca le ruote ... i suoi occhi non erano più quelli di qualche giorno prima ... ho percepito al differenza perché nelle crisi precedenti lui aveva gli occhi buoni ... ho notato una persona diversa ... più aggressiva, più cattiva ... volevo evitare di incontrarmi con lui ... per tre notti ho dormito a casa di mia madre, non mi sono fidata".

Infine, ad inconfindibile riprova della correttezza di quanto sopra espresso, è sufficiente

riportare alcune dichiarazioni rese in sede di esame da parte dell'imputato, il quale ha di fatto ammesso la propria responsabilità per il reato ex art. 612 bis c.p.

Il XXX confermava, in primo luogo, di essere stato sorpreso mentre danneggiava con uno strumento da taglio le ruote del veicolo della p.o.; in secondo luogo, l'imputato confermava di aver inviato alla P.O. numerosi messaggi dal contenuto minatorio, così come indicati nel capo A dell'imputazione; in terzo luogo, l'imputato – a fronte della domanda del PM con il quale gli veniva contestato che con il suo comportamento, costituito essenzialmente da ripetuti sms minacciosi, telefonate, danneggiamenti, telefonate e liti verbali, aveva posto la p.o. e sua figlia in un profondo stato di disagio e paura – affermava di esserne consapevole di essersene reso conto; infine, l'imputato confermava anche di essersi trovato, nei giorni in esame, in un costante stato di alterazione alcolica, circostanza che corrobora ancor di più la fondatezza e la ragionevolezza della paura e del timore provato dalla p.o., anche in considerazione del fatto che il XXX, non essendo lucido da qualche giorno, ben avrebbe potuto essere capace di compiere qualsiasi azione e di concretizzare, come di fatto realizzato con il danneggiamento delle ruote del veicolo della P.O., le minacce proferite verbalmente ovvero a mezzo del telefono.

La circostanza che l'imputato avrebbe commesso, a suo dire, i fatti in esame al fine di riappacificarsi con la p.o. ovvero per cercare di attirare la sua attenzione, non incide in alcun modo sul disvalore penale della condotta dallo stesso realizzata.

Alla luce di quanto sopra espresso, non residuano dubbi in ordine alla colpevolezza dell'odierno imputato per il reato di atti persecutori a lui ascritto.

In punto di diritto, si osserva come l'art. 612 bis c.p. è stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009 n.11 al fine di apprestare adeguata tutela nei casi in cui le condotte di grave molestia o minaccia non fossero adeguata-

mente sanzionabili e con l'espressa clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto costituisca più grave reato").

La condotta che, attraverso il compimento di sistematici atti molesti, seppure non di per sé espressivi di una rilevante pericolosità, causasse uno stato di ansia e di condizionamento della persona offesa, ha così trovato tutela nella fattispecie degli atti persecutori.

La norma, come interpretata nell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale, prevede una nuova figura di reato caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei. In primo luogo, per quanto concerne l'elemento oggettivo esso consiste nella reiterazione di condotte di minaccia o di molestia, dovendosi intendere per minaccia la prospettazione di un male futuro o prossimo e per molestia ogni atto che altera dolorosamente, fastidiosamente o inopportuno, in modo mediato o immediato, lo stato psichico di una persona, interferendo in tal modo nella sfera di tranquillità del soggetto passivo.

In secondo luogo è richiesto il verificarsi, alternativo o anche cumulativo, di uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis c.p., due dei quali sono eventi di danno (perdurante e grave stato di ansia o di paura e alterazione delle proprie abitudini di vita), che comportano cioè l'effettiva compromissione dell'integrità del bene, o dei beni, oggetto di tutela e richiedendo, di conseguenza, la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico da compiersi ex post, e un evento (fondato timore del soggetto passivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva) di pericolo concreto.

Ebbene, nel caso di specie appare ampiamente provata la reiterazione di condotte di molestia e minaccia, come ampiamente descritte sopra e verificatesi con elevata frequenza nel periodo temporale ricompreso tra il 10 e il 14 febbraio 2017.

In particolare, la dimostrazione di tali comportamenti, posti in essere in tempi e con modalità diverse dal XXX si è basata non

solo sulle dichiarazioni della p.o., le quali sono comunque risultate circostanziate, coerenti e precise, prive di contraddizioni o di particolari incongruenze, ma ha trovato significativi riscontri documentali e testimoniali, nonché nella stessa deposizione dell'imputato, e d'altra parte va ricordato che alla deposizione della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Inoltre, le condotte poste in essere dall'imputato nel periodo in esame devono essere valutate complessivamente considerandole, non episodio per episodio, ma come un concatenarsi di ripetuti, seppur autonomi, atti molesti e minacciosi, legati l'uno all'altro.

In tale contesto, pertanto, il messaggio inviato dal XXX la mattina del 14.2.2017, con il quale minacciava di morte la figlia della p.o., rappresenta esclusivamente l'apice della condotta persecutoria posta in essere da parte del XXX nei confronti della p.o.

È risultato, inoltre, ampiamente provato che il comportamento del XXX abbia ingenerato nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità, nonché per quella della propria figlia, ed abbia comportato altresì che la stessa fosse costretta a mutare le proprie abitudini di vita: in particolare, la P.O., dopo aver compreso che non poteva più fidarsi dell'imputato e che lo stesso, oltre a minacciarla verbalmente, era passato anche alla concretizzazione di tali minacce (danneggiando la sua autovettura e cercando di impedirle, di fatto, di andare a lavoro), aveva, dapprima, iniziato ad avere paura e a comprendere che non sarebbe stata più in grado di gestire la situazione, diversamente da come aveva fatto in passato, e, successivamente, visto anche il coinvolgimento della

figlia sia nell'episodio del danneggiamento sia nell'incontro del 12 febbraio 2017, aveva iniziato a temere per l'incolumità della stessa, preferendo pertanto trasferirsi presso l'abitazione della propria madre.

La p.o. si è trovata, in altre parole, a subire una serie intensa e ravvicinata di ripetute minacce e molestie che l'hanno portata, prima, a modificare le proprie abitudini e, poi, la mattina del 14 febbraio 2017, a temere definitivamente e profondamente per l'incolumità della propria figlia, costringendola a chiamare d'urgenza le forze dell'ordine.

Quanto all'elemento psicologico del reato, è stato affermato dalla costante giurisprudenza che nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Cass. Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015).

Nel caso di specie, la reiterazione delle molestie e delle minacce, avvenute con diverse modalità ed anche in presenza di persone estranee, consente di ritenere senz'altro sussistente la volontà, da parte dell'imputato, di porre in essere tali condotte con la piena consapevolezza della loro idoneità a provocare gli eventi lesivi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p.

Con riguardo, invece, al capo B della rubrica deve osservarsi, in diritto, che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenersi del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga

“senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona”. E poiché fra gli oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche gli “strumenti da taglio atti ad offendere”, ne deriva che il porto di un coltello da cucina va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo (Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 - dep. 31/07/2003, PG in proc. Porcu, Rv. 225116). Ebbene, nel caso di specie, l'oggetto trovato nella disponibilità dell'imputato, per le sue caratteristiche di forma e di consistenza (coltello da cucina) rientra pienamente nella nozione di “strumento da taglio atto ad offendere” ed è stato portato dallo XXX fuori dall'abitazione senza giustificato motivo, tenuto nella propria disponibilità e, dunque, prontamente utilizzabile.

Sul punto, la versione fornita dall'imputato e la documentazione depositata dalla difesa non possono ritenersi attendibili al fine di giustificare la condotta contestata al XXX al capo B della rubrica poiché non è credibile che quest'ultimo, dopo circa quattro giorni in cui non aveva lavorato e si era trovato in una situazione di costante stato di alterazione alcolica, proprio la mattina in esame avesse deciso di andare a lavorare – mentre era ancora ubriaco (come comprovato anche dall'alcoltest effettuato dalla p.g.) – e casualmente avesse posizionato tutti gli attrezzi nel vano posteriore del furgone, lasciando nella parte anteriore del veicolo il solo coltello in questione.

Inoltre, deve ricordarsi come due giorni prima del suo arresto, l'imputato era stato sorpreso dalla p.o. e della figlia della stessa con un coltello che danneggiava le ruote della vettura della Trombetta, potendo pertanto

ritenersi ragionevole che l'arma da taglio ritrovata nella disponibilità del XXX, seppur astrattamente ricollegabile al lavoro edile svolto dallo stesso, fosse stata utilizzata anche in precedenza e, quindi, sia poi rimasta nella parte anteriore del veicolo dell'imputato.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio si osserva quanto segue.

Pur considerati i due precedenti penali a carico del XXX il corretto comportamento processuale manifestato dallo stesso e le sostanziali ammissioni manifestate in sede di esame, nel corso del quale è apparso sincero il proprio pentimento per la condotta tentata, consentono di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Alla luce delle superiori circostanze e dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., esclusa la contestata aggravante di cui al II comma dell'art. 612 bis c.p., riuniti i reati contestati sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità spazio-temporale in cui sono stati commessi che rendono evidenti la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo condannare XXX alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare in carcere (p.b. per il reato ex art. 612 bis c.p. anni uno di reclusione, ridotta per le generiche a mesi nove di reclusione ed aumentata per la continuazione sino alla pena finale).

In considerazione dei due precedenti penali a carico dell'imputato e tenuto conto che il XXXX ha già beneficiato in entrambe le occasioni della sospensione condizionale della pena, non sussistono le condizioni di legge per concedere ulteriormente tale beneficio all'imputato, nei cui confronti, in ogni caso, non può essere formulata una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del predetto dalla commissione di ulteriori reati.

Va disposta, infine, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 152 del 1975 la confisca del coltello in sequestro e ordinata la devoluzione alla ex Direzione

Artiglieria per quanto di competenza.

Sentenza n. 1084/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Fabrizio BASEI ha pronunciato la Segue **SENTENZA** nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1084 dell'anno 2016 del Ruolo Generale Contenzioso

SENTENZA

XXX , nata in , elett.te dom.ta in ;

LIBERA – CONTUMACE

XXXo, nato in , elett.te dom.to in;

LIBERO – CONTUMACE

XXX, nato a Roma il , elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. De Paolis Luca;

LIBERO - CONTUMACE

IMPUTATI

(v. capo d'imputazione allegato)

Pubblico Ministero: dott.ssa Manfredi (VPO);

Parte Civile: avv. Alessia Spagnuolo per Roberta De Biase;

Difensore: avv. De Paolis Luca di fiducia per tutti gli imputati;

CONCLUSIONI

P.M.: condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno;

P.C.: deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede condanna alla pena ritenuta di giustizia associandosi alle richieste del PM senza benefici;

DIFESA: assoluzione per XXX per i fatti fino al 2008 perché il fatto non sussiste e assoluzione

per XXX perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione ex art. 530 Il comma c.p.p.;

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con decreto emesso dal PM il 17 gennaio 2013, GLI IMPUTATI venivano citati a giudizio innanzi a questo giudice per rispondere in concorso del reato di cui all'imputazione in epigrafe.

Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia degli imputati, ammessa la costituzione di parte civile di XXX, si ascoltava la predetta e venivano escussi i

testi XXXX Veniva acquisita, altresì, la relazione psicologica redatta dalla Bernucci, documentazione fotografica e, sull'accordo delle parti, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da XXX.

Inoltre, all'udienza del 20.10.2014 il PM procedeva alla modifica dell'imputazione come da verbale in atti.

Quindi, completata l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come riportato nel verbale e in udienza veniva pubblicata la sentenza con la sola lettura del dispositivo.

Alla luce degli elementi probatori raccolti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, può ritenersi sussistente – al di là di ogni ragionevole dubbio – la responsabilità penale degli odierni imputati per il reato loro in concorso ascritto. Invero, dall'analisi delle deposizioni rese dai testi XXXX, nonché dei verbali di S.I.T. acquisiti, della produzione fotografica e della relazione psicologica in atti, la vicenda in esame può essere ricostruita nel modo che segue.

La p.o. riferiva che da circa 14 anni si era trasferita ad abitare all'interno di un villino, suddiviso in due unità abitative di proprietà rispettivamente della p.o. e di XXX odierna imputata. I rapporti tra le due famiglie, inquadabili inizialmente in un normale e cordiale rapporto tra vicini, subivano un netto deterioramento a seguito di banali episodi avvenuti nel 2004, per poi peggiorare sempre più nel tempo a causa delle continue molestie e minacce rivolte dalla XXX – e successivamente anche dagli altri odierni imputati - nei confronti del-

la p.o. e della sua famiglia.

In particolare, il primo episodio di natura conflittuale trovava origine in un pranzo in giardino organizzato dalla P.O. a seguito del quale l'odierna imputata si rivolgeva verso la p.o. lamentandosi del fatto che la stessa aveva cucinato all'aperto ed insultandola con epiteti del tipo “zoccola, puttana, napoletana di merda, ecco qua i soliti incivili, i soliti cafoni”.

La seconda circostanza che comprometteva, già a partire dal 2004, i rapporti tra le parti, può essere ricondotta alle frequenti ingerenze poste in essere dalla XXX nei piccoli lavori di manutenzione della casa svolti dalla p.o., la quale, pur avendo inizialmente interpretato tali intromissioni come semplici consigli, successivamente si vedeva costretta, in quanto esasperata, a chiedere all'imputata di non immischiarsi nella gestione della sua casa (“...dirmi come dovevo imbiancare una ringhiera, come dovevo sistemare le piante ... devi andare a questa ferramenta, devi prendere questo colore ... ho cominciato a dire: se permetti, a casa mia faccio come mi pare”).

Dopo il verificarsi dei suddetti episodi, l'imputata cambiava il suo atteggiamento verso la vicina P.O. e iniziava a porre in essere comportamenti aggressivi e molesti verso la stessa e la sua famiglia, dallo sbattere frequentemente, anche in orario notturno, sul muro interno che divideva le due abitazioni al continuo proferire di insulti in ogni occasione in cui la p.o. si trovava in giardino o sul proprio balcone.

Infatti, la XXX non perdeva occasione per rivolgersi alla P.O., nonché verso la sua famiglia, mediante l'utilizzo di parole volgari, minacciandola anche di morte.

Tali comportamenti si soXXno ripetuti periodicamente e costantemente negli anni dal 2004 al 2011, non essendo cessati neanche nel periodo in cui la p.o. era in stato di gravidanza (2008).

Nello specifico la P.O., che aveva cominciato anche a soffrire di tachicardia a causa degli atti persecutori posti in essere dall'imputa-

ta, riscontrava dei forti disturbi da stress che avevano parziali ripercussioni anche sulla gravidanza, in quanto la P.O era costretta a trasferirsi per alcuni mesi presso i propri familiari a Napoli, al fine di avere maggiore assistenza ed essere circondata da un clima molto più sereno e tranquillo.

Anche dopo la nascita del bambino, gli atteggiamenti della XXX rimanevano immutati e ad ogni occasione in cui il piccolo piangeva l'imputata dava dei forti pugni al muro interno di confine.

Nel corso degli anni anche il figlio della XXX iniziava a porre in essere – unitamente alla propria madre - atteggiamenti provocatori e aggressivi verso la p.o., nonché nei confronti del marito .

Nonostante ciò, la P.O ed il marito, anche considerato la natura del lavoro svolto dal XXX, decidevano di non reagire e di non rispondere alle continue provocazioni e aggressioni verbali subite, segnalando esclusivamente gli episodi alle forze dell'ordine.

In tale contesto, però, la p.o. subiva delle forti ripercussioni anche sul piano relazionale, rischiando la separazione dal marito, e interrompendo qualsivoglia rapporto di natura intima con lo stesso.

Naturalmente, la perdita di serenità e l'aumento di una situazione di disturbo da stress portava i coniugi XXX a litigare frequentemente e a scaricare l'uno sull'altro le cause del perdurare della situazione con i vicini. In particolare la p.o. accusava il marito di restare inerte nonostante le molestie subite, ma allo stesso tempo il XXX si vedeva costretto a non reagire per evitare problemi sul lavoro essendo un sottoufficiale dell'Esercito.

Nel 2011, le molestie e le minacce poste in essere dalla vicina XXX in concorso con il figlio XXX raggiungevano il loro culmine di intensità e lesività nei confronti della p.o.

Infatti, nella casa dell'odierna imputata veniva ad abitare anche il fratello XXX, il quale – nonostante fosse sottoposto alla misura

degli arresti domiciliari - iniziava a porre in essere comportamenti, atteggiamenti e minacce in sostanziale continuità con la sorella e il nipote , aggravando tal modo la già insostenibile situazione di conflittualità con la famiglia della p.o..

In particolare, nel luglio del 2011, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno del fratello della p.o. effettuati nel giardino dell'abitazione in questione, la figlia piccola della p.o. tornava verso i genitori tutta bagnata, come avesse appena fatto la doccia; la mamma chiedeva spiegazioni alla bambina e la stessa indicava un tubo che sporgeva dalla vicina abitazione degli imputati.

La p.o. appurava che XXX stava utilizzando tale tubo e alla richiesta di chiarimenti lo stesso rispondeva facendo riferimento ad un tappetino posto sul tetto di una stanza della p.o., che a suo avviso aveva sporcato la sua maglietta pulita. La XXX pertanto, rispondeva all'imputato che avrebbe potuto rivolgersi civilmente alla stessa al fine di far spostare il tappetino invece di comportarsi in tal modo, ma il XXX si rivolgeva con male parole alla stessa, minacciando di morte il marito della p.o. e lanciando in faccia alla P.O. tale tappetino.

Inoltre, tra i vari episodi avvenuti nel periodo in cui convivevano nell'abitazione della XXX tutti e tre gli imputati (otto mesi del 2011), la p.o. riferiva in particolare altri due episodi, accaduti nell'agosto e nel settembre 2011, i quali vedevano protagonista essenzialmente il XXX.

In particolare, ad agosto del 2011, nel corso di una discussione che il XXX aveva avuto con un altro vicino, si rivolgeva alla p.o. e a suo marito minacciandoli ed ingiuriandoli con le seguenti parole "Come a questi altri due napoletani di merda, gliela faccio pagare io".

Mentre nel settembre del 2011, dopo l'ennesimo problema con la vicina XXX, la p.o. avvisava il figlio , sopraggiunto sul posto, che l'avrebbe registrato in quanto erano troppi anni che subiva le loro angherie. In tale occasione l'imputato XXX, istigato e spalleggiato dalla madre, si rivolgeva alla P.O. dicendole "de-

nuncia, te faccio denuncia sotto terra, tanto non me fanno...”.

Ebbene, la testimonianza della persona offesa si è dimostrata pienamente attendibile. La P.O è stata coerente nel suo racconto, ha riferito i fatti senza alcuna esagerazione, ma delineando, oltre agli episodi singoli, la situazione psicologica in cui la stessa e i familiari hanno vissuto a causa della condotta posta in essere dalla XXX e successivamente anche dal figlio e dal fratello della stessa.

Il riferimento anche alla circostanza che la XXX andava spesso a chiederle scusa dopo le offese e le ingiurie proferite, e il fatto di averla molte volte perdonata, anche considerata l'età dell'imputata, hanno evidenziato la piena spontaneità della testimonianza, escludendo qualunque sospetto di intento calunnioso.

Gli altri elementi probatori hanno consentito, inoltre, di corroborare e riscontrare quanto riferito dalla p.o.

Il teste XXX, marito della p.o., confermava puntualmente il narrato della p.o. e forniva ulteriori elementi di dettaglio alla vicenda in esame.

In particolare, il teste precisava di aver sporto numerose querele nei confronti della XXX., in quanto negli anni la stessa, unitamente al figlio XXX, e da ultimo anche il XXX., si rendevano protagonisti di numerosi episodi di molestie e di minaccia nei confronti della p.o. e della sua famiglia.

Tra gli avvenimenti più eclatanti, ad integrazione di quelli già descritti dalla P.O il teste riferiva di una serie di minacce ricevute sia dalla XXX sia dagli altri due imputati di danneggiamento dell'autovettura ovvero di dare fuoco alla loro abitazione o di inscenare un falso incidente e pestare il XXX.

Nello specifico, i suddetti imputati in diverse occasioni provocavano il marito della p.o., il quale confermava, però, di aver evitato di rispondere a tali provocazioni per non incorrere in problemi con il proprio lavoro e di aver rischiato la separazione con la XXX, proprio in ragione della presunta mancanza di caratte-

re nel non saper risolvere e affrontare l'ormai estenuante conflittualità con i vicini di casa.

Il XXX affermava come la p.o., nel 2008, sia stata costretta ad intraprendere anche un percorso con uno psicologo, che ha coinvolto tutti i membri della sua famiglia, nel corso del quale è emerso con evidenza il forte disagio provocato dai comportamenti della IMPUTATA

Il teste Pittiglio confermava, altresì, di aver assistito personalmente a numerosi episodi in cui l'imputata insultava e minacciava la p.o., ingiurie e minacce che poi sono state poste in essere nel tempo anche dal figlio, per il periodo in cui è stato agli arresti domiciliari nell'abitazione della sorella.

Anche per quanto riguarda gli specifici episodi elencati all'imputazione in epigrafe, il xxx confermava quanto sopra descritto, precisando come anche il XXX si era rivolto diverse volte con fare aggressivo verso di lui e la p.o., minacciandoli anche di morte.

In particolare, tali comportamenti erano posti in essere dagli imputati XXX. e XXX senza una specifica ragione, in quanto ogni pretesto era buono per inveire e molestare la p.o. e la sua famiglia.

In occasione di ogni evento o serata organizzata dalla famiglia DELLA P.O., gli imputati non perdevano occasione per battere al muro e molestare i vicini, mentre loro potevano tranquillamente fare rumore anche fino a tarda sera.

Ogni volta che i membri della famiglia De Biase uscivano di casa, nel giardino o sul balcone, ovvero tornavano a casa, la XXX. non perdeva occasione di insultare e minacciare.

Per quanto riguarda il X, anche dalle dichiarazioni del XXX emergeva chiaramente come lo stesso s'inseriva perfettamente nella già instaurata dinamica tra le due famiglie, spalleggiando la sorella ovvero compiendo lui stesso in prima persona atti di disturbo e molestia verso la famiglia DELLA P.O., causando in tal modo un aggravamento della già precaria e conflittuale relazione tra le due famiglie.

Infine, il teste riferiva di episodi in cui volontariamente ed alta voce XXX parlava con il nipote XXX spiegandogli come porre in essere determinati comportamenti illeciti che potevano essere intesi, alla luce del contesto esistente, come indirette intimidazioni nei loro confronti. In sostanza, un costante alimentare il clima di paura e disagio che avvolgeva la vita quotidiana della p.o. e della sua famiglia.

I testi XXX hanno consentito, anche loro, di avvalorare e riscontrare quanto sopra descritto, avendo gli stessi assistito ad alcuni episodi specifici avvenuti nel corso degli anni ovvero avendo ricevuto le confidenze della p.o. sempre più esasperata dal rapporto con i vicini in questione.

Invero, XXX, sorella della p.o., riferiva di aver assistito ad alcuni episodi avvenuti nel 2011: cena di compleanno del febbraio 2011 nel corso della quale, verso le 21.30-22, dall'abitazione dei XXX provenivano rumori fortissimi provocati da colpi alle pareti, nonché parole offensive all'indirizzo della famiglia DELLA P.O.; a luglio dello stesso anno assisteva all'episodio, già ampiamente descritto sopra, posto in essere dal XXX e che ha visto protagonista, prima la figlia della p.o., e poi la stessa P.O. e tutti i parenti presenti; infine in agosto, al rientro dal mare, l'IMPOTATA, dal balcone della sua abitazione proferiva parole offensive verso la p.o., la stessa XXX, il suo fidanzato e le bambine presenti con loro.

Il XXX, muratore assunto dalla p.o. nel 2008 per alcuni lavori di manutenzione, riferiva di aver visto e sentito la vicina di casa della P.O., una donna anziana, colpire il muro di confine con un maleppeggio e proferire parole volgari. La teste XXX dichiarava che, nelle serate in cui si trovava ospite dalla p.o., sentiva molto spesso provenire dei colpi dalla casa della vicina, così senza ragione, sempre dopo cena intorno alle nove-nove e mezza. Chiariva, inoltre, che la prima volta che si sono verificati gli episodi in questione risaliva almeno al 2007-2008, avendo assistito anche ad episodi in cui la vicina si rivolgeva con insulti e male parole

verso la P.O.. Inoltre, la XXX riceveva nel tempo anche le confidenze della p.o., la quale le aveva riferito la difficile convivenza con i vicini e la paura che aveva nel convivere tutti i giorni accanto a persone che la insultavano, molestavano e minacciavano continuamente.

Le sommarie informazioni, acquisite con il consenso delle parti, rese dal teste XXX hanno consentito di confermare che già da tempo i rapporti tra le due famiglie in questione erano molto tesi e che anche nel 2010 il XXX aveva segnalato all'amministratore di condominio il comportamento poco corretto tenuto dai vicini.

Le sommarie informazioni rese dalla XXX, madre della p.o., hanno permesso di riscontrare che la p.o. si era confidata nel tempo anche con lei, la quale ha, inoltre, assistito all'episodio del luglio 2011 che ha visto protagonista il XXX e la figlia della P.O..

La consulenza psicologica redatta dalla dott.ssa XXX può essere considerata come un ulteriore elemento probatorio a riscontro delle dichiarazioni della p.o., in quanto ha permesso di appurare che già nel 2008 la situazione tra le due famiglie era insostenibile a causa dei continui comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dalla XXX.

Infine, il materiale fotografico in atti ha certificato chiaramente come la famiglia XXX, nel tempo, sia stata costretta ad isolarsi in ogni modo dalla vista e dalle interferenze dei vicini, predisponendo un sistema di recinzione e copertura del proprio balcone e del muro di confine, sicuramente anomalo se non considerato alla luce di quanto sopra ampiamente riferito. Alla luce di quanto sopra espresso, non residuano dubbi in ordine alla colpevolezza degli odierni imputati per il reato di atti persecutori loro in concorso ascritto.

In punto di diritto, si osserva come l'art. 612 bis c.p. sia stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009 n.11 al fine di apprestare adeguata tutela nei casi in cui le condotte di grave molestia o minaccia non fossero adeguatamente sanzionabili e con l'espressa clausola

di sussidiarietà ("salvo che il fatto costituisca più grave reato").

La condotta che, attraverso il compimento di sistematici atti molesti, seppure non di per sé espressivi di una rilevante pericolosità, causasse uno stato di ansia e di condizionamento della persona offesa, ha così trovato tutela nella fattispecie degli atti persecutori.

La norma, come interpretata nell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale, prevede una nuova figura di reato caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei. In primo luogo, per quanto concerne l'elemento oggettivo esso consiste nella reiterazione di condotte di minaccia o di molestia, dovendosi intendere per minaccia la prospettazione di un male futuro o prossimo e per molestia ogni atto che altera dolorosamente, fastidiosamente o inopportuno, in modo mediato o immediato, lo stato psichico di una persona, interferendo in tal modo nella sfera di tranquillità del soggetto passivo.

In secondo luogo è richiesto il verificarsi, alternativo o anche cumulativo, di uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis c.p., due dei quali sono eventi di danno (perdurante e grave stato di ansia o di paura e alterazione delle proprie abitudini di vita), che comportano cioè l'effettiva compromissione dell'integrità del bene, o dei beni, oggetto di tutela e richiedendo, di conseguenza, la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico da compiersi ex post, e un evento (fondato timore del soggetto passivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva) di pericolo concreto.

Ebbene, nel caso di specie appare provata la reiterazione di condotte di molestia e minaccia, come ampiamente descritte sopra e verificatesi con elevata frequenza per un lungo periodo di anni (si pensi ai continui insulti, ai colpi sul muro di confine, alle minacce anche di morte, alle aggressioni verbali verso gli altri familiari della p.o.).

In particolare, la dimostrazione di tali comportamenti, posti in essere in tempi e con

modalità diverse dagli odierni imputati, si è basata non solo sulle dichiarazioni della p.o., costituita parte civile, le quali sono comunque risultate circostanziate, coerenti e precise, prive di contraddizioni o incongruenze, ma hanno trovato significativi riscontri documentali e testimoniali, anche in soggetti sicuramente terzi, quale i testi XXX, nonché nella relazione psicologica redatta dalla dott. ssa XXX, e d'altra parte va ricordato che alla deposizione della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

È risultato ampiamente provato anche il perdurante e grave stato di ansia e paura in cui si è trovata la persona offesa e i suoi familiari a seguito delle condotte reiterate poste in essere dagli odierni imputati: in particolare P.O. si trovava in una condizione tale da avere timore anche solo ad uscire nel proprio giardino ovvero ad utilizzare il balcone di casa o ad organizzare un piccolo evento con amici e parenti. I racconti testimoniali e le foto acquisite in atti attestano chiaramente la totale perdita di tranquillità e la perdurante ansia con cui la P.O. e la sua famiglia affrontavano il rapporto con i vicini.

La p.o. si è trovava, in altre parole, a vivere nella propria casa con un senso di apprensione e di oppressione psicologica, derivante dal perdurare costante e prolungato nel tempo di continui atti di molestia, pur singolarmente non sempre pericolosi o illeciti, e di minaccia, la cui incidenza complessiva ha notevolmente destabilizzato l'equilibrio psichico della P.O. .

Alla stessa stregua appare dimostrato il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, in particolare dei figli e

del proprio marito, i quali sono stati minacciati diverse volte ed indifferentemente da tutti gli odierni imputati. Invero, il marito della p.o. riceveva quasi costantemente insulti e minacce di aggressioni fisiche, dovendosi quindi ritenere più che fondato il timore della P.O. considerato anche che il XXX. si trovava sottoposto ad una misura cautelare detentiva e che ben poteva ingenerare nella p.o. un rischio concreto per la loro incolumità.

Quanto all'elemento psicologico del reato, è stato affermato dalla costante giurisprudenza che nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Cass. Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015).

Nel caso di specie, la reiterazione delle molestie, anche in orario notturno nonché in presenza di persone estranee, e delle minacce, con il riferimento esplicito a condotte tese a provocare lesioni gravi o la morte, consente di ritenere senz'altro sussistente la volontà, da parte degli imputati, di porre in essere tali condotte con la piena consapevolezza della loro idoneità a provocare gli eventi lesivi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p.

Per quanto concerne, infine, il diverso ruolo avuto nella vicenda dagli odierni imputati, deve premettersi la piena ammissibilità del concorso di persone nel reato in esame.

L'art. 110 c.p. rappresenta, infatti, una sorta di clausola generale di natura estensiva, in quanto svolge la funzione di rendere punibili anche comportamenti che non lo sarebbero in base alla singola fattispecie incriminatrice,

integrando le disposizioni di parte speciale e contribuendo alla salvaguardia dei medesimi beni protetti dalle varie fattispecie criminose modellate sull'autore individuale.

Per quanto concerne poi l'individuazione del contributo atipico minimo necessario per concorrere nel reato, la prevalente giurisprudenza tende senz'altro ad applicare il criterio della c.d. causalità agevolatrice, sostenendo che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà ovvero con minore gravità. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (v. in questi termini: Cass., Sez. VI, 13.5.2014, n. 36125; Cass., Sez. VI, 22.5.25.9.2012, n. 36818).

Per quanto concerne, invece, l'elemento soggettivo richiesto in capo al concorrente viene identificato nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa.

Ebbene, nel caso in esame è risultato ampiamente dimostrato come gli atti persecutori siano stati inizialmente posti in essere dalla sola IMPUTATA., la quale dal 2004 e sino al 2011 ha continuativamente e reiteratamente molestato e minacciato la p.o., per poi coinvolgere il figlio, il quale sia autonomamente sia unitamente alla propria madre molestava

e minacciava la P.O. con le medesime modalità poste in essere dalla XXX, agevolando e rafforzando il proposito criminoso portato avanti da quest'ultima.

Infine, nel 2011, con l'arrivo del XXX, nell'abitazione della sorella, la situazione per la p.o. e la sua famiglia diveniva totalmente insostenibile. Invero, l'azione congiunta, ovvero in alcuni episodi autonoma, dei tre imputati, i quali erano comunque tutti ben consapevoli della pregressa situazione, ha contribuito alla piena realizzazione del reato in esame, il quale, infatti, senza il contributo fornito da ognuno degli odierni imputati si sarebbe verificato con modalità e tempi diversi e con un minor grado di lesività per la p.o.

È emerso chiaramente dagli elementi probatori in atti come anche il XXX e il XXX abbiano tenuto condotte moleste e minacciose ulteriori rispetto a quelle specificamente contestate, le quali già autonomamente considerate ben risultano sufficienti ad integrare la responsabilità concorsuale nel reato in esame. Infatti, anche uno o due episodi possono essere ritenuti sufficienti ad integrare il delitto ex art. 612 bis c.p. nell'ipotesi in cui tale condotta venga ad aggiungersi ed ad integrarsi con la pregressa condotta persecutoria posta in essere dall'altro correo, con la consapevolezza dell'esistenza di una tale situazione.

Il XXX e il XXX erano, infatti, bene consci della situazione intercorrente tra la XXX e la p.o., delle relative motivazioni, e nonostante ciò hanno posto in essere le loro condotte attestando in tal modo la piena volontà di concorrere nel reato.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nel concorso di persone nel reato, istituto regolamentato dall'art. 110 c.p., l'elemento soggettivo richiesto in capo al concorrente viene identificato nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa.

Infine, non risultano determinanti al fine di escludere la responsabilità degli odierni im-

putati ed inficiare la credibilità del racconto fornito dalla p.o. e dagli altri testi, le dichiarazioni rese dalla teste XXX.

Invero, la stessa ha genericamente riferito che la propria madre XXX, godeva generalmente di un periodo di ferie di tre mesi durante l'estate, essendo un insegnante scolastico, e che molto spesso si trovava fuori Roma per ragioni di vacanza.

Ebbene, la mancanza di qualsiasi collocazione temporale, ad eccezione di un riferimento ad una vacanza in Basilicata nell'estate del 2011, e l'assenza di qualsivoglia elemento a riscontro, non consente di poter escludere sulla base delle sole dichiarazioni della XXX che durante i mesi di luglio e agosto del 2011 la XXX sia stata presente all'interno dell'abitazione in questione ed abbia posto in essere le condotte che le vengono attribuite all'imputazione in epigrafe e descritte dai testi escussi.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio si osserva quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia come sia configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nell'ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260410). In considerazione di ciò, non può dubitarsi che nel caso in esame risulti applicabile l'art. 612 bis c.p. in quanto, pur essendo iniziata la condotta della XXX in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma in esame, la stessa continuava, unitamente alle successive condotte poste in essere dagli altri due imputati, a reiterare le condotte moleste e di minaccia verso la p.o. anche in epoca successiva al citato D.L., con un crescendo di

intensità tale da acuire lo stato di ansia e di paura nella stessa.

Non sono emersi elementi positivi, ad eccezione dello stato di incensuratezza per i soli XXX e XXX (v. art. 62 bis III co. c.p.), tali da giustificare la concessione agli odierni imputati delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, altresì, delle modalità della condotta – particolarmente aggressiva e molesta, nonché reiterata per molto tempo (anche in orario notturno e in presenza di figli minori in tenera età) - dell'intensità del dolo e considerato che l'agire concorsuale ha reso pressoché costanti, continui e giornalieri, almeno nel 2011, la commissione di atti persecutori nei confronti della p.o. e della sua famiglia.

Alla luce delle superiori circostanze e dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo condannare GLI IMPUTATI, alla pena di mesi dieci di reclusione.

Nel determinare la pena base ci si è discostati dal minimo edittale in considerazione delle circostanze e delle modalità dell'azione, la quale – come detto - è risultata essere particolarmente grave sia sotto il profilo oggettivo (lungo arco temporale, orario notturno, minacce anche di morte, coinvolgimento anche dei figli minori), sia sotto il profilo soggettivo alla luce dell'intensità del dolo sussistente in capo agli imputati.

Alla decisione consegue ex lege la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Sussistono, infine, le condizioni per riconoscere ai soli XXX il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell'assenza di precedenti penali a loro carico, che consente di formulare una prognosi favorevole in relazione alla futura astensione dal commettere ulteriori reati.

L'affermazione della responsabilità penale degli odierni imputati per il reato loro in concorso ascritto determina la condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore del-

la parte civile costituita, , che si liquidava complessivamente ed in via equitativa in euro 10.000,00, tenuto conto del notevole stato di ansia e della paura nella stessa generato a seguito delle molestie e delle minacce poste in essere e considerato il lungo arco di tempo, tale da aver inciso anche sulla serenità quotidiana della p.o. all'interno della sua abitazione e nel rapporto con il proprio coniuge.

La condanna al risarcimento dei danni determina, secondo il principio della soccombenza, anche la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, come da liquidazione contenuta in dispositivo.

Tenuto, infine, conto del complessivo carico di lavoro dell'ufficio e delle decisioni già assunte da motivare, si è riservato in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara CENICCOLA Adele, CENNICOLA Lucio e LEPIZZERA Antonio colpevoli del reato loro in concorso ascritto e li condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per i soli CENICCOLA Adele e LEPIZZERA Antonio.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna GLI IMPUTATI al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, , che si liquidano complessivamente ed in via equitativa in euro 10.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese, IVA e CPA se dovuti.

Giorni sessanta per i motivi.

Velletri, 9 marzo 2016.

Il Giudice

